

A – Attività della Corte di giustizia nel 2003

di Vassilios Skouris, Presidente della Corte

1. Questa parte della Relazione annuale offre un riassunto delle attività svolte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel corso del 2003. Oltre ad un breve bilancio in termini quantitativi (sezione 2), essa presenta i principali sviluppi giurisprudenziali, nel seguente ordine:

Competenza della Corte e procedura (sezione 3); principi generali e questioni costituzionali o istituzionali (sezione 4); libera circolazione delle merci (sezione 5); politica agricola comune (sezione 6); libera circolazione dei lavoratori (sezione 7); libera prestazione dei servizi (sezione 8); libertà di stabilimento (sezione 9); libera circolazione dei capitali (sezione 10); politica dei trasporti (sezione 11); regole di concorrenza (sezione 12); misure di difesa commerciale (sezione 13); diritto dei marchi (sezione 14); ravvicinamento delle legislazioni (sezione 15); appalti pubblici (sezione 16); normativa sociale (sezione 17); diritto dell'ambiente (sezione 18); giustizia e affari interni (sezione 19); relazioni esterne (sezione 20); Convenzione di Bruxelles (sezione 21).

Questa selezione riguarda solamente 90 delle 455 sentenze e ordinanze pronunciate dalla Corte nel 2003 e si riferisce solo alla loro parte essenziale. Essa non riguarda neppure le conclusioni degli avvocati generali, la cui importanza per comprendere in maniera approfondita la posta in gioco in talune cause è innegabile, ma la cui menzione aumenterebbe le dimensioni di una relazione che deve restare breve. Il testo completo di tutte le sentenze, le ordinanze e i pareri della Corte, nonché delle conclusioni degli avvocati generali è disponibile, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, sul sito Internet della Corte (www.curia.eu.int) nonché sul sito Europa (www.europa.eu.int/eur-lex). Per non dare adito a confusioni e per semplificarne la lettura, questa relazione, salvo indicazioni contrarie, fa riferimento alla numerazione degli articoli del Trattato sull'Unione europea e del Trattato CE stabilita dal Trattato di Amsterdam.

2. Dal punto di vista quantitativo, nel 2003 la Corte ha concluso 455 cause (cifra netta, che tiene conto delle riunioni di cause). Fra tali cause, 308 sono state oggetto di una sentenza e 147 hanno dato origine ad una ordinanza. Queste cifre rappresentano una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente (466 cause concluse). Il numero di nuove cause sottoposte alla Corte è stato di 561 (477 nel 2002, cifre lorde). Il numero di cause pendenti alla fine del 2003 è di 974 (cifra netta), mentre alla fine del 2002 ammontava a 907.

Anche quest'anno non si è modificata la tendenza all'aumento della durata dei procedimenti. Per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali e i ricorsi diretti, tale durata è stata di circa 25 mesi, mentre nel 2002 era pari a circa 24 mesi. La durata media del trattamento dei ricorsi d'impugnazione è stata di 28 mesi (19 nel 2002).

Nel 2003 la Corte ha fatto un uso variabile degli strumenti messi a sua disposizione per accelerare il trattamento di talune cause (decisione con priorità, procedimento accelerato e procedimento semplificato). Per la seconda volta la Corte ha fatto ricorso al procedimento accelerato, come previsto dagli artt. 62 bis e 104 bis del regolamento

di procedura, questa volta nell'ambito di un ricorso di impugnazione (sentenza 24 luglio 2003, causa C-39/03 P, *Commissione/Artegoda e a.*, Racc. pag. I-7882). Dato che tale strumento consente di risparmiare alcune fasi della procedura, è stato possibile pronunciare la sentenza in meno di sei mesi dalla presentazione della causa. Il ricorso al procedimento accelerato è stato richiesto in sette casi, ma non sono state riscontrate le circostanze di urgenza straordinaria richieste dal regolamento di procedura.

La Corte, inoltre, ha fatto regolare uso del procedimento semplificato, previsto per risolvere determinate questioni pregiudiziali dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura. Sulla base di tale disposizione sono infatti state pronunciate undici ordinanze.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Corte in seduta plenaria (termine da intendere come comprensivo di tutte le composizioni di questo collegio) ha trattato circa il 25% delle cause concluse nel 2003, le sezioni di cinque giudici il 55% e le sezioni di tre giudici il 20%.

Per ulteriori informazioni sui dati statistici dell'anno giudiziario 2003 si rinvia al capitolo IV di questa relazione.

3. Nell'ambito della *competenza* della Corte e delle *questioni procedurali* si segnalano due cause concernenti il rinvio pregiudiziale (3.1) e una relativa al controllo di legittimità degli atti.

3.1. Nella causa C-318/00, *Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins* (sentenza 21 gennaio 2003, Racc. pag. I-905), la Corte dichiara irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale intesa a consentire al giudice del rinvio di valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro con il diritto comunitario. Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda che, quando le viene sottoposto questo tipo di questione, essa deve esercitare una particolare vigilanza e «deve essere informata dettagliatamente dei motivi che inducono [il giudice del rinvio] a ritenere che la soluzione di tali questioni sia necessaria per consentirgli di emettere la sua pronuncia» (punto 46). La Corte precisa, in particolare, che, quando il giudice del rinvio si limita ad esporre gli argomenti di una delle parti della causa principale, senza precisare se e in quale misura esso stesso consideri che la soluzione della questione pregiudiziale sia necessaria per consentirgli di emettere la sua decisione, e quando, di conseguenza, la Corte non dispone di elementi da cui emerga la necessità di pronunciarsi sulla questione sottoposta, questa è irricevibile.

La causa C-300/01, *Salzmann* (sentenza 15 maggio 2003, Racc. pag. I-4899), ha consentito alla Corte di puntualizzare la sua giurisprudenza in tema di ricevibilità di un rinvio pregiudiziale quando tutti gli elementi relativi alla causa principale sono confinati all'interno di un solo Stato membro. Anzitutto la Corte evidenzia che il giudice del rinvio chiede di interpretare il diritto comunitario al fine di valutare la portata di alcune norme del diritto nazionale che fanno ad esso rinvio. Al riguardo, essa ricorda la propria giurisprudenza in virtù della quale, da una parte, spetta in linea di principio unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto della peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale che la sua rilevanza (sentenze 5 dicembre 2000, causa C-448/98, *Guimont*, Racc. pag. I-10663, punto 22, e 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99,

Reisch e a., Racc. pag. I-2157, punto 25) e, dall'altra, essa si astiene dal decidere solo in casi eccezionali, laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (sentenze 1° giugno 1999, causa C-302/97, *Konle*, Racc. pag. I-3099, punto 33, e 6 giugno 2000, causa C-281/98, *Angonese*, Racc. pag. I-4139, punto 18). La Corte precisa tuttavia che l'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga che un cittadino del proprio ordinamento goda di quegli stessi diritti che i cittadini degli altri Stati membri ricaverebbero dal diritto comunitario in una situazione identica non corrisponde alla suddetta ipotesi eccezionale. Inoltre, la Corte constata che, «quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate in diritto comunitario al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini del proprio ordinamento, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate».

3.2. Nelle sentenze pronunciate il 30 settembre 2003 (causa C-93/02 P, *Biret International/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta, e causa C-94/02 P, *Biret e C^{ie}/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta) sono stati sottoposti alla Corte due ricorsi di impugnazione contro sentenze del Tribunale¹, originate da una controversia sorta da taluni provvedimenti di divieto di importazione nella Comunità di carni bovine provenienti da animali ai quali sono state somministrate talune sostanze ad effetto ormonico.

Dopo aver rammentato la propria giurisprudenza in materia di condizioni in presenza delle quali sorge la responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenza 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, *Atlanta/Commissione e Consiglio*, Racc. pag. I-6983, punto 65), la Corte afferma che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Secondo la Corte, solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità di un atto comunitario alla luce delle norme dell'OMC.

Inoltre, rilevando che alla Comunità era stato concesso un termine con scadenza il 13 maggio 1999 per eseguire i propri obblighi relativi all'OMC, la Corte precisa che, per il periodo precedente la scadenza di tale termine, il giudice comunitario, salvo privare di effetto la concessione del detto termine per conformarsi alle raccomandazioni o alle decisioni dell'organo per il regolamento delle controversie, non poteva svolgere un controllo di legittimità degli atti comunitari di cui trattasi, in particolare nell'ambito di un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell'art. 235 CE.

4. Tra le cause vertenti sui *principi generali del diritto comunitario* e tra quelle aventi portata *costituzionale* o *istituzionale* occorre segnalare talune cause relative ai diritti fondamentali (4.1), alla cittadinanza dell'Unione europea (4.2), alla procedura di comitatologia (4.3), alla validità del regolamento OLAF e al suo ambito di applicazione

¹ Rispettivamente sentenze del Tribunale 11 gennaio 2002, causa T-174/00, *Biret International/Consiglio* (Racc. pag. II-17), e causa T-210/00, *Biret e C^{ie}/Consiglio* (Racc. pag. II-47).

(4.4), al diritto di accesso del pubblico ai documenti (4.5), alla portata delle misure provvisorie ordinate dai giudici nazionali (4.6) e al fondamento giuridico di due decisioni con le quali sono stati stipulati accordi internazionali (4.7). Due cause in tema di responsabilità extracontrattuale, rispettivamente della Comunità europea (4.8) e degli Stati membri, attirano parimenti l'attenzione.

4.1. Le cause riunite C-20/00 e C-64/00, *Booker Aquaculture e Hydro Seafood GSP* (sentenza 10 luglio 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardavano la compatibilità della direttiva 93/53² e di taluni provvedimenti nazionali adottati nell'ambito della sua applicazione con il principio fondamentale del rispetto della proprietà privata. La direttiva ed i provvedimenti nazionali controversi non contengono infatti alcuna disposizione concernente l'indennizzo dei proprietari destinatari di una decisione relativa alla distruzione e all'abbattimento di pesci colpiti da una malattia compresa nell'elenco I dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE³.

La Corte spiega, anzitutto, che la mancanza di disposizioni relative all'indennizzo dei proprietari i cui pesci sono stati distrutti o abbattuti non inficia la validità della direttiva 93/53. La Corte ricorda infatti che i diritti fondamentali non risultano essere prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto possibile operare restrizioni all'esercizio di questi diritti, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati, purché esse rispondano effettivamente a finalità d'interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la sostanza stessa di tali diritti (v. sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, *Wachauf*, Racc. pag. 2609, punto 18; 10 gennaio 1992, causa C-177/90, *Kühn*, Racc. pag. I-35, punto 16, e 15 aprile 1997, causa C-22/94, *Irish Farmers Association e a.*, Racc. pag. I-1809, punto 27). A tale riguardo, la Corte evidenzia che la direttiva 93/53 adempie la duplice funzione di consentire di adottare misure di lotta non appena si sospetti la presenza, in un'azienda, di una malattia, e di prevenire la diffusione della malattia, così che le misure che questa direttiva impone rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generali perseguiti dalla Comunità. La Corte aggiunge inoltre che le dette misure, che presentano carattere d'urgenza, hanno per effetto non di privare i proprietari delle aziende d'acquacoltura dell'uso di queste ultime, bensì, permettendo di ripopolare al più presto gli allevamenti colpiti, di consentire loro di continuare ad esercitarvi la loro attività. La Corte conclude pertanto che le misure minime imposte dalla direttiva, in assenza di un indennizzo a favore dei proprietari colpiti, non costituiscono un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà.

In secondo luogo, per quanto riguarda le disposizioni adottate dal Regno Unito in applicazione della direttiva, la Corte ricorda la sua giurisprudenza ai sensi della quale «le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle disposizioni comunitarie e, di conseguenza, questi sono tenuti, per quanto possibile, ad

² Direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175, pag. 23).

³ Direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46, pag. 1).

applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate» (punto 88; v. sentenze *Wachauf*, citata, punto 19, e 24 marzo 1994, causa C-2/92, *Bostock*, Racc. pag. I-955, punto 16). Considerando gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, la Corte statuisce che le ricordate misure non sono incompatibili con il diritto fondamentale di proprietà.

Nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, *Österreichischer Rundfunk e a.* (sentenza 20 maggio 2003, Racc. pag. I-4989), la Corte interpreta la direttiva 95/46⁴ in relazione ad una disposizione nazionale che prevede l'obbligo, gravante sugli enti pubblici soggetti al controllo della Corte dei conti, di comunicare a quest'ultima gli stipendi e le pensioni che superano un determinato livello da essi versati ai loro dipendenti e pensionati, nonché il nome dei beneficiari, per la redazione di una relazione annuale da mettere a disposizione del grande pubblico.

Secondo la Corte, le disposizioni della direttiva 95/46, poiché disciplinano il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, in particolare, al diritto alla vita privata, devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza. Al riguardo, la Corte interpreta la direttiva con riferimento all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che, pur enunciando il principio di non ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio del diritto alla vita privata, ammette che un'ingerenza del genere è giustificata se è prevista dalla legge, persegue una o più finalità legittime di cui al n. 2 di tale articolo ed è «necessaria in una società democratica» per la realizzazione di tale o a tali finalità.

In applicazione di tali principi, la Corte dichiara che «la raccolta di dati nominativi relativi ai redditi professionali di un individuo, per comunicarli a terzi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 della CEDU» (punto 73) e che «(...) la comunicazione di tali dati ad un terzo, nel caso di specie un'autorità pubblica, arreca pregiudizio al diritto al rispetto della vita privata degli interessati, quale che sia l'ulteriore utilizzazione delle informazioni così comunicate, e presenta il carattere di un'ingerenza ai sensi dell'art. 8 della CEDU» (punto 74). In particolare, la Corte spiega che siffatta ingerenza può essere giustificata solo nei limiti in cui l'ampia divulgazione non solo dell'importo dei redditi annui, laddove questi superino un certo limite, ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi sia al contempo necessaria ed appropriata all'obiettivo di mantenere gli stipendi entro limiti ragionevoli. L'esame di ciò spetta ai giudici del rinvio.

La Corte conclude che, in caso di incompatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con l'art. 8 della CEDU, tale normativa non può soddisfare i requisiti della direttiva 95/46, mentre, se i giudici nazionali dovessero considerare che la disposizione controversa è al contempo necessaria ed appropriata all'obiettivo di interesse generale perseguito, spetterà loro ancora verificare se essa, non prevedendo esplicitamente la divulgazione del nome delle persone interessate in rapporto con i redditi percepiti, soddisfi il requisito di prevedibilità risultante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, la Corte sottolinea che le disposizioni della direttiva in questione sono sufficientemente precise da poter essere fatte valere da un singolo

⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

dinanzi ai giudici nazionali per evitare l'applicazione delle norme di diritto interno che sarebbero contrarie a tali disposizioni.

4.2. Nella causa C-148/02, *Garcia Avello* (sentenza 2 ottobre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha interpretato in via pregiudiziale le disposizioni del Trattato CE relative alla cittadinanza dell'Unione e al divieto di discriminazione per quanto riguarda una normativa belga che, nel caso di persone che possiedono più cittadinanze, tra cui quella belga, faccia prevalere quest'ultima. In tale fattispecie, l'amministrazione nazionale aveva attribuito il cognome ai figli del ricorrente nella causa principale applicando la legislazione belga, poiché essi erano titolari della doppia cittadinanza belga e spagnola.

In primo luogo, la Corte richiama la sua giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 17 settembre 2002, *Baumbast e R*, causa C-413/99, Racc. pag. I-7091, punto 82), in virtù della quale lo status di cittadino dell'Unione «è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (punto 22) e «consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del Trattato CE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico» (punto 23; v. sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, *Grzelczyk*, Racc. pag. I-6193, punto 31, nonché 11 luglio 2002, causa C-224/98, *D'Hoop*, Racc. pag. I-6191, punto 28). La Corte considera poi che, sebbene allo stato attuale del diritto comunitario le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri.

In secondo luogo, la Corte ricorda che, per costante giurisprudenza, il divieto di discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica. A tale proposito, la Corte osserva che, in forza delle disposizioni nazionali controverse, le persone che possiedono, oltre alla cittadinanza belga, quella di un altro Stato membro, sono, di regola, trattate allo stesso modo delle persone che hanno soltanto la cittadinanza belga. Tuttavia, per la Corte, queste due categorie di persone non si trovano in situazioni identiche. Essa evidenzia infatti che «[c]ontrariamente alle persone che posseggono unicamente la cittadinanza belga, i cittadini belgi che abbiano anche la cittadinanza spagnola portano cognomi diversi sotto il profilo dei due sistemi giuridici interessati» (punto 35). D'altronde, la Corte rileva che, nel caso di specie, i figli di cui trattasi si vedevano negato il diritto di portare il cognome risultante dall'applicazione della normativa dello Stato membro che ha determinato il cognome del padre. Ad avviso della Corte, una simile situazione di diversità di cognomi è tale da generare per gli interessati seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato e, per di più, la prassi controversa non può essere giustificata né dal rispetto del principio dell'immutabilità del cognome né dall'obiettivo d'integrazione perseguito.

4.3. La causa C-378/00, *Commissione/Parlamento e Consiglio* (sentenza 21 gennaio 2003, Racc. pag. I-937), ha consentito alla Corte di precisare la sua giurisprudenza in

tema di comitatologia. La Corte è stata investita di un ricorso della Commissione diretto all'annullamento del regolamento n. 1655/2000⁵ in quanto esso assoggetta l'adozione delle misure di attuazione del programma LIFE alla procedura di regolamentazione prevista dall'art. 5 della seconda decisione sulla comitatologia⁶. La Corte si sofferma inizialmente sulla ricevibilità del ricorso affermando, per analogia con la sentenza 12 luglio 1979, *Italia/Consiglio* (causa 166/78, Racc. pag. I-2575, punto 6), che l'esercizio del diritto della Commissione di contestare la legittimità di qualsiasi atto non è condizionato dalla posizione assunta dalla Commissione in occasione della procedura di adozione dell'atto in questione.

Nel merito, la Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 202 CE, sulla base del quale è stata adottata la seconda decisione sulla comitatologia, il Consiglio è legittimato a stabilire principi e norme cui devono rispondere le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e aggiunge che «il settore dei principi e delle norme che il Consiglio è legittimato a fissare in materia non è limitato dall'art. 202 CE alla definizione delle diverse procedure cui può essere subordinato l'esercizio da parte della Commissione delle competenze di esecuzione che le sono conferite» (punto 41), poiché tali principi e norme possono anche vertere sulle modalità di scelta fra tali diverse procedure. Al riguardo, la Corte precisa che la seconda decisione sulla comitatologia non ha inteso conferire carattere vincolante ai criteri di cui all'art. 2, che sono alla base della scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione. Tuttavia, tale disposizione produce l'effetto giuridico di obbligare il legislatore comunitario a motivare la sua scelta quando decide di discostarsi, nella scelta di una procedura di comitato, dai criteri di cui al detto art. 2. Nel caso di specie, la Corte giudica che una dichiarazione del Consiglio rilasciata in occasione dell'adozione del regolamento controverso non può essere presa in considerazione per valutare se il regolamento n. 1655/2000 soddisfi l'obbligo di motivazione, poiché una dichiarazione rilasciata dal solo Consiglio non può comunque servire a motivare un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio. Inoltre, la Corte rileva che un'indicazione, che equivale ad un semplice rinvio alla norma comunitaria vigente, non può costituire una motivazione sufficiente.

4.4. Nella causa C-11/00, *Commissione/Banca centrale europea* (sentenza 10 luglio 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte annulla una decisione della Banca centrale europea che stabiliva che le indagini amministrative interne alla BCE nel settore della lotta contro la frode sono di esclusiva competenza della Direzione Revisione interna⁷, escludendo così sia i poteri di indagine conferiti all'OLAF dal regolamento n. 1073/1999⁸ sia l'applicabilità del detto regolamento alla BCE.

⁵ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1655, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192, pag. 1).

⁶ Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

⁷ Decisione della Banca centrale europea 7 ottobre 1999, BCE/1999/5, relativa alla prevenzione delle frodi (GU L 291, pag. 36).

⁸ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

Per giungere a tale conclusione, la Corte afferma, in primo luogo, che il regolamento n. 1073/1999, il cui art. 1, n. 3, prevede che esso si applichi «[a]lle istituzioni, [a]gli organi e [a]gli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi» riguarda anche la BCE, indipendentemente dalla questione se tale circostanza sia o meno in grado di inficiare la legittimità del detto regolamento.

In secondo luogo, la Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE nei confronti del regolamento n. 1073/1999. La Corte respinge segnatamente il primo motivo tratto dal difetto di fondamento giuridico del regolamento controverso, affermando che l'espressione «interessi finanziari della Comunità», riportata all'art. 280 CE, «deve essere interpretata nel senso che comprende non solo le entrate e le spese rientranti nel bilancio comunitario, ma, in linea di principio, anche quelle appartenenti al bilancio di altri organi o organismi istituiti dal Trattato CE» (punto 89) e che, di conseguenza, essa riguarda altresì le risorse e le spese della BCE. Quanto all'argomento tratto dalle asserite lesioni che il regolamento cagionerebbe all'indipendenza della BCE, la Corte rileva che «né la circostanza che l'OLAF sia stato istituito dalla Commissione e sia integrato nelle strutture amministrative e di bilancio di quest'ultima alle condizioni previste dalla decisione 1999/352, né il fatto che un tale organo esterno alla BCE abbia ricevuto dal legislatore comunitario poteri d'indagine alle condizioni previste dal regolamento n. 1073/1999 sono in grado, in quanto tali, di ledere l'indipendenza della BCE»⁹ (punto 138), e che «il regime di indagine istituito dal regolamento n. 1073/1999 mira specificamente a permettere la verifica di sospetti relativi a fatti di frode, di corruzione o ad altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità europea, senza essere affatto simile a forme di controllo che, come il controllo finanziario, possono presentare un carattere sistematico» (punto 141). La Corte rileva infine che, adottando il regolamento controverso, il legislatore non ha violato il principio di proporzionalità poiché, facendo uso del suo ampio potere discrezionale in materia, esso ha potuto legittimamente considerare che era necessario instaurare un meccanismo di controllo nel contempo centralizzato all'interno di uno stesso organo, specializzato, nonché esercitato in modo indipendente e uniforme rispetto alle dette istituzioni, organi e organismi.

In conclusione, la Corte dichiara che la decisione della BCE è incompatibile con il detto regolamento in quanto diretta ad istituire un regime in tema di prevenzione delle frodi distinto ed esclusivo rispetto a quello previsto dal regolamento n. 1073/1999.

Occorre inoltre segnalare che nella causa C-15/00, *Commissione/Banca europea per gli investimenti* (sentenza 10 luglio 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta) la Corte ha statuito che l'ambito di applicazione dei regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999¹⁰ si estende anche alla BEI. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione del comitato direttivo della BEI 10 novembre 1999 concernente la cooperazione con l'OLAF, che escludeva l'applicazione dei detti regolamenti e istituiva un regime di lotta contro la frode distinto e proprio alla BEI.

⁹ Decisione 28 aprile 1999, 1999/352/CE, CECA, Euratom, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 20).

¹⁰ Regolamento (Euratom) del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1074, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 8).

4.5. Nella causa C-41/00 P, *Interporc/Commissione* (sentenza 6 marzo 2003, Racc. pag. I-2125), la Corte respinge un ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva parzialmente rigettato il ricorso dell'Interporc diretto all'annullamento della decisione della Commissione che le negava il diritto di accesso a taluni documenti detenuti da questa istituzione, ma di cui essa non era autore (sentenza 7 dicembre 1999, causa T-92/98, *Interporc/Commissione*, Racc. pag. II-3521). Il diniego della Commissione si fondava, in particolare, sulla regola dell'autore, come prevista dal codice di condotta adottato da tale istituzione¹¹. Tale regola stabilisce che quando un documento in possesso di un'istituzione non è stato redatto da questa, le richieste di accesso devono essere indirizzate direttamente all'autore del documento.

Innanzitutto la Corte respinge un motivo della ricorrente tratto dalla nullità della regola dell'autore e vertente sul fatto che la detta regola violerebbe il principio di trasparenza come principio di diritto di rango superiore. In proposito, la Corte afferma che il Tribunale ha correttamente dichiarato, in applicazione della precedente giurisprudenza della Corte (sentenza 30 aprile 1996, causa C-58/94, *Paesi Bassi/Consiglio*, Racc. pag. I-2169, punto 37), che «in assenza di una regolamentazione generale sul diritto d'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie emanata dal legislatore comunitario, dette istituzioni devono adottare i provvedimenti aventi ad oggetto il disbrigo di richieste del genere in forza dei loro poteri di organizzazione interna, che le legittimano ad adottare provvedimenti adeguati a garantire il loro funzionamento interno nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione» (punto 40) e che «finché non esiste un principio giuridico di rango superiore che stabilisca che la Commissione non era legittimata, con la decisione 94/90, ad escludere dall'ambito di applicazione del codice di condotta i documenti di cui non è l'autore, la regola dell'autore può essere applicata» (punto 41).

Nel prosieguo, la Corte ricorda la sua giurisprudenza in virtù della quale «[l']obiettivo perseguito dalla decisione 94/90, oltre a consistere nell'assicurare il funzionamento interno della Commissione nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione, è di prevedere a favore del pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti in possesso della Commissione, cosicché qualsiasi eccezione a tale diritto dev'essere interpretata ed applicata restrittivamente» (punto 48; v. sentenza 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, *Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione*, Racc. pag. I-1, punto 27). Essa ne trae la conclusione che «ai sensi del codice di condotta adottato con la decisione 94/90, un'interpretazione e un'applicazione rigorose della regola dell'autore implicano che la Commissione deve verificare l'origine del documento e precisare all'interessato l'identità del suo autore affinché l'interessato medesimo possa presentare a quest'ultimo una domanda di accesso» (punto 49).

4.6. La causa C-213/01 P, *T. Port/Commissione* (sentenza della Corte 6 marzo 2003, Racc. pag. I-2319), ha consentito alla Corte di precisare la portata della tutela giurisdizionale provvisoria che i giudici nazionali possono concedere ai privati. Nel caso di specie, un'impresa di importazione di frutta e verdura aveva proposto un ricorso di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (sentenza 20 marzo 2001, causa T-52/99, *T.Port/Commissione*, Racc. pag. II-981) che stabiliva che essa non poteva chiedere che venisse preso in considerazione, nel determinare il suo quantitativo di

¹¹ Decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).

riferimento, il quantitativo di banane che un'ordinanza di un giudice nazionale l'autorizzava a mettere in libera pratica dietro pagamento di dazi doganali pari a ECU 75 per tonnellata.

Anzitutto, la Corte dichiara che provvedimenti provvisori adottati nel procedimento sommario sono concessi solo in attesa della decisione definitiva che deve intervenire nella causa principale, senza pregiudicare quest'ultima, e che, inoltre, essi possono essere oggetto di contestazione ed essere annullati o modificati in attesa di tale decisione. Essa ne deduce che i dazi doganali fissati provvisoriamente nell'ambito di procedimenti sommari non sono necessariamente i dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione e di cui gli operatori devono dimostrare il pagamento al fine di attestare l'importazione effettiva dei quantitativi di banane che desiderano vedere inclusi nel calcolo del quantitativo di riferimento. Al riguardo la Corte sottolinea che «la tutela giurisdizionale provvisoria che i giudici nazionali sono autorizzati a concedere ai privati secondo la giurisprudenza della Corte non può avere l'effetto di creare un contesto di fatto definitivo che non può più essere rimesso successivamente in discussione» (punto 21).

4.7. Con la sentenza 11 settembre 2003 (causa C-211/01, *Commissione/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta) la Corte annulla le decisioni 2001/265¹² e 2001/266¹³ relative ad accordi tra la Comunità europea, da una parte, e, rispettivamente, la Bulgaria e l'Ungheria, dall'altra, con cui si stabiliscono talune condizioni relative al trasporto di merci su strada e alla promozione del trasporto combinato. Poiché i detti accordi contenevano alcune disposizioni vertenti sul divieto di discriminazione nel settore della tassazione dei veicoli stradali, essi erano stati conclusi sul fondamento degli artt. 71 CE e 93 CE. Tuttavia, la Corte dichiara che l'aspetto relativo all'armonizzazione delle normative fiscali presentava, con riferimento allo scopo e al contenuto di tali accordi, carattere solo secondario e indiretto rispetto all'obiettivo di politica dei trasporti e, pertanto, constata che «il Consiglio avrebbe dovuto prendere come fondamento normativo delle decisioni impugnate esclusivamente l'art. 71 CE in combinato con l'art. 300, n. 3, CE» (punto 50). Quindi la Corte annulla le decisioni controverse, pur precisando che i loro effetti sono mantenuti fino all'adozione di nuovi provvedimenti.

4.8. Nella causa C-472/00 P, *Commissione/Fresh Marine Company* (sentenza 10 luglio 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla Corte è stato sottoposto un ricorso d'impugnazione avverso una decisione del Tribunale (sentenza 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Racc. pag. II-3331) che accertava un illecito che faceva sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea. Nel caso di specie la Commissione, dopo aver inizialmente esentato dai dazi antidumping e compensativi definitivi una società norvegese accettando il suo impegno di rispettare un prezzo minimo, ha imposto in seguito alla stessa società dazi provvisori in quanto l'esame della relazione inviata da quest'ultima la induceva a ritenere che l'impegno non fosse

¹² Decisione del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/265/CE, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108, pag. 4).

¹³ Decisione del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/266/CE, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108, pag. 27).

stato rispettato. Contestando alla Commissione di aver alterato la relazione, la società ne ha inviata una versione rivista, sulla base della quale la Commissione ha ritenuto di non aver più motivo di credere alla violazione del detto impegno.

Per quanto riguarda l'analisi delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché sorga il diritto al risarcimento, la Corte ricorda che il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall'istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale e precisa che la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente.

In seguito la Corte esamina i limiti ai quali era soggetto, nella specie, il potere discrezionale della Commissione. In tal sede, essa constata che i dazi antidumping e compensativi provvisori contro la *Fresh Marine* sono stati istituiti sulla base, rispettivamente, degli artt. 8, n. 10, del regolamento antidumping di base n. 384/96¹⁴ e 13, n. 10, del regolamento n. 2026/97¹⁵, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. Ora, tali disposizioni, pur riconoscendo alla Commissione il potere di istituire i detti dazi, esigono che sussistano dei motivi per ritenere che l'impegno di rispettare un prezzo minimo sia stato violato e che la decisione di istituire dazi di tal genere sia adottata sulla base delle migliori informazioni disponibili. La Corte conclude pertanto che la Commissione adotta un comportamento che dev'essere considerato quale violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto comunitario, integrando uno dei requisiti per il sorgere della responsabilità della Comunità, quando istituisce dazi di questo tipo basandosi unicamente sull'analisi di una relazione proveniente dalla società esportatrice in questione che induce a ritenere che la detta società avesse osservato l'impegno assunto di rispettare un prezzo minimo, relazione che peraltro la Commissione ha modificato di propria iniziativa senza curarsi di indagare presso la società circa la possibile incidenza del proprio unilaterale intervento sull'attendibilità delle informazioni che quest'ultima ha fornito.

4.9. La pronuncia nella causa C-224/01, *Köbler/Repubblica d'Austria* (sentenza 30 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), riguarda il caso di un cittadino tedesco che, avendo lavorato come professore titolare presso un'università austriaca per dieci anni e avendo chiesto la concessione dell'indennità speciale normalmente attribuita ai professori con un'esperienza di quindici anni maturata esclusivamente nelle università austriache, faceva valere che, se fosse stata presa in considerazione la durata del suo servizio nelle università di altri Stati membri, egli avrebbe posseduto l'anzianità di servizio richiesta. Il giudice amministrativo austriaco, dopo avere sollevato una questione pregiudiziale in tema, è venuto a conoscenza della sentenza *Schöningh-Kougebetopoulou* (sentenza 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Racc. pag. I-47) in virtù della quale le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori

¹⁴ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).

ostano alla clausola di un contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, che preveda, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Il giudice amministrativo ha quindi ritirato la questione pregiudiziale e, senza sottoporre alla Corte una nuova questione, ha confermato la fondatezza del rifiuto opposto all'interessato, considerando che l'indennità speciale costituiva un premio di fedeltà che giustificava una deroga alle disposizioni di diritto comunitario relative alla libera circolazione dei lavoratori. Il cittadino tedesco ha quindi presentato un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice del rinvio per violazione del diritto comunitario.

Interpellata in via pregiudiziale, la Corte riconosce l'applicabilità del principio, sancito in particolare nella sentenza 5 marzo 1996, *Brasserie du Pêcheur e Factortame* (cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029), secondo cui gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Per quanto attiene alla seconda condizione, la Corte precisa che per determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché essa deriva da una decisione di un organo giurisdizionale, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Essa aggiunge infine che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento.

Benché l'esame dei criteri summenzionati debba, in linea di principio, essere effettuato dai giudici nazionali, nel caso di specie la Corte ritiene tuttavia di possedere tutti gli elementi per stabilire se sono presenti le condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità dello Stato membro. Quanto all'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata, essa ritiene che una violazione del diritto comunitario non abbia il carattere manifesto richiesto affinché sussista, in forza del diritto comunitario, la responsabilità di uno Stato membro a causa di una decisione di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado quando, da una parte, il diritto comunitario non disciplina esplicitamente il punto di diritto controverso, la questione non trova una soluzione nemmeno nella giurisprudenza della Corte e tale soluzione non è ovvia e, dall'altra, la detta violazione non ha carattere intenzionale, ma risulta da un'erronea interpretazione di una sentenza della Corte.

5. In tema di *libera circolazione delle merci*, le sentenze della Corte da rilevare riguardano la portata della tutela della denominazione «cioccolato» (5.1), la portata della nozione di modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza *Keck e Mithouard* (5.2), la tutela delle denominazioni d'origine protette (5.3), una manifestazione che ha causato il blocco di una importante via di comunicazione in Austria (5.4), la tassa di immatricolazione applicata ad autoveicoli usati importati in Danimarca (5.5), il divieto di vendita di medicinali in Germania via Internet da un altro Stato membro (5.6) e la mancata trasposizione di talune direttive a Gibilterra (5.7).

5.1. In due sentenze che concludevano un procedimento di accertamento di un inadempimento, pronunciate il 16 gennaio 2003 (cause C-12/00, *Commissione/Spagna*, Racc. pag. I-459, e C-14/00, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-513), la Corte ha esaminato la compatibilità con il principio della libera circolazione delle merci delle normative spagnole ed italiane che vietano che prodotti di cacao e/o di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, legalmente fabbricati negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali materie, possano essere commercializzati con la denominazione di «cioccolato» utilizzata nello Stato d'origine, e che impongono la denominazione «surrogato di cioccolato» per la loro commercializzazione.

In entrambe le cause la Corte valuta anzitutto se la portata dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 73/241¹⁶ sia totale. Applicando la propria giurisprudenza precedente (in particolare le sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, *Germania/Commissione*, Racc. pag. I-6857, e 14 giugno 2001, causa C-191/99, *Kvaerner*, Racc. pag. I-4447), essa dichiara che la direttiva 73/241 non era diretta a disciplinare definitivamente il problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato. Infatti, alla luce tanto del testo quanto della ratio della direttiva, emerge che essa stabilisce una norma comune, cioè il divieto di aggiungere al cioccolato sostanze grasse non provenienti esclusivamente dal latte, e instaura la libertà di circolazione per i prodotti conformi a tale norma, pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di prevedere norme nazionali che autorizzano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel loro territorio.

Quanto all'applicabilità dell'art. 28 CE al divieto stabilito dalle normative controverse, la Corte sostiene che i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse non autorizzate dalla norma comune, ma la cui fabbricazione e commercializzazione con la denominazione «cioccolato» sono consentite in taluni Stati membri, non possono essere privati del beneficio della libera circolazione delle merci per il solo fatto che altri Stati membri impongono nel loro territorio la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato secondo la norma della direttiva (sentenze 12 ottobre 2000, causa C-3/99, *Ruwet*, Racc. pag. I-8749; 11 luglio 1974, causa 8/74, *Dassonville*, Racc. pag. 837, e 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe-Zentral*, detta «*Cassis de Dijon*» Racc. pag. 649). Nella causa C-12/00 la Corte fa riferimento alla sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, *Keck e Mithouard* (Racc. pag. I-6097), e alla sentenza 6 luglio 1995, causa C-470/93, *Mars* (Racc. pag. I-1923), al fine di respingere l'obiezione del governo spagnolo secondo cui la sua normativa nazionale rappresenta una modalità di vendita. Infatti, i requisiti in questione, attinenti all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti in esame, non rientrano in tale eccezione prevista dalla sentenza *Keck e Mithouard*. Nella causa C-14/00 la Corte respinge poi, sulla scorta delle sentenze 18 febbraio 1987, causa 98/86, *Mathot* (Racc. pag. 809), e 5 dicembre 2000, causa C-448/98, *Guimont* (Racc. pag. I-10663), l'argomento secondo cui l'applicazione dell'art. 30 del Trattato condurrebbe ad una discriminazione a svantaggio dei produttori nazionali.

¹⁶ Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 228, pag. 23).

Quanto alla compatibilità delle normative contestate con l'art. 30 del Trattato, la Corte osserva che esse sono atte ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri (sentenze 26 novembre 1985, causa 182/84, *Miro*, Racc. pag. 3731; 14 luglio 1988, causa 298/87, *Smanor*, Racc. pag. 4489; 22 settembre 1988, causa 286/86, *Deserbais*, Racc. pag. 4907, e *Guimont*, citata). Esse costringono infatti gli operatori interessati a confezionare tali prodotti in maniera diversa a seconda del luogo della loro commercializzazione, sopportando spese supplementari, e producono un'influenza negativa sul modo in cui i prodotti sono percepiti dal consumatore. Peraltro, l'inserimento nell'etichetta di un'indicazione neutra ed obiettiva che informi i consumatori della presenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sarebbe sufficiente a garantire un'informazione corretta dei consumatori. La Corte ne deduce che l'obbligo di modificare la denominazione di vendita di tali prodotti non è necessario per soddisfare l'esigenza attinente alla tutela dei consumatori e che le normative in questione sono incompatibili con l'art. 30 del Trattato.

5.2. Nella sentenza *Morellato* del 18 settembre 2003 (causa C-416/00, non ancora pubblicata nella Raccolta) la Corte ha preso posizione in merito alla compatibilità con gli artt. 28 CE e 30 CE della normativa italiana che vieta la vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, importato da un altro Stato membro dove viene legalmente prodotto, se tale pane non viene previamente confezionato da parte del rivenditore. Nell'ambito della sua disamina la Corte ha anzitutto dovuto decidere se tali condizioni costituiscono «modalità di vendita» che non sono idonee, seconda la sentenza *Keck e Mithouard*, ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri. A tale riguardo essa ha ricordato che, secondo quest'ultima sentenza, la necessità di modificare la confezione o l'etichettatura dei prodotti importati esclude che si possa parlare di modalità di vendita. Di conseguenza, una normativa nazionale che vieta che un prodotto legalmente fabbricato e messo in commercio in un altro Stato membro venga messo in vendita nel territorio nazionale senza essere stato oggetto di un nuovo specifico confezionamento che soddisfi i requisiti di tale normativa non può essere considerata relativa ad una tale modalità di vendita. Tuttavia la Corte dichiara che, nel caso di specie, il previo confezionamento previsto dalla normativa controversa non richiede un adattamento del prodotto, poiché esso riguarda solo la messa in commercio del pane risultante dalla cottura finale del pane precotto. Pertanto tale confezionamento esula, in linea di principio, dall'ambito di applicazione dell'art. 28 CE, a condizione che non costituisca, in realtà, una discriminazione nei confronti dei prodotti importati. Se così fosse, in assenza di qualsiasi elemento che possa fondare un rischio per la salute, sarebbe impossibile giustificare tale ostacolo in base alla deroga autorizzata dall'art. 30 CE al fine di garantire la tutela della salute e della vita delle persone.

5.3. In due sentenze pronunciate il 20 maggio 2003 nella causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma* (Racc. pag. I-5121), e nella causa C-469/00, *Ravil/Bellon e Biraghi – «Grana Padano»* (Racc. pag. I-5053) la Corte ha avuto occasione di sviluppare la sua giurisprudenza in materia di tutela accordata alle denominazioni di origine protette (in prosieguo: le «DOP»), di prodotti agricoli e alimentari in forza dei

regolamenti nn. 2081/92¹⁷ e 1107/96¹⁸, esprimendosi in merito alla conformità all'art. 29 CE di talune condizioni di trattamento di tali prodotti. Erano in questione la conformità all'art. 29 CE di una condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto che beneficia della DOP «Prosciutto di Parma», nella prima causa, e quella vertente sulla condizione relativa all'effettuazione delle operazioni di grattugia nella zona di produzione del prodotto titolare della DOP «Grana Padano», nella seconda.

In entrambe le cause, la Corte dichiara che l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92 subordina il beneficio di una DOP alla conformità del prodotto a un disciplinare, che tale disciplinare contiene la definizione dettagliata del prodotto protetto e determina l'estensione sia degli obblighi da rispettare ai fini dell'uso della DOP, sia del diritto protetto nei confronti dei terzi. Essa conclude che il regolamento n. 2081/92 non si oppone a che l'uso di una DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento, le operazioni di grattugia e il confezionamento del prodotto, qualora tali condizioni siano previste nel disciplinare.

Per quanto riguarda la conformità di tali condizioni all'art. 29 CE, la Corte ha seguito la sua giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze 23 maggio 2000, *Sydhavnens Sten & Grus* (causa C-209/98, Racc. pag. I-3743); 25 giugno 1997, *Kieffer e Thill* (causa C-114/96, Racc. pag. I-3629), e 13 settembre 2001, *Schwarzkopf* (causa C-169/99, Racc. pag. I-5901), per ricordare, in un primo tempo, che l'art. 29 CE vieta tutti i provvedimenti che hanno l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato. Pertanto, la condizione che le operazioni di affettamento, di grattugia e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE.

In un secondo tempo, la Corte osserva che le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. Esse sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. La condizione dell'affettamento, delle operazioni di grattugia e di confezionamento nella zona di produzione mira, in particolare, a consentire ai beneficiari della denominazione d'origine di conservare il controllo di una delle presentazioni del prodotto sul mercato e, in tal modo, di salvaguardare meglio la sua qualità e la sua autenticità e, di conseguenza, la reputazione della denominazione d'origine. Dato che il prosciutto di Parma e il «Grana Padano» sono consumati in larga misura, rispettivamente, affettato e grattugiato, l'affettamento, le operazioni di grattugia e di confezionamento rappresentano operazioni importanti, mentre controlli effettuati al di fuori della zona di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità e all'autenticità del prodotto. Pertanto, la condizione relativa all'effettuazione delle

¹⁷ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1).

operazioni di grattugia e di confezionamento nella zona di produzione può essere considerata giustificata. La Corte conclude che l'art. 29 CE non osta a tale condizione.

In terzo luogo, tuttavia, la Corte considera che il principio di certezza del diritto richiede che le condizioni di cui trattasi siano portate a conoscenza dei terzi mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria, pubblicità che avrebbe potuto essere realizzata mediante la menzione di questa condizione nel regolamento n. 1107/96. In mancanza, esse non potrebbero essere fatte valere nei loro confronti dinanzi a un giudice nazionale. Nella sentenza *Grana Padano*, tuttavia, la Corte precisa che il principio di certezza del diritto non esclude che questa condizione sia considerata dal giudice nazionale opponibile ad operatori che abbiano avviato un'attività di grattugiatura e di confezionamento del prodotto nel corso del periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 1107/96, qualora questo giudice ritenga che, nel corso di tale periodo, la condizione controversa fosse applicabile nel suo ordinamento giuridico in virtù di una convenzione bilaterale¹⁹ opponibile ai soggetti interessati in forza delle norme nazionali in materia di pubblicità.

5.4. Sempre in materia di libera circolazione delle merci, la sentenza pronunciata il 12 giugno 2003, causa C-112/00, *Schmidberger/Austria* (non ancora pubblicata nella Raccolta), completa e precisa le soluzioni accolte dalla Corte il 9 dicembre 1997 (causa C-265/95, *Commissione/Francia*, c.d. «*guerra della fragola*», Racc. pag. I-6959). La Corte ricorda, innanzi tutto, che il fatto che le autorità competenti di uno Stato membro non abbiano vietato una manifestazione che ha comportato il blocco totale, per quasi 30 ore ininterrotte, di una via di comunicazione importante è tale da limitare il commercio intracomunitario delle merci e deve pertanto essere considerato una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa incompatibile in linea di principio con gli obblighi risultanti dagli artt. 28 CE e 29 CE, letti in combinato disposto con l'art. 10 CE, a meno che tale mancato divieto possa risultare obiettivamente giustificato. Per accertare l'esistenza di una tale giustificazione oggettiva nel caso di specie, la Corte tiene conto dell'obiettivo perseguito dalle autorità austriache al momento dell'autorizzazione della manifestazione controversa e constata che si trattava di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei manifestanti in materia di libertà di espressione e di libertà di riunione, garantiti dalla CEDU nonché dalla Costituzione austriaca. Dato che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza, la loro tutela costituisce, a suo avviso, un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle merci.

A parere della Corte, la conformità della situazione di fatto sottoposta all'esame del giudice del rinvio ai diritti fondamentali solleva il problema della necessaria conciliazione tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali nella Comunità con quelle derivanti da una libertà fondamentale sancita dal Trattato e, in particolare, della portata rispettiva delle libertà di espressione e di riunione, da una parte, e quella della libera circolazione delle merci, dall'altra, dato che entrambe possono subire restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale. Nel valutare la proporzionalità delle restrizioni apportate agli scambi intracomunitari alla luce del fine legittimo perseguito,

¹⁹ Conclusa tra l'Italia e la Francia il 28 aprile 1964 per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti.

vale a dire la tutela dei diritti fondamentali, la Corte rileva talune differenze di fatto tra la causa *Schmidberger* e la citata causa *Commissione/Francia*, in cui la Corte aveva dichiarato che la Francia era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 28 CE, in combinato disposto con l'art. 10 CE, e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di privati, quali intercettazione di camion che trasportano merci, distruzione del loro carico, violenze contro i conducenti e altre intimidazioni, non ostacolassero la libera circolazione degli ortofrutticoli. La Corte afferma che, contrariamente a quanto accade nella causa appena citata, nella causa in esame la manifestazione controversa ha avuto luogo a seguito di una autorizzazione, che l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causato da tale manifestazione ha avuto una portata limitata, che la manifestazione pubblica controversa non mirava a impedire gli scambi di merci aventi una natura o un'origine particolare, che le autorità competenti avevano adottato varie misure di assistenza e di accompagnamento al fine di limitare, per quanto possibile, le perturbazioni della circolazione stradale, che l'azione isolata di cui si tratta non aveva prodotto un clima generale di insicurezza che abbia avuto un effetto dissuasivo sulle correnti di scambi intracomunitari nel loro complesso e che, infine, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in materia, le competenti autorità nazionali hanno potuto ritenere che un divieto puro e semplice della manifestazione controversa avrebbe rappresentato un'inaccettabile interferenza nei diritti fondamentali dei manifestanti di riunirsi e di esprimere pacificamente la loro opinione in pubblico. Quanto all'imposizione di condizioni più rigide riguardo al luogo e alla durata della manifestazione, essa avrebbe potuto essere percepita come una restrizione eccessiva tale da privare l'azione di una parte sostanziale della sua portata. Infatti, secondo la Corte, anche se è vero che un'azione di questo tipo comporta normalmente taluni inconvenienti per le persone che non vi partecipano, tuttavia essi possono essere in linea di principio tollerati, dal momento che l'obiettivo perseguito è essenzialmente quello di esprimere pubblicamente un'opinione in conformità alla legge. La Corte ne conclude che il fatto che le autorità austriache non abbiano vietato una manifestazione nelle dette circostanze non è incompatibile con gli artt. 28 CE e 29 CE letti in combinato disposto con l'art. 10 CE.

5.5. Nella sentenza pronunciata il 17 giugno 2003 nella causa C-383/01, *De Danske Bilimportører* (Racc. pag. I-6065), la Corte ha valutato, in seguito alla propria sentenza 11 dicembre 1990, *Commissione/Danimarca* (causa C-47/88, Racc. pag. I-4509), vertente sulla tassa di immatricolazione relativa agli autoveicoli usati importati, se la tassa, di importo molto elevato, che grava in Danimarca sull'immatricolazione di veicoli nuovi costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 28, eventualmente giustificata ai sensi dell'art. 30 CE. La Corte esclude tale ipotesi. Essa richiama innanzi tutto la sua giurisprudenza *Nygård* (sentenza 23 aprile 2002, causa C-234/99, Racc. pag. I-3657, punto 17), secondo la quale le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente. Essa dichiara poi che la tassa controversa presenta palesemente carattere fiscale in quanto riscossa non a causa dell'attraversamento della frontiera dello Stato membro che l'ha introdotta, bensì in occasione della prima immatricolazione dell'autovettura nel territorio di tale Stato e va pertanto esaminata alla luce dell'art. 90 CE. Al riguardo, la Corte rileva come, conformemente alla sentenza *Commissione/Francia* (3 febbraio 1981, causa 90/79, Racc. pag. 283, punto 14), non assuma rilevanza il fatto che la tassa gravi unicamente sulle autovetture nuove importate, data la mancanza di una produzione

nazionale. Essa ricorda inoltre che, alla luce della citata sentenza *Commissione/Danimarca*, l'art. 90 CE non può essere invocato nei confronti di tributi interni che colpiscono prodotti importati in mancanza di produzione nazionale simile o concorrente e che esso non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli Stati membri potrebbero stabilire per determinati prodotti in mancanza di ogni effetto discriminatorio o protezionistico, concludendo che la tassa controversa non è soggetta ai divieti sanciti dall'art. 90 CE. La Corte afferma infine che nella fattispecie non trova applicazione la riserva da essa espressa nella citata sentenza *Commissione/Danimarca* secondo la quale l'importo di una siffatta tassa non può essere fissato ad un livello tale da compromettere la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune. Dai dati messi a sua disposizione non emerge infatti assolutamente che la libera circolazione di tale genere di merci tra la Danimarca e gli altri Stati membri risulti compromessa. Essa conclude che la tassa di immatricolazione danese non ha perso la propria connotazione di tributo interno, ai sensi dell'art. 90 CE, e non va considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE.

5.6. Nella sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003, *Deutscher Apothekerverband/0800 DocMorris e Jacques Waterval* (causa C-322/01, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte valuta la compatibilità con gli artt. 28 CE e seguenti del divieto di importare e di vendere al dettaglio medicinali acquistati per corrispondenza o via Internet presso farmacie di altri Stati membri, la questione se il sito Internet di una tale farmacia e la descrizione dei medicinali che esso contiene costituiscano una pubblicità di medicinali vietata da una normativa nazionale, nel caso di specie la normativa tedesca, nonché i rapporti di quest'ultima con gli artt. 28 CE e 30 CE.

Per quanto riguarda i medicinali soggetti ad autorizzazione in conformità delle disposizioni della direttiva 65/65²⁰, ma che non l'hanno ottenuta, la Corte considera che il divieto controverso sia conforme a tale direttiva e che non si ponga una questione di incompatibilità con gli artt. 28 CE e 30 CE. Quanto ai medicinali autorizzati, la Corte richiama nuovamente la giurisprudenza tradizionale (sentenze citate «*Cassis de Dijon*», *Keck* e *Mithouard*, nonché la sentenza 26 giugno 1997, causa C-368/95, *Familiapress*, Racc. pag. I-3689), vertente sulla rilevanza dell'effetto, attuale o potenziale, di un provvedimento sul commercio intracomunitario per valutare la sua compatibilità con tali disposizioni. Per quanto attiene, segnatamente, alla condizione stabilita dalla giurisprudenza *Keck* affinché una normativa sulle modalità di vendita non costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, condizione relativa al fatto che essa deve incidere in eguale misura, sotto il profilo giuridico e sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri, la Corte dichiara che essa non è soddisfatta. Infatti, il divieto controverso arreca un pregiudizio più significativo alle farmacie situate fuori della Germania che a quelle situate nel territorio tedesco. Anche se rispetto a queste ultime è difficilmente contestabile che tale divieto le privi di un mezzo supplementare o alternativo di raggiungere il mercato tedesco dei consumatori finali di medicinali, cionondimeno esse conservano la possibilità di vendere i medicinali nelle loro farmacie. Al contrario, Internet costituisce un mezzo più importante per le farmacie che

²⁰ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. 22, pag. 369).

non sono stabilite nel territorio tedesco per raggiungere direttamente tale mercato. Un divieto che colpisse in misura maggiore le farmacie stabilite al di fuori del territorio tedesco potrebbe essere tale da ostacolare maggiormente l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali. Il divieto in questione costituisce pertanto una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE.

In secondo luogo, relativamente alla giustificazione del divieto alla luce dell'art. 30 CE, la Corte considera argomenti plausibili solamente quelli vertenti sulla necessità di fornire una consulenza personalizzata al cliente e di assicurare la tutela del medesimo al momento della consegna dei medicinali, nonché la necessità di controllare l'autenticità delle ricette mediche e di garantire un approvvigionamento in medicinali esteso e adeguato ai bisogni. Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica nessuno di tali motivi può validamente giustificare il divieto assoluto della loro vendita per corrispondenza, dato che la farmacia «virtuale» garantisce un livello identico o superiore di servizi ai clienti rispetto alle farmacie tradizionali. Al contrario, per i medicinali soggetti a prescrizione medica, un simile controllo potrebbe essere giustificato, tenuto conto dei maggiori rischi che possono presentare tali medicinali e del sistema di prezzi loro applicabile, che è parte integrante del sistema sanitario tedesco. La necessità di poter verificare in modo efficace e responsabile l'autenticità delle ricette compilate dai medici e di assicurare in tal modo la consegna del medicinale sia al cliente stesso sia ad una persona incaricata da quest'ultimo di ritirarlo sarebbe tale da giustificare un divieto di vendita per corrispondenza. L'art. 30 CE può pertanto essere invocato per giustificare un tale divieto. Le stesse considerazioni valgono per quanto attiene all'importazione di medicinali in uno Stato membro in cui essi sono autorizzati, anche nel caso in cui una farmacia stabilita in un altro Stato membro li abbia precedentemente acquistati presso grossisti stabiliti in tale Stato membro di importazione.

Per quanto riguarda la compatibilità con il diritto comunitario dei divieti di pubblicità per i medicinali venduti per corrispondenza, la sentenza dichiara che tali divieti non sono giustificabili per i medicinali che, benché la loro consegna sia riservata alle farmacie, non sono soggetti a prescrizione medica.

5.7. Occorre infine segnalare la causa C-30/01, *Commissione/Regno Unito* (sentenza 23 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), che riguardava un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito diretto a far dichiarare la mancata trasposizione, per quanto riguarda Gibilterra, di talune direttive adottate sulla base degli artt. 94 CE e 95 CE. La Corte, accogliendo gli argomenti del Regno Unito, afferma che «l'esclusione di Gibilterra dal territorio doganale della Comunità comporta che ad essa non si applicano né le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci né quelle del diritto comunitario derivato miranti, relativamente alla libera circolazione delle merci, ad assicurare un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri conformemente agli artt. 94 CE e 95 CE» (punto 59). La Corte aggiunge che, se la mancata applicazione a Gibilterra delle direttive per l'armonizzazione può pregiudicare la coerenza di altre politiche comunitarie, questa circostanza non può indurre a estendere il campo di applicazione territoriale delle dette direttive al di là dei limiti imposti dal Trattato e dall'atto di adesione del Regno Unito.

6. Nel settore della *politica agricola comune*, nell'ambito di questa relazione ci soffermeremo su quattro sentenze.

Per quanto riguarda la polizia sanitaria e le misure di emergenza contro l'encefalopatia spongiforme bovina, nella causa C-393/01, *Commissione/Francia* (sentenza 22 maggio 2003, Racc. pag. I-5405), la Corte annulla la decisione della Commissione 2001/577²¹, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE. La Corte constata infatti che la Commissione non ha preliminarmente provveduto alle verifiche richieste in modo da garantire una sufficiente certezza nel funzionamento del detto regime applicabile ai prodotti di cui all'art. 11 della decisione 2001/376²² e che, di conseguenza, essa ha violato il combinato disposto degli artt. 21 e 22 della decisione medesima.

La causa C-305/00, *Schulin* (sentenza 10 aprile 2003, Racc. pag. I-3525), ha consentito alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali²³, e 8 del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione prevista dal detto art. 14²⁴. Secondo la Corte, le dette disposizioni non possono essere interpretate nel senso che il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale possa chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore ha utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga a una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.

La causa C-137/00, *Milk Marque e National Farmers' Union* (sentenza 9 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha fornito alla Corte l'occasione di precisare la sua giurisprudenza per quanto riguarda l'applicazione delle regole nazionali sulla concorrenza nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Nella causa principale, una società cooperativa di agricoltori aveva impugnato alcune decisioni delle autorità inglesi competenti in materia di concorrenza sostenendo che tali autorità, dichiarandosi competenti per indagare sulle attività dei soci della cooperativa, nonché proponendo o adottando provvedimenti diretti ad impedire che questi ultimi ottimizzassero il prezzo ottenuto per il latte prodotto, avevano violato diverse disposizioni di diritto comunitario.

²¹ Decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/577/CE (GU L 203, pag. 27).

²² Decisione della Commissione 18 aprile 2001, 2001/376/CE, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica (GU L 132, pag. 17).

²³ Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14).

La Corte, dopo avere affermato che le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza, ricorda che, in conformità ad una giurisprudenza costante (sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, *Walt Wilhelm e a.*, Racc. pag. 1, e 10 luglio 1980, causa 253/78, *Giry e Guerlain*, Racc. pag. 2327), il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Al riguardo essa spiega che tale giurisprudenza può essere trasferita nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari dove, di conseguenza, le autorità nazionali restano competenti in linea di principio ad applicare il loro diritto nazionale.

In seguito la Corte si sofferma sui limiti di tale competenza e, ricordando che l'art. 36 CE accorda il primato agli obiettivi della politica agricola comune su quelli della politica in materia concorrenza, precisa che le misure adottate dalle autorità nazionali non devono generare effetti tali da ostacolare il funzionamento dei meccanismi previsti dalla detta organizzazione comune. Quanto alle misure controverse, la Corte considera che la sola circostanza che i prezzi praticati da una società cooperativa casearia fossero già inferiori al prezzo indicativo del latte prima dell'intervento delle autorità nazionali non basta a rendere illegittimi alla luce del diritto comunitario i provvedimenti da esse adottati nei confronti della detta società cooperativa in applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza. Inoltre, secondo la Corte, provvedimenti del genere non possono compromettere gli obiettivi della politica agricola comune come definiti all'art. 33, n. 1, CE. In ogni caso, la Corte precisa che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza sono tenute ad assicurare il contemperamento richiesto da eventuali contraddizioni tra i vari obiettivi di cui all'art. 33 CE, senza accordare ad uno di essi un'importanza tale da rendere impossibile la realizzazione degli altri.

In secondo luogo, la Corte dichiara che la funzione del prezzo indicativo del latte previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68²⁵, che consiste nella definizione, a livello comunitario, del punto di equilibrio auspicabile tra, da un lato, l'obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e, dall'altro, l'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, non osta a che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza utilizzino questo prezzo indicativo per esaminare il potere sul mercato di un'impresa agricola, confrontando con esso le variazioni dei prezzi reali.

Nel prosieguo, la Corte statuisce che le regole del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non ostano a che, nell'ambito dell'applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza, le autorità di uno Stato membro vietino ad una cooperativa alimentare che occupa una posizione di potere sul mercato di concludere contratti per la trasformazione per suo conto del latte prodotto dai suoi membri, anche con imprese aventi sede in altri Stati membri. Per trarre tale conclusione la Corte ricorda, in primo luogo, che l'art. 28 CE mira a vietare qualsiasi provvedimento statale che possa ostacolare gli scambi intracomunitari, ma che, tuttavia, uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti destinati ad impedire che, grazie alle agevolazioni create in forza del Trattato, taluni dei suoi cittadini non tentino di sottrarsi abusivamente all'applicazione della loro normativa nazionale. Pertanto, ad avviso della Corte,

²⁵ Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).

provvedimenti restrittivi relativi all'esportazione di merci seguita dalla loro reimportazione al fine di evitare l'applicazione di provvedimenti adottati in forza del diritto nazionale della concorrenza non costituiscono misure ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE. In secondo luogo, la Corte afferma che l'art. 29 CE riguarda i provvedimenti nazionali che hanno lo scopo o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno del detto Stato. La Corte osserva che ciò non vale per provvedimenti che mirano a limitare le pratiche anticoncorrenziali di una sola cooperativa agricola e che si applicano indistintamente ai contratti di trasformazione conclusi con imprese aventi sede nel territorio nazionale e a quelli conclusi con imprese aventi sede in altri Stati membri.

Infine, la Corte dichiara che gli artt. 12 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE non ostano all'adozione di provvedimenti quali il divieto di concludere contratti di trasformazione del latte per proprio conto imposti ad una cooperativa alimentare che occupi una posizione di potere sul mercato e che la sfrutti in contrasto col pubblico interesse, quand'anche in altri Stati membri operino importanti cooperative alimentari integrate verticalmente. Infatti, da una parte, se è vero che l'art. 12 CE vieta ad ogni Stato membro di applicare diversamente il proprio diritto nazionale della concorrenza secondo la nazionalità degli interessati, non è meno vero che esso non riguarda le eventuali disparità di trattamento che potrebbero derivare dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità. Il solo fatto che esistono cooperative integrate verticalmente in altri Stati membri non può dimostrare che l'adozione dei detti provvedimenti costituisca una discriminazione in ragione della nazionalità. Dall'altra parte, la Corte considera che l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell'ambito della politica agricola comune, è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza.

Nella causa C-239/01, *Germania/Commissione* (sentenza 30 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte annulla l'art. 5, n. 5, del regolamento n. 690/2001²⁶ nella parte in cui la detta disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del detto regolamento. Per giungere a tale conclusione, la Corte dichiara che, da un lato, la disposizione contestata impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare una parte delle misure di sostegno istituite dal regolamento impugnato e, dall'altro, che il regolamento n. 1258/1999²⁷, in base al quale è stato adottato il regolamento controverso, non contiene alcuna disposizione che autorizzi espressamente la Commissione a derogare al principio, derivante dalla normativa di base, secondo il quale tutte le misure comunitarie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine devono essere finanziate esclusivamente dalla Comunità.

²⁶ Regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (GU L 95, pag. 8).

²⁷ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

7. Nel settore della *libera circolazione dei lavoratori*, la Corte si è dovuta pronunciare in merito a cause inerenti a posti di comandante di navi da pesca che comportano l'esercizio di pubblici poteri (7.1), ad un premio di fedeltà (7.2), all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/98 (7.3), all'accesso ad un impiego pubblico ospedaliero (7.4), ad un cittadino di un paese terzo coniugato con una cittadina britannica (7.5), al cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un impiego a titolo temporaneo (7.6) e all'interpretazione dell'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 (7.7).

7.1. Nelle cause C-47/02, *Anker e a.* (sentenza 30 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta) e C-405/01, *Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española* (sentenza 30 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte era chiamata ad interpretare l'art. 39, n. 4, CE alla luce di disposizioni del diritto tedesco e spagnolo che richiedono la cittadinanza dello Stato di bandiera rispettivamente per l'esercizio delle funzioni di comandante di navi da pesca adibite al piccolo cabotaggio e per quelle di capitano e comandante in seconda di navi mercantili.

Ricordando innanzi tutto che la nozione di pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo citato riguarda gli impieghi che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, la Corte esamina in seguito gli impieghi in causa nella fattispecie.

Essa dichiara che i diritti nazionali in questione conferiscono al loro titolare poteri connessi al mantenimento della sicurezza e all'esercizio di poteri di polizia che vanno oltre il mero sostegno al mantenimento della sicurezza pubblica cui qualsiasi individuo può essere tenuto, nonché attribuzioni in materia notarile e di stato civile, che non si possono motivare solo sulla base delle necessità del comandante di una nave mercantile. In seguito, essa evidenzia che il fatto che i capitani e i comandanti in seconda prestino servizio alle dipendenze di una persona fisica o giuridica di diritto privato di per sé non può escludere l'applicabilità del detto articolo, essendo assodato che, per assolvere missioni pubbliche loro affidate, gli stessi agiscono in qualità di rappresentanti dei pubblici poteri, al servizio degli interessi generali dello Stato di bandiera. Tuttavia, la Corte sottolinea che la portata della deroga alla libera circolazione dei lavoratori per quanto riguarda gli impieghi nella pubblica amministrazione deve essere circoscritta a quanto strettamente necessario alla salvaguardia degli interessi generali dello Stato membro interessato, la quale non può essere messa a repentaglio qualora determinati poteri pubblici vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura in via eccezionale, da parte di cittadini di altri Stati membri. La Corte conclude quindi che l'art. 39, n. 4, CE deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro a riservare ai suoi cittadini gli impieghi in questione solo a condizione che i poteri d'imperio attribuiti ai dipendenti che li svolgono vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non costituiscano una parte molto limitata delle loro attività.

7.2. La causa *Köbler*, già richiamata sopra (v. punto 4.9), fornisce alla Corte l'occasione di interpretare gli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68²⁸, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, alla luce di una normativa di uno Stato membro in virtù della quale esso, in qualità di datore di lavoro, può concedere un'indennità speciale ai professori universitari che hanno svolto questa professione per almeno quindici anni presso un'università di tale Stato membro. La Corte era già stata chiamata ad interpretare tali articoli nella citata causa *Schöningh-Kougebetopoulou* (v. punto 4.9) in relazione ad un provvedimento di concessione di una indennità di anzianità, ma non si era ancora pronunciata sulla loro interpretazione riguardo ad un provvedimento che attribuisce un premio di fedeltà.

La Corte considera innanzi tutto che, escludendo, ai fini della concessione dell'indennità speciale che esso prevede, qualsiasi possibilità di prendere in considerazione i periodi di attività che un professore universitario ha effettuato in un altro Stato membro, siffatto regime può ostacolare la libera circolazione dei lavoratori. Poiché l'indennità in questione costituisce, secondo il diritto nazionale, un premio inteso a ricompensare la fedeltà dei professori universitari dello Stato membro nei confronti del loro unico datore di lavoro, ossia lo Stato membro stesso, la Corte valuta se il fatto che essa costituisca un premio di fedeltà possa essere considerata, in diritto comunitario, come indennità ispirata da motivi imperativi di pubblico interesse che possono giustificare l'ostacolo. Anche se non si può escludere che l'obiettivo di favorire la fedeltà dei lavoratori ai loro datori di lavoro nell'ambito di una politica di ricerca o di insegnamento universitario costituisca un motivo imperativo di interesse pubblico, la Corte ritiene tuttavia che l'ostacolo che una tale misura comporta non possa essere giustificato in relazione a un obiettivo del genere. Essa conclude che le citate disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che si oppongono a tale indennità che costituisce un premio di fedeltà.

7.3. La causa C-466/00, *Kaba* (sentenza 6 marzo 2003, Racc. pag. I-2219), ha consentito alla Corte di integrare la sua sentenza 11 aprile 2000 (causa C-356/98, Racc. pag. I-2623) pronunciata nello stesso caso. Nella prima sentenza, la Corte aveva dichiarato che non costituisce una discriminazione contraria all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità²⁹, una normativa che, da una parte, autorizza il coniuge di un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro a soggiornare a tempo indeterminato in un altro Stato membro solo se il detto lavoratore ha precedentemente risieduto per quattro anni nel territorio di detto Stato e, dall'altra, impone solamente un obbligo di residenza di dodici mesi per ottenere gli stessi diritti ai coniugi delle persone stabilite nel territorio di tale Stato membro che non sono soggette a restrizioni riguardo al periodo durante il quale possono soggiornarvi. Chiamata a risolvere la questione se tale soluzione sarebbe stata differente se essa avesse tenuto conto del fatto che le rispettive situazioni di tali due categorie di persone nel diritto nazionale sono, secondo il giudice del rinvio, paragonabili sotto tutti i punti di vista, salvo per quanto riguarda il periodo di soggiorno, anteriore alla domanda, prescritto ai fini della concessione di un permesso

²⁸ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

²⁹ Ibidem.

di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio dello Stato membro in questione, la Corte la risolve negativamente. Infatti, dato che il diritto di soggiorno di un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro è subordinato – a meno che non gli spetti in forza di altre norme del diritto comunitario – alla conservazione dello status di lavoratore o, eventualmente, di persona in cerca di occupazione, la sua situazione non è comparabile a quella di una persona che, in base alla normativa nazionale di uno Stato membro, non è assoggettata ad alcuna restrizione per quanto riguarda il periodo in cui essa può soggiornare nel territorio di tale Stato membro e, durante il suo soggiorno, non deve soddisfare alcuna condizione paragonabile a quelle previste dalle norme del diritto comunitario che conferiscono ai cittadini di uno Stato membro un diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro. Poiché il diritto di soggiorno di queste due categorie di persone non è paragonabile sotto tutti i punti di vista, non lo è neppure la situazione dei loro coniugi, in particolare per quanto riguarda la questione della durata del periodo di soggiorno alla fine del quale può essere loro conferito un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

7.4. Nella causa C-285/01, *Burbaud* (sentenza 9 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si pronuncia, a titolo pregiudiziale, nell'ambito di una causa relativa ad una cittadina portoghese la cui domanda di inserimento nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri francesi è stata respinta poiché siffatto inserimento è condizionato al preventivo superamento di un concorso di ammissione all'École nationale de la santé publique («ENSP»).

Affrontando anzitutto la questione se le funzioni esercitate dai membri della detta categoria rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48³⁰ relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, la Corte considera che la constatazione del superamento dell'esame conclusivo presso l'ENSP può essere qualificata come diploma richiesto per accedere ad una professione regolamentata. La sua equivalenza al titolo rilasciato dalla scuola di Lisbona deve pertanto essere verificata dal giudice del rinvio. Se risulta che si tratta di diplomi che sanzionano formazioni equivalenti, la Corte afferma che la direttiva osta a che le autorità francesi subordinino l'accesso della cittadina portoghese alla professione di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero alla condizione che ella segua la formazione e superi l'esame conclusivo dell'ENSP. Le modalità stesse di tale forma di assunzione che non tengono conto delle qualifiche specifiche acquisite in materia di gestione ospedaliera dai candidati cittadini di altri Stati membri svantaggiano questi ultimi e li dissuadono dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione in quanto lavoratori. Se un ostacolo del genere ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato può essere giustificato solo da un obiettivo d'interesse generale quale la selezione dei migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive, occorre pur sempre che esso non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo. Orbene, la Corte considera che imporre un concorso di ammissione all'ENSP a candidati debitamente qualificati ha l'effetto di una retrocessione che non è necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito e che pertanto non può essere giustificata alla luce delle disposizioni del

³⁰ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).

Trattato. Essa conclude, pertanto, per l'incompatibilità di un tale concorso con il Trattato CE.

7.5. La causa C-109/01, *Akrich* (sentenza 23 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), riguarda il caso di un cittadino marocchino espulso due volte dal Regno Unito, che in seguito vi aveva fatto ritorno clandestinamente e vi aveva sposato una cittadina britannica. Nell'agosto 1997 egli veniva nuovamente espulso, verso Dublino, dove sua moglie si era stabilita dal giugno 1997 e aveva lavorato in qualità di dipendente dall'agosto 1997 al giugno 1998. Basandosi sulla sentenza *Singh* (7 luglio 1992, causa C-370/90, Racc. pag. I-4265), in virtù della quale il diritto comunitario obbliga uno Stato membro ad autorizzare l'entrata e il soggiorno nel suo territorio del coniuge del cittadino di tale Stato che si sia recato, con detto coniuge, nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività subordinata ai sensi dell'art. 39 CE e che ritorni a stabilirsi, ai sensi dell'art. 43 CE, nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza, il sig. Akrich ha richiesto alle autorità britanniche un permesso di entrare in qualità di coniuge di una persona stabilita nel Regno Unito. In proposito la Corte sottolinea che il diritto comunitario, in particolare il regolamento n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori³¹, riguarda solo la libera circolazione all'interno della Comunità, mentre nulla dispone in merito all'esistenza dei diritti di un cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, relativi all'accesso al territorio della Comunità. Per poter fruire del diritto di stabilirsi con il cittadino dell'Unione, tale coniuge deve, secondo la Corte, soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell'Unione emigra. La Corte rileva che lo stesso accade quando il cittadino dell'Unione coniugato con un cittadino di un paese terzo ritorna nello Stato membro di cui è cittadino per svolgerci un'attività lavorativa subordinata.

Per quanto concerne la questione dell'abuso eventualmente commesso dai coniugi Akrich, consistente in un'assenza temporanea deliberatamente diretta a far sorgere un diritto di soggiorno per il marito e ad eludere le disposizioni della normativa del Regno Unito, la Corte ricorda che le intenzioni del cittadino che cerca lavoro in uno Stato membro non sono pertinenti per valutare la situazione giuridica della coppia al momento del ritorno nello Stato membro d'origine. Un comportamento del genere non può costituire un abuso neppure se il coniuge, nel momento in cui la coppia si è stabilita in un altro Stato membro, non era titolare di un diritto di soggiorno nello Stato d'origine. La Corte afferma che si verificherebbe un abuso se i diritti derivanti dal diritto comunitario fossero stati invocati nell'ambito di matrimoni di comodo contratti al fine di eludere le disposizioni nazionali in materia di immigrazione. Essa osserva infine che, quando un matrimonio è autentico e quando un cittadino di uno Stato membro, coniugato con un cittadino di un paese terzo, ritorna nel suo Stato d'origine, dove il suo coniuge non fruisce dei diritti derivanti dal diritto comunitario non avendo soggiornato legalmente nel territorio di un altro Stato membro, le autorità dello Stato d'origine devono tuttavia tener conto del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

7.6. La causa C-413/01, *Ninni-Orasche* (sentenza 6 novembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), riguarda il caso di un cittadino di uno Stato membro che ha

³¹ V. nota 28.

esercitato un'attività lavorativa a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo nel territorio di un altro Stato membro di cui egli non ha la cittadinanza e che in seguito chiede la concessione di una borsa di studio presso tale Stato membro. Si pone la questione se tale cittadino possa essere considerato titolare dello status di lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE.

Dopo avere ricordato che la nozione di «lavoratore» riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo, la Corte sottolinea che la circostanza che un'attività di lavoro subordinato sia di breve durata non può, di per sé, escluderla dall'ambito di applicazione dell'art. 39 CE. Un impiego come quello di cui alla fattispecie può attribuire la qualità di lavoratore purché l'attività lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia di cui esso è investito. Gli elementi relativi al comportamento tenuto dall'interessato prima e dopo il periodo lavorativo non hanno rilevanza ai fini dell'accertamento della qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE.

Nella stessa causa, la Corte risolve poi negativamente la questione se un cittadino comunitario, qualora possieda la qualità di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 39 CE, si trovi necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.

7.7. Nella causa C-257/00, *Givane e a.* (sentenza 9 gennaio 2003, Racc. pag. I-345), la Corte è stata chiamata ad interpretare l'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego³², il quale dispone che i familiari di un lavoratore deceduto nel corso della propria vita lavorativa e prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione che il detto lavoratore abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni. La Corte dichiara che il periodo di due anni di residenza ininterrotta previsto da tale disposizione dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.

8. In materia di *libera prestazione dei servizi*, la Corte si è pronunciata, in particolare, sulle tariffe italiane discriminatorie per l'accesso ai musei (8.1), sull'assoggettamento a previa autorizzazione del rimborso delle spese mediche sostenute in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione (8.2 e 8.3), sulla differenza di trattamento riguardo alle assicurazioni integrative per la pensione di vecchiaia sottoscritte in altri Stati membri (8.4), sul divieto, in mancanza di previa autorizzazione, di talune attività di accettazione transfrontaliera di scommesse (8.5 e 8.6) e sulla limitazione del rimborso degli onorari di avvocati stabiliti in altri Stati membri a concorrenza dell'importo risultante dalla tariffa nazionale (8.7).

8.1. In primo luogo, nella sentenza 16 gennaio 2003 (causa C-388/01, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-721) la Corte ha dichiarato l'incompatibilità con gli artt. 12 CE e 49 CE della normativa italiana che riserva agevolazioni tariffarie, concesse da

³² Regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).

enti locali o decentrati dello Stato che gestiscono i beni culturali di cui trattasi, per l'ingresso ai musei e ad altri monumenti unicamente ai cittadini italiani o alle persone residenti nel territorio dei detti enti locali e di età superiore ai sessanta o ai sessantacinque anni, escludendo da tali agevolazioni i turisti cittadini di altri Stati membri o i non residenti che soddisfano le stesse condizioni oggettive di età. La Corte colloca anzitutto questa causa nel solco della sua giurisprudenza precedente, con particolare riferimento alla sentenza *Commissione/Spagna* (sentenza 15 marzo 1994, causa C-45/93, Racc. pag. I-911), nella quale essa aveva già dichiarato che una normativa nazionale relativa all'ingresso nei musei di uno Stato membro che comporta una discriminazione a danno unicamente dei turisti stranieri è vietata dagli artt. 12 CE e 49 CE. Facendo valere le sentenze *Commissione/Italia* (sentenza 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Racc. pag. 4035) e *Ciola* (sentenza 29 aprile 1999, causa C-224/97, Racc. pag. I-2517), essa ricorda che il principio di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata, come nel caso di una misura che rischia di operare principalmente a danno dei cittadini degli altri Stati membri.

Peraltro, né la necessità di preservare la coerenza del regime fiscale né le considerazioni di ordine economico avanzate dal governo italiano rientrano tra le eccezioni ammesse dall'art. 46 CE, mentre non esiste alcun nesso diretto tra una qualsiasi imposizione e l'applicazione di tariffe preferenziali per l'ingresso ai musei e ai monumenti pubblici. Per di più, gli Stati membri non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

8.2. La sentenza 13 maggio 2003, *Müller-Fauré e van Riet* (causa C-385/99, Racc. pag. I-4509), rientra nella linea di principio della giurisprudenza *Decker e Kohll* (sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Racc. pag. I-1831, e C-158/96, Racc. pag. I-1931), nonché *Smits e Peerbooms* (sentenza 12 luglio 2001, causa C-157/99, Racc. pag. I-5473). Essa si distingue tuttavia dalle sentenze *Decker e Kohll* in quanto i ragionamenti in essa esposti sono svolti nel contesto di una normativa nazionale sulla previdenza sociale basata su un sistema di prestazioni in natura, mentre le sentenze citate decidevano la questione della conformità con il diritto comunitario di una autorizzazione preventiva per il rimborso delle spese mediche sostenute da un assicurato in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione in base ad un sistema di previdenza sociale fondato sul rimborso delle spese mediche sostenute dagli iscritti.

La sentenza *Müller-Fauré e van Riet* conferma anzitutto la posizione di principio espressa nella sentenza *Smits e Peerbooms*, secondo la quale una normativa nazionale che subordina il rimborso delle spese mediche sostenute in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione ad una previa autorizzazione, rilasciata solamente in caso di necessità medica, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

Nel prosieguo, al fine di stabilire se siffatta normativa è o meno obiettivamente giustificata, la sentenza opera una distinzione tra cure ospedaliere e cure non ospedaliere.

Per quanto riguarda le cure ospedaliere, il requisito consistente nel sottoporre a previa autorizzazione la loro assunzione da parte del sistema nazionale di previdenza sociale,

quando vengono prestate in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione, appare una misura al contempo necessaria e ragionevole per non compromettere la pianificazione di tali cure effettuata attraverso il sistema del convenzionamento (citata sentenza *Smits e Peerbooms*). Tale sistema è infatti diretto, da una parte, a garantire la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità e, dall'altra, ad assicurare un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. La Corte precisa tuttavia che, affinché il sistema di previa autorizzazione possa funzionare, è necessario che le condizioni poste alla concessione di una tale autorizzazione siano giustificate e che soddisfino il requisito di proporzionalità. Parimenti, un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da privare le disposizioni comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi di un'applicazione utile. Siffatto regime deve quindi fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario (sentenza *Smits e Peerbooms*). La Corte specifica infine che, sempre nella linea della sentenza *Smits e Peerbooms*, una condizione relativa al carattere necessario del trattamento può giustificarsi con riferimento all'art. 49 CE purché essa sia interpretata nel senso che la previa autorizzazione può essere negata quando un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente possa essere tempestivamente ottenuto nello Stato d'iscrizione ricorrendo ad un istituto con il quale la cassa malattia dell'assicurato ha concluso una convenzione.

Per quanto concerne le cure non ospedaliere, la Corte constata che dagli elementi del fascicolo sottoposti alla sua valutazione non emerge che l'abolizione dell'obbligo della previa autorizzazione provocherebbe spostamenti transfrontalieri di pazienti di una tale rilevanza che l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale ne sarebbe gravemente perturbato e che, pertanto, il livello complessivo di tutela della sanità pubblica sarebbe minacciato. Infatti, tali cure sono di regola dispensate in prossimità del luogo di residenza del paziente, in un ambiente culturale che gli è familiare e che gli consente di stabilire relazioni di fiducia con il medico curante. Tali circostanze sono tali da limitare l'eventuale impatto finanziario sul sistema previdenziale nazionale in questione causato dall'abolizione dell'obbligo della previa autorizzazione per quanto riguarda le cure dispensate nello studio del medico straniero. Ricordando che spetta ai soli Stati membri determinare la portata della copertura sociale di cui beneficiano gli assicurati, e constatando che, nel caso di specie, l'importo effettivo che aveva formato oggetto della domanda di rimborso era relativamente ridotto (punto 106), la Corte conclude che l'abolizione dell'obbligo di una previa autorizzazione rilasciata dalle casse malattia agli assicurati che appartengono a queste ultime, al fine di consentire loro di beneficiare di tali cure sanitarie, dispensate in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione, non è tale da pregiudicare le caratteristiche essenziali del regime di assicurazione malattia in questione. Il sistema di una siffatta autorizzazione preventiva è pertanto incompatibile con l'art. 59 CE.

8.3. Una parte delle valutazioni espresse in tale sentenza è ripresa nella sentenza *Inizan* del 23 ottobre 2003 (causa C-56/01, non ancora pubblicata nella Raccolta). In essa la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con gli artt. 49 CE e 50 CE del

sistema, istituito dall'art. 22, nn. 1, lett. c), sub i), e 2, del regolamento n. 1408/71³³, della previa autorizzazione, e delle condizioni per la sua concessione, da parte dell'istituzione di previdenza sociale competente, al fine della presa a carico delle prestazioni in natura dispensate all'iscritto, per conto di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza situata in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione.

Dopo avere ribadito le condizioni in presenza delle quali, in base alla sentenza *Kohll* del 2 aprile 1998 (causa C-158/96, Racc. pag. I-1931) e alle citate sentenze *Smits e Peerbooms* e *Müller Fauré e van Riet*, l'art. 49 CE osta all'applicazione di un sistema di una previa autorizzazione istituito da una normativa nazionale, la Corte dichiara che, dato che tale disposizione non impedisce affatto il rimborso da parte degli Stati membri delle spese sostenute in occasione di cure fornite in un altro Stato membro, anche in mancanza di previa autorizzazione, e dato che l'istituzione nazionale competente non può rifiutare una tale autorizzazione quando sono soddisfatte le due condizioni di cui al suo n. 2, l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 contribuisce a facilitare la libera circolazione degli assicurati.

La sentenza si occupa infine di esaminare la compatibilità con gli artt. 22, nn. 1, lett. c), sub i), e 2, del regolamento n. 1408/71 e con gli artt. 49 CE e 50 CE delle condizioni per la concessione di una previa autorizzazione alla quale una normativa nazionale subordina il rimborso di cure quando esse sono prestate in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'iscritto.

Per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, la Corte rileva che, fra tali condizioni, quella che richiede che le cure cui il paziente desidera sottoporsi in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede non possano essergli praticate – tenuto conto dello stato di salute dell'interessato nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia – entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in esame nello Stato membro di residenza non è soddisfatta quando risulta che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente possa essere tempestivamente ottenuto nello Stato membro di residenza. Per accertare se tale circostanza si verifichi, l'istituzione competente è tenuta a prendere in considerazione l'insieme delle circostanze che caratterizzano ogni caso concreto, tenendo nel dovuto conto non solamente il quadro clinico del paziente nel momento in cui è richiesta l'autorizzazione e, all'occorrenza, il grado del dolore o la natura dell'infermità di quest'ultimo, che potrebbe, ad esempio, rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di un'attività professionale, ma anche i suoi antecedenti (v. citate sentenze *Smits e Peerbooms* e *Müller-Fauré e van Riet*).

Riguardo agli artt. 49 CE e 50 CE, la sentenza riprende quanto dichiarato nelle citate sentenze *Smits e Peerbooms* e *Müller-Fauré e van Riet*. Essa enuncia infatti che tali disposizioni non ostano alla normativa di uno Stato membro che, da una parte, subordina il rimborso delle cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova la cassa malattia cui è iscritto l'assicurato

³³ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1).

all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata da tale cassa e, dall'altra, subordina il rilascio di tale autorizzazione alla condizione che venga dimostrato che egli non poteva ricevere nel territorio di quest'ultimo Stato membro le cure adeguate al suo stato. Tuttavia, l'autorizzazione può essere negata per questo motivo solo se un trattamento identico, o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente, può essere tempestivamente ottenuto nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

8.4. La sentenza 26 giugno 2003, *Skandia e Ramstedt* (causa C-422/01, Racc. pag. I-6187), verte sulla compatibilità con l'art. 49 CE della normativa svedese ai sensi della quale un'assicurazione, per poter essere considerata come assicurazione di vecchiaia e, pertanto, dar diritto alla detrazione immediata dal reddito imponibile di un datore di lavoro dei contributi versati a tal titolo, deve essere sottoscritta presso un assicuratore stabilito in Svezia, mentre, se viene sottoscritta presso un assicuratore di un altro Stato membro, viene considerata alla stregua di un'assicurazione capitali che dà diritto alla detrazione solo quando viene erogata la pensione al lavoratore beneficiario. Secondo la Corte, lo svantaggio dal punto di vista finanziario che tale rinvio del sorgere del diritto alla detrazione rappresenta per il datore di lavoro introduce una differenza di trattamento fiscale incompatibile con l'art. 49 CE. Tale differenza è infatti atta a dissuadere, da un lato, i datori di lavoro svedesi dallo stipulare contratti di assicurazione integrativa per la pensione di vecchiaia con compagnie stabilite in uno Stato membro diverso dalla Svezia e, dall'altro, a dissuadere tali compagnie dall'offrire i loro servizi sul mercato svedese. La Corte non accoglie alcuna delle giustificazioni di tale sistema addotte dal governo svedese e relative alla coerenza fiscale, all'efficacia dei controlli fiscali, all'esigenza di salvaguardare la base del gettito tributario nonché alla neutralità concorrenziale.

8.5. La sentenza pronunciata il 6 novembre 2003 nella causa C-243/01, *Gambelli* (non ancora pubblicata nella Raccolta) dichiara l'incompatibilità con gli artt. 43 CE e 49 CE della normativa italiana contenente divieti – penalmente sanzionati – di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato, anche quando tali attività sono svolte via Internet. La sentenza recita che la partecipazione dei cittadini di uno Stato membro a giochi di scommesse organizzati in un altro Stato membro si ricollega ad un'attività di «servizi» ai sensi dell'art. 50 CE. La giurisprudenza in tema di servizi che un prestatore offre telefonicamente a potenziali destinatari stabiliti in altri Stati membri e che questi fornisce senza spostarsi (sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, *Alpine Investments*, Racc. pag. I-1141) viene applicata ai servizi offerti via Internet. Il divieto di ricevere siffatti servizi e quello, imposto agli intermediari, di agevolare la prestazione di servizi di scommesse su eventi sportivi organizzati da un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i detti intermediari svolgono la propria attività costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e per la società collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze di tutela del consumatore e dell'ordine sociale. Per risultare giustificate, tali restrizioni devono corrispondere a motivi imperativi di interesse generale, essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. In ogni caso, devono essere applicate in modo non discriminatorio.

8.6. Anche la sentenza *Lindman* del 13 novembre 2003 (causa C-42/02, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguarda il tema degli aspetti transfrontalieri dei giochi d'azzardo e delle scommesse. Essa recita che l'art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro, nel caso di specie la normativa finlandese, secondo cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all'imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili.

8.7. La causa C-289/02, *AMOK* (sentenza 11 dicembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), verteva sulla questione se gli artt. 49 CE e 12 CE ostino ad una prassi giurisprudenziale nazionale che limita, sino a concorrenza delle spese che avrebbe occasionato la difesa assicurata da un avvocato nazionale, la domanda di rimborso a conclusione di un processo dinanzi ad un tribunale nazionale delle prestazioni fornite da un avvocato di un altro Stato membro e dall'avvocato locale corrispondente. La Corte dichiara innanzi tutto che l'art. 50, terzo comma, CE prevede che il prestatore transfrontaliero possa esercitare la sua attività nel paese destinatario «alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini» e che tale norma è stata recepita nella direttiva 77/249³⁴ intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, ad esclusione di «ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato». Ne consegue che, «secondo il legislatore comunitario, fatte salve le eccezioni espressamente menzionate, tutte le altre condizioni e norme vigenti nel paese ospitante si possono applicare alle prestazioni di avvocato transfrontaliere. Pertanto il rimborso delle spese di un avvocato stabilito in uno Stato membro può anch'esso essere assoggettato alle regole applicabili agli avvocati stabiliti in un altro Stato membro. Tale soluzione è peraltro l'unica che rispetta il principio di prevedibilità e dunque di certezza del diritto per la parte che avvia una controversia e corre quindi il rischio di sopportare le spese del suo avversario in caso di soccombenza» (punto 30). La Corte, tuttavia, osserva che la circostanza che la parte risultata vittoriosa in una controversia non possa farsi rimborsare le spese dell'avvocato che esercita dinanzi al giudice adito per il motivo che dette spese non sarebbero ritenute necessarie è tale da rendere meno attraente la prestazione transfrontaliera dei servizi di avvocato. Infatti una soluzione siffatta può produrre un effetto dissuasivo idoneo ad arrecare pregiudizio alla posizione concorrenziale degli avvocati di altri Stati membri. Anche se la costituzione in giudizio dell'avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è un imperativo risultante dalle misure di armonizzazione e sfugge pertanto alla volontà delle parti, non se ne può inferire che le spese supplementari relative debbano imputarsi automaticamente e comunque alla parte che ha fatto ricorso all'avvocato stabilito in un altro Stato membro, a prescindere dal punto se essa sia risultata vittoriosa nella controversia. Al contrario, l'obbligo di ricorrere ai servizi di un avvocato che esercita dinanzi al giudice adito implica che le spese relative sono necessarie proprio ai fini di un'adeguata rappresentanza in giudizio. L'esclusione generale di tali spese dall'importo che la parte soccombente deve rimborsare penalizzerebbe la parte risultata vittoriosa, il che avrebbe per conseguenza che le persone legittimate ad agire in giudizio sarebbero fortemente scoraggiate dal ricorrere ad avvocati stabiliti in altri

³⁴ Direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

Stati membri. La libera prestazione dei servizi di tali avvocati sarebbe quindi ostacolata e verrebbe pregiudicata l'armonizzazione del settore avviata dalla direttiva.

9. In materia di *libertà di stabilimento*, rilevano talune sentenze vertenti sul reciproco riconoscimento dei diplomi universitari e delle formazioni professionali (9.1-9.3), una sentenza relativa al reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri (9.4), nonché una sentenza sulla conformità con il diritto comunitario dell'obbligo, imposto dal diritto olandese, di menzionare la qualità di società formalmente straniera al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese (9.5).

9.1. La causa C-110/01, *Tennah-Durez* (sentenza 19 giugno 2003, Racc. pag. I-6239), verteva sulla fase della formazione di un medico svoltasi in Algeria, successivamente riconosciuta in Belgio, e che l'interessata cercava di far valere in Francia. La Corte afferma anzitutto che la direttiva 93/16³⁵, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, prevede il riconoscimento automatico e incondizionato di taluni diplomi e obbliga gli Stati membri ad ammettere la loro equipollenza senza facoltà di esigere dagli interessati l'osservanza di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite. Essa distingue inoltre tale sistema da quello istituito dalla direttiva 89/48³⁶, nella quale il riconoscimento non è automatico, ma consente agli Stati membri di imporre all'interessato di soddisfare obblighi supplementari, ivi compreso quello di compiere un tirocinio di adattamento. Quanto al problema di stabilire in che misura la formazione medica può essere costituita da una formazione ricevuta in un paese terzo, la Corte afferma che la direttiva non richiede che detta formazione sia impartita esclusivamente o in una proporzione qualsiasi in un'università di uno Stato membro o sotto il controllo di tale università e che la sua ratio non si oppone neanche a che una parte della formazione medica che porta all'ottenimento di un diploma di medico che fruisce del riconoscimento automatico sia stata ricevuta al di fuori della Comunità. Secondo la Corte, «ciò che rileva (...) non è stabilire il luogo in cui tale formazione è stata impartita, ma se essa risponda ai criteri di formazione tanto qualitativi quanto quantitativi stabiliti dalla direttiva 93/16». Inoltre, «la responsabilità di controllare a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 93/16 siano pienamente osservati ricade integralmente sull'autorità competente dello Stato membro che rilascia il diploma». Il diploma rilasciato costituisce per il suo titolare un «passaporto di medico» che gli consente di circolare come medico nell'ambito dell'Unione europea senza che la qualifica professionale attestata dal diploma possa essere messa in discussione nello Stato membro ospitante, salvo in circostanze specifiche previste dal diritto comunitario. Di conseguenza, purché l'autorità competente dello Stato membro che rilascia il diploma sia in grado di convalidare una formazione medica ricevuta in un paese terzo e di considerare che tale formazione risponde validamente ai criteri di formazione stabiliti dalla direttiva 93/16, detta formazione può essere presa in considerazione quando si esamina la questione se si debba rilasciare un diploma di medico. A tale riguardo, la parte di formazione svolta in un paese terzo, in particolare il fatto che una parte preponderante della formazione sia

³⁵ Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).

³⁶ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).

stata ricevuta in siffatto paese, è indifferente. Da un lato, infatti, la direttiva 93/16 non fa alcun riferimento, e neanche alcuna allusione, ad un requisito del genere. Dall'altro, l'esigenza di una formazione acquisita prevalentemente all'interno della Comunità metterebbe in discussione la certezza del diritto, dato che essa può ricevere varie interpretazioni. La Corte conclude che la formazione in questione può essere costituita, anche prevalentemente, da una formazione ricevuta in un paese terzo, a condizione che la competente autorità dello Stato membro che rilascia il diploma sia in grado di convalidare detta formazione e di considerare, per tale motivo, che essa contribuisce validamente a soddisfare i criteri di formazione dei medici stabiliti da detta direttiva. Relativamente alla questione della misura in cui le autorità nazionali sono vincolate da un certificato che attesta la conformità del diploma ai requisiti della direttiva, la Corte osserva che il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato sarebbe gravemente compromesso se vi fosse un tale margine di discrezionalità. Tuttavia, in caso di elementi nuovi che facciano sorgere gravi dubbi circa l'autenticità del diploma loro presentato o la sua conformità con la normativa vigente, è loro lecito presentare nuovamente una domanda di verifica alle autorità dello Stato membro che ha emesso il diploma di cui trattasi.

9.2. Nella causa C-313/01, *Morgenbesser* (sentenza 13 novembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte valuta se il diritto comunitario si opponga al rifiuto delle autorità di uno Stato membro d'iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessaria per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza ottenuta in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita o confermata in un'università del primo Stato. La Corte esclude innanzi tutto l'applicabilità in siffatta situazione delle direttive 98/5³⁷ e 89/48. La prima non trova applicazione in quanto riguarda solo l'avvocato completamente qualificato come tale nel suo Stato membro di origine e non si applica quindi a coloro che non hanno ancora acquisito la qualificazione professionale necessaria per esercitare la professione di avvocato. Quanto alla direttiva 89/48, essa non si applica ad attività limitate nel tempo e che costituiscono la parte pratica della formazione necessaria per accedere alla professione di avvocato, parte che non può essere qualificata come «professione regolamentata» ai sensi di tale direttiva. Nel prosieguo, la sentenza recita che il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro in questione, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato. Anche se è vero che il riconoscimento, per fini accademici e civili, dell'equivalenza di un diploma ottenuto in un primo Stato membro può essere pertinente, e persino determinante, per l'iscrizione all'albo degli avvocati di un secondo Stato membro (sentenza 28 aprile 1977, causa 71/76, *Thieffry*, Racc. pag. 765), non ne deriva tuttavia che sia necessario verificare l'equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l'interessato rispetto al diploma normalmente richiesto dai cittadini di tale Stato. La presa in considerazione del diploma dell'interessato, quale nella fattispecie la «*maîtrise en droit*» rilasciata da un'università francese, deve infatti essere effettuata nell'ambito della valutazione dell'insieme della formazione, accademica e professionale, che

³⁷ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77, pag. 36).

quest'ultimo può far valere. A tale riguardo, spetta all'autorità competente verificare, conformemente ai principi derivanti dalle sentenze 7 maggio 1991, causa C-340/89, *Vlassopoulou* (Racc. pag. I-2357) e 8 luglio 1999, causa C-234/97, *Fernández de Bobadilla* (Racc. pag. I-4773), se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi.

9.3. Nella sentenza 13 novembre 2003, *Neri* (causa C-153/02, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte dichiara l'incompatibilità con l'art. 43 CE di una prassi amministrativa italiana che nega il riconoscimento dei diplomi universitari del secondo ciclo rilasciati da un'università britannica quando i corsi sono stati tenuti in Italia ad opera di un istituto di istruzione, che svolge la propria attività sotto forma di società di capitali, in conformità ad un accordo concluso fra i due istituti. Secondo la Corte, infatti, l'art. 43 CE impone l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che vietino, ostacolano o rendano meno attraente l'esercizio di tale libertà (v. sentenza 7 marzo 2002, causa C-145/99, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-2235). Il mancato riconoscimento in Italia di diplomi che possano facilitare l'accesso degli studenti al mercato del lavoro può dissuaderli dal seguire i corsi e in tal modo ostacolare gravemente l'esercizio da parte dell'istituto d'istruzione della sua attività economica in tale Stato membro. Inoltre, dato che il mancato riconoscimento dei diplomi riguarda unicamente i titoli rilasciati a cittadini italiani, esso non risulta idoneo a realizzare l'obiettivo di garantire un elevato livello delle formazioni universitarie. Parimenti, l'esclusione di qualsiasi esame e, quindi, di qualsiasi possibilità di riconoscimento dei diplomi non rispetta il requisito di proporzionalità e va oltre quanto necessario per garantire l'obiettivo perseguito. Pertanto tale esclusione non può essere giustificata.

9.4. Nella causa C-246/00, *Commissione/Paesi Bassi* (sentenza 10 luglio 2003, Racc. pag. I-7504), la Corte ricorda, innanzi tutto, che l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439³⁸ sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri e che, secondo costante giurisprudenza, il detto riconoscimento, che deve essere effettuato senza alcuna formalità, «è un obbligo chiaro e incondizionato e che gli Stati membri non dispongono di alcun margine di discrezionalità rispetto alle modalità da adottare per conformarvisi» (punto 61). Nel caso di specie, la Corte constata che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, il quale si è stabilito nei Paesi Bassi da più di un anno, è considerato commettere un'infrazione soggetta a multa se conduce un veicolo senza aver prima provveduto a registrare la sua patente di guida nei Paesi Bassi. Al riguardo, la Corte dichiara che, dal momento che la registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo, tale registrazione deve essere considerata una formalità, ed è quindi contraria all'art. 1, n. 2, della direttiva.

La Corte precisa inoltre che le misure adottate da uno Stato membro per esercitare la facoltà, concessa dalla direttiva, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le sue disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, nonché di fiscalità e di iscrivere nella patente le

³⁸ Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

menzioni indispensabili alla gestione della medesima non devono ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento e, qualora ciò si verificasse comunque, tali misure devono essere applicate in maniera non discriminatoria, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

9.5. Infine, la sentenza 30 settembre 2003, pronunciata nella causa *Inspire Art* (causa C-167/01, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha valutato se sia compatibile con gli artt. 43 CE e 48 CE l'obbligo imposto dal diritto olandese di menzionare – in occasione dell'iscrizione nel registro di commercio della succursale di una società costituita in un altro Stato membro, dove essa non esercita una vera attività, per fruirvi delle norme meno rigorose rispetto a quelle dello Stato di stabilimento della succursale – la qualità di «società formalmente straniera», il che ha l'effetto di produrre ulteriori obblighi rispetto a quelli che incombono ad una società di quel genere che non è tenuta a far figurare tale menzione. La Corte dichiara innanzi tutto che, pur essendo il dispositivo legislativo olandese in buona sostanza conforme alla direttiva 89/666³⁹ relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la sede (undicesima direttiva sul diritto societario; in prosieguo: l'«undicesima direttiva»), tale conformità non produce automaticamente l'effetto di rendere conformi al diritto comunitario le sanzioni che la legge olandese fa conseguire all'inosservanza delle dette misure. L' art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario, in particolare di vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite in forme analoghe a quelle previste per le violazioni simili del diritto interno e di conferire alla sanzione un carattere effettivo proporzionale e dissuasivo (sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, *Commissione/Grecia*, Racc. pag. 2965; 10 luglio 1990, causa C-326/88, *Hansen*, Racc. pag. I-2911; 26 ottobre 1995, causa C-36/94, *Siesse*, Racc. pag. I-3573, e 27 febbraio 1997, causa C-177/95, *Ebony Maritime e Loten Navigation*, Racc. pag. I-1111).

La sentenza spiega poi che le disparità tra le legislazioni nazionali nell'ambito della pubblicità di cui le succursali devono formare oggetto possono pregiudicare l'esercizio della libertà di stabilimento e che l'armonizzazione di tale pubblicità realizzata con l'undicesima direttiva è esaustiva. Di conseguenza, l'art. 2 dell'undicesima direttiva osta alla normativa olandese che prevede, a carico di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro, obblighi di pubblicità non previsti dalla detta direttiva. Tali obblighi riguardano l'indicazione nel registro di commercio che la società è formalmente straniera, l'indicazione nel registro di commercio dello Stato ospitante della data della prima iscrizione nel registro di commercio straniero e delle informazioni relative al socio unico nonché il deposito obbligatorio di una dichiarazione contabile in cui si indica che la società soddisfa le condizioni relative al capitale minimo, sottoscritto e versato, e ai fondi propri o la menzione di «società formalmente straniera» su tutti i documenti provenienti da tale società.

³⁹ Undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36).

Quanto agli artt. 43 CE e 48 CE, la Corte ricorda che il fatto che la società di sede è stata costituita al fine di sottrarsi alla legislazione olandese sul diritto societario non esclude che la creazione di una succursale da parte di tale società nei Paesi Bassi benefici della libertà di stabilimento. L'applicazione dei detti articoli è distinta dalla questione se uno Stato membro possa adottare misure atte a impedire che i suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'impero della propria legge nazionale (sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros*, Racc. pag. I-1459). L'applicazione imperativa delle norme olandesi relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori a società straniera quando esse svolgono la loro attività esclusivamente, o quasi, nei Paesi Bassi, così che la creazione di una succursale nei Paesi Bassi da parte di una società di questo tipo è soggetta a determinate norme previste in tale Stato membro per la costituzione di una società a responsabilità limitata, sortisce l'effetto di ostacolare l'esercizio, da parte di tali società, della libertà di stabilimento riconosciuta dal Trattato. Quanto all'esistenza di una possibile giustificazione, la sentenza dichiara che né l'art. 46 CE, né la tutela dei creditori, né la repressione dell'abuso della libertà di stabilimento, né la tutela della lealtà nei rapporti commerciali e dell'efficacia dei controlli fiscali permettono di giustificare l'ostacolo alla libertà di stabilimento, garantita dal Trattato, rappresentato dalle disposizioni della legislazione olandese in questione. Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano pertanto a siffatta normativa nazionale.

10. In materia di *libera circolazione dei capitali*, quattro cause attirano l'attenzione: le prime due riguardano le condizioni poste da due Stati membri per la cessione di partecipazioni pubbliche nelle imprese (10.1), le altre vertono, rispettivamente, su una normativa nazionale che prevede un'autorizzazione preliminare per l'acquisto di fondi non edificati e su misure nazionali che disciplinano l'acquisto della proprietà fondiaria (10.2 e 10.3).

10.1. Due sentenze del 13 maggio 2003 (*Commissione/Spagna*, causa C-463/00, Racc. pag. I-4581, e *Commissione/Regno Unito e Irlanda del Nord*, causa C-98/01, Racc. pag. I-4641; in prosieguo: «BAA») rientrano nella linea delle sentenze vertenti sulle «golden shares», pronunciate l'anno precedente (sentenze 4 giugno 2002, causa C-367/98, *Commissione/Portogallo*, Racc. pag. I-4731; *Commissione/Francia*, causa C-483/99, Racc. pag. I-4781, e *Commissione/Belgio*, causa C-503/99, Racc. pag. I-4809). La prima sentenza esamina il regime giuridico spagnolo relativo all'alienazione di partecipazioni pubbliche in determinate entità, in base al quale sono assoggettate a previa autorizzazione amministrativa le decisioni di entità commerciali riguardanti lo scioglimento volontario, la scissione o la fusione dell'entità, la cessione o assegnazione a titolo di garanzia dei beni patrimoniali o delle quote societarie necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, la modifica dell'oggetto sociale, le operazioni di cessione del capitale sociale e l'acquisizione di quote che determini una riduzione della partecipazione dello Stato nel capitale sociale dell'entità. La seconda sentenza analizza gli aspetti del regime di privatizzazione della British Airports Authority relativi alle restrizioni apportate alla possibilità di divenire acquirente di azioni con diritto di voto di tale società e alla cessione dei suoi attivi, al controllo sulle sue società controllate e alla sua liquidazione. Seguendo la sua citata giurisprudenza, la Corte respinge l'argomento relativo alla mancanza di un trattamento discriminatorio per quanto riguarda i cittadini di altri Stati membri, poiché l'art. 56 CE va oltre l'eliminazione di una disparità di trattamento tra gli operatori sui mercati finanziari in base alla loro cittadinanza. Le restrizioni in questione incidono sulla situazione dell'acquirente di una

partecipazione in quanto tale e sono dunque idonee a dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall'effettuare investimenti di questo tipo e, pertanto, a condizionare l'accesso al mercato. Nella sentenza *BAA* la Corte dichiara inoltre che tali restrizioni non derivano neppure da una normale applicazione della normativa sulle società, poiché lo Stato membro risulta aver agito nella sua veste di autorità pubblica. Ne risulta che la normativa in questione costituisce una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 CE e che, mantenendola in vigore, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione. Nella sentenza *Commissione/Spagna*, una volta accertata la restrizione ai movimenti di capitali (punto 62), la Corte valuta se possa essere ammessa una giustificazione. Al riguardo, essa conferma la sua giurisprudenza precedente, citata, ai sensi della quale le preoccupazioni che possono giustificare che gli Stati membri conservino una certa influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate non possono tuttavia permettere agli Stati membri di far valere i loro regimi di proprietà, come considerati all'art. 295 CE, per giustificare ostacoli alle libertà previste dal Trattato, derivanti dai privilegi che accompagnano la loro posizione di azionisti in un'impresa privatizzata. Siffatta giustificazione può derivare unicamente da motivi previsti all'art. 58, n. 1, CE o da ragioni imperative di interesse pubblico. Inoltre, per essere giustificata, la normativa nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest'ultimo, al fine di rispettare il criterio di proporzionalità. Ciò non si verifica nel caso di specie. La Corte constata infatti la mancanza di criteri oggettivi e precisi che consentano di garantire che il regime in questione non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti in caso di crisi del settore del petrolio, delle telecomunicazioni e dell'elettricità e, quindi, di controllare l'esercizio del potere discrezionale particolarmente esteso di cui dispone l'amministrazione in materia.

10.2. Nella causa *Salzmann*, richiamata sopra (v. punto 3.1), alla Corte viene richiesto di esaminare, da una parte, se l'art. 56, n. 1, CE osta a una normativa nazionale che subordina gli acquisiti di fondi ad un'autorizzazione amministrativa preliminare e che dispone che, all'infuori dei casi di acquisto per motivi di villeggiatura, l'autorizzazione per l'acquisto di fondi non edificati viene concessa qualora l'acquirente dimostri in modo attendibile che entro un congruo periodo di tempo il fondo sarà utilizzato per una delle destinazioni previste dal piano regolatore generale o per lo svolgimento di attività pubbliche, di interesse generale o culturale, e, dall'altra, nell'ipotesi in cui tale incompatibilità fosse accertata, se tale autorizzazione possa tuttavia essere giustificata in forza della deroga prevista dall'art. 70 dell'Atto di adesione dell'Austria. Secondo la Corte, benché il regime giuridico applicabile alla proprietà immobiliare rientri nelle competenze riservate agli Stati membri in forza dell'art. 295 CE, esso non si sottrae tuttavia al rispetto delle norme fondamentali del Trattato (sentenza 1° giugno 1999, causa C-302/97, *Konle*, Racc. pag. I-3099). Pertanto, misure nazionali che disciplinano in talune zone l'acquisto della proprietà immobiliare al fine di vietare l'installazione di residenze secondarie sono soggette all'osservanza delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali. La procedura di autorizzazione preliminare controversa limita, già solo in forza del suo oggetto, la libera circolazione dei capitali (v. sentenza 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99, *Reisch e a.*, Racc. pag. I-2157, punto 32) e rientra pertanto nella sfera del divieto di cui all'art. 56, n. 1, CE. Quanto alla questione se una misura del genere possa essere ammessa a condizione di perseguire un obiettivo di interesse

generale, la sentenza conferma la citata giurisprudenza *Reisch e Konle*, in base alla quale restrizioni all'insediamento di residenze secondarie in una zona geografica determinata che uno Stato membro istituisce al fine di mantenere, nell'ambito della pianificazione del territorio, una popolazione permanente e un'attività economica autonoma rispetto al settore turistico possono essere considerate funzionali a un obiettivo d'interesse generale. Tuttavia, dato che si impone all'acquirente di fornire la prova dell'uso futuro del fondo che esso acquista, siffatta misura conferisce all'amministrazione competente una discrezionalità tanto ampia da far pensare a un potere arbitrario. Neppure il requisito relativo alla proporzionalità viene rispettato. Infatti, una procedura consistente in una semplice dichiarazione, quando è accompagnata da misure giuridiche adeguate, può consentire di eliminare la necessità di un'autorizzazione previa, senza con ciò nuocere all'efficacia degli scopi perseguiti dalle autorità pubbliche, di modo che la procedura di autorizzazione preliminare non può essere giudicata come una misura strettamente indispensabile per raggiungere lo scopo della pianificazione del territorio perseguito da esse.

10.3. In una causa sostanzialmente analoga (sentenza 23 settembre 2003, causa C-452/01, *Ospelt e Schlössle Weissenberg*, non ancora pubblicata nella Raccolta) ma vertente su una transazione tra cittadini del Liechtenstein relativa ad un terreno situato in Austria e soggetta ad un'autorizzazione amministrativa, la Corte ribadisce che la portata delle misure nazionali che disciplinano l'acquisto della proprietà fondiaria deve essere valutata in relazione alle disposizioni relative ai movimenti di capitali. Essa prosegue dichiarando che le norme, come l'art. 40 e l'allegato XII dell'accordo SEE, che vietano le restrizioni ai movimenti di capitali e la discriminazione che esse comportano sono, per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati parti dell'accordo SEE, identiche a quelle che il diritto comunitario impone nei rapporti tra gli Stati membri e che esse devono pertanto venire interpretate in maniera uniforme all'interno degli Stati membri. Sarebbe incompatibile con questo obiettivo di uniformità di applicazione delle norme relative alla libera circolazione dei capitali nel SEE che uno Stato quale l'Austria, che è parte di questo accordo, possa, dopo la sua adesione all'Unione europea, mantenere una normativa restrittiva di questa libertà nei confronti di un altro Stato, parte di questo accordo, basandosi sull'art. 57 CE. Ne consegue che disposizioni nazionali che assoggettano a restrizioni amministrative i trasferimenti di terreni agricoli e silvicoli devono, per quanto riguarda un trasferimento tra cittadini di Stati parti dell'accordo SEE, essere valutate in relazione all'art. 40 e all'allegato XII del detto accordo, disposizioni che rivestono la stessa portata giuridica di quelle, sostanzialmente identiche, dell'art. 56 CE.

Relativamente alla questione se le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali ostino ad un procedimento di autorizzazione preliminare per siffatti acquisti, la Corte osserva che una tale procedura può essere ammessa a determinate condizioni che perseguono in maniera non discriminatoria un obiettivo di interesse generale e di proporzionalità. In primo luogo, il carattere discriminatorio non è stato accertato. In secondo luogo, i provvedimenti nazionali in questione perseguono obiettivi di interesse generale come quello di mantenere la popolazione agricola, conservare una ripartizione della proprietà immobiliare che consenta lo sviluppo di aziende economicamente sane e la gestione armoniosa dello spazio e dei paesaggi nonché favorire un uso ragionevole delle terre disponibili, obiettivi che corrispondono a quelli della politica agricola comune e che sono tali da giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali. In terzo luogo, per quanto attiene al requisito della

proporzionalità, il principio di un regime di autorizzazione preliminare non può essere contestato se è diretto ad assicurare il mantenimento della destinazione agricola dei terreni e la continuità della loro gestione in condizioni soddisfacenti. Tuttavia, la condizione in base alla quale l'acquirente deve, in ogni caso, gestire egli stesso il terreno nell'ambito di una azienda nella quale ha anche la sua residenza va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse generale e dovrebbe, in tale misura, essere considerata incompatibile con la libera circolazione dei capitali.

11. Nel settore della *politica dei trasporti* va segnalata, innanzi tutto, la causa C-445/00, *Austria/Commissione* (sentenza 11 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), vertente sul sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria.

La Corte dichiara anzitutto che le disposizioni del regolamento n. 2012/2000⁴⁰, diretto ad istituire in maniera permanente il principio di scaglionare la riduzione degli ecopunti su vari anni, sono incompatibili con l'allegato 5, punto 3, del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria, il quale dispone che, in caso di riduzione, il numero di ecopunti è fissato «per l'anno successivo». La Corte ricorda infatti che «i protocolli e gli allegati di un Atto d'adesione costituiscono disposizioni di diritto primario che, a meno che l'Atto di adesione non disponga diversamente, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto mediante i procedimenti contemplati per la revisione dei trattati originari» (punto 62).

Quanto alle norme del medesimo regolamento che prevedono lo scaglionamento sugli anni 2000-2003 della riduzione degli ecopunti risultante dal superamento, nel corso dell'anno 1999, della soglia di transiti prevista all'art. 11 del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria, la Corte constata che il Consiglio, a fronte di una situazione caratterizzata dalla trasmissione tardiva di dati statistici affidabili da parte delle autorità nazionali competenti, è legittimato a scaglionare la riduzione degli ecopunti oltre la fine dell'anno successivo a quello in cui si è accertato tale superamento, poiché, in caso contrario, l'applicazione della riduzione degli ecopunti sui soli mesi restanti avrebbe avuto l'effetto sproporzionato e contrario ai principi fondamentali del diritto comunitario di paralizzare praticamente tutto il traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria. Tuttavia, la Corte precisa che uno scaglionamento su più anni è incompatibile con il protocollo. Inoltre, secondo la Corte, la medesima illegittimità colpisce la disposizione del regolamento che dispone la ripartizione degli ecopunti tra gli Stati membri.

Infine, soffermandosi sul metodo di calcolo della riduzione degli ecopunti adottato dal regolamento contestato, basato sul livello effettivo di emissioni di NOx per autocarro, senza prendere in considerazione i transiti «illegali», la Corte afferma che il detto metodo è conforme sia allo spirito sia alla lettera del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria. Il protocollo, infatti, indica i valori medi di emissione NOx degli autocarri e non un calcolo fittizio di un numero di ecopunti. Per contro, la Corte afferma che non è conforme all'allegato 5, nn. 2 e 3, del detto protocollo un metodo di calcolo che consiste, in pratica, nel dividere il numero totale di ecopunti utilizzati per il numero

⁴⁰ Regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241, pag. 18).

di transiti registrati quando il numero totale di ecopunti utilizzati non tiene assolutamente conto dei transiti per cui il trasportatore avrebbe dovuto utilizzare ecopunti ma non l'ha fatto (transiti detti «illegali»), mentre tali transiti «illegali» sono compresi nel numero totale di transiti effettuati. In ogni caso, la Corte ha deciso che gli effetti delle disposizioni annullate del regolamento devono essere considerati definitivi.

12. Per quanto attiene alle *regole di concorrenza*, sono due i gruppi di cause particolarmente rilevanti: il primo riguarda le regole applicabili alle imprese (12.1), il secondo è relativo agli aiuti di Stato (12.2).

12.1. Nell'ambito del primo gruppo è opportuno segnalare quattro cause.

12.1.1. Nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi* (sentenza 9 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte è stata interpellata in merito alla portata dell'art. 81 CE in presenza di comportamenti d'impresa in contrasto con il suo n. 1 imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato.

Essa sostiene che, in presenza di siffatti comportamenti, un'autorità nazionale garante della concorrenza, investita, in particolare, della missione di vigilare sul rispetto dell'art. 81 CE, ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale. Infatti, dato che tale norma, in combinato disposto con l'art. 10 CE, impone un obbligo di astensione a carico degli Stati membri, l'effetto utile delle norme comunitarie sarebbe affievolito se, nell'ambito di un'inchiesta sul comportamento di imprese ai sensi dell'art. 81 CE, quell'autorità non potesse accertare se una misura nazionale è in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 CE e 81 CE e se, conseguentemente, tale autorità non disapplicasse la detta misura.

Tuttavia, questo obbligo delle autorità nazionali garanti della concorrenza di disapplicare tale legge anticoncorrenziale non può, a meno che non si intenda violare il principio generale di diritto comunitario della certezza del diritto, esporre le imprese interessate a sanzioni, di natura penale o amministrativa, per un comportamento pregresso, giacché tale comportamento era imposto da quella legge. Ne consegue che tale autorità non può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora questi siano stati loro imposti dalla detta normativa nazionale; essa può infliggerne per i loro comportamenti successivi alla decisione che accerta la violazione dell'art. 81 CE una volta che detta decisione sia diventata definitiva nei loro confronti.

Infine, la Corte mette in evidenza come, in ogni caso, l'autorità nazionale garante della concorrenza possa infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi qualora questi siano stati semplicemente facilitati o incoraggiati da quella normativa nazionale, pur tenendo in debito conto le specificità del contesto normativo nel quale le imprese hanno agito. Al riguardo, nel momento della determinazione del livello della sanzione, il comportamento delle imprese interessate può essere valutato alla luce della circostanza attenuante costituita dal contesto giuridico interno.

12.1.2. Nella causa C-338/00 P, *Volkswagen/Commissione* (sentenza 18 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto il ricorso del gruppo Volkswagen avverso la sentenza del Tribunale 6 luglio 2000 (causa T-62/98, Racc.

pag. II-2707), che a sua volta respingeva in parte il ricorso di annullamento della decisione della Commissione che infliggeva un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE. Nella sentenza la Corte ribadisce, in conformità alla giurisprudenza *Bayerische Motorenwerke* (sentenza 24 ottobre 1995, causa C-70/93, Racc. pag. I-3439), che una misura diretta alla compartimentazione del mercato tra gli Stati membri non può rientrare nelle disposizioni del regolamento n. 123/85⁴¹ relative alle obbligazioni che il distributore può legittimamente assumere nell'ambito di un contratto di concessione. Infatti, benché tale regolamento offra ai produttori di autoveicoli mezzi significativi per proteggere le loro reti commerciali, esso non li autorizza ad adottare misure che contribuiscono a compartimentare i mercati.

La Corte ritiene inoltre che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza (v., in particolare, le sentenze *Bayerische Motorenwerke*, citata, e *Ford*, sentenza 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Racc. pag. 2725) secondo cui «un invito rivolto da un produttore di autoveicoli ai suoi rivenditori non costituisce un atto unilaterale, che esulerebbe dal divieto dell'art. 81, n. 1, CE, bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato». Infatti, l'attuazione da parte del produttore di autoveicoli di una politica di contingentamento dei rifornimenti dei concessionari allo scopo di limitare le riesportazioni non costituisce un atto unilaterale, bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione allorché il costruttore di autoveicoli, per imporre tale politica, fa ricorso alle clausole del contratto di concessione, tra cui quella che prevede la possibilità di limitare le forniture ai concessionari, e allorché, così facendo, condiziona il comportamento commerciale di questi ultimi.

12.1.3. Nella causa C-170/02 P, *Schlüsselverlag J. S. Moser e a./ Commissione* (sentenza 25 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla Corte è stato sottoposto un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale 11 marzo 2002, causa T-3/02 (Racc. pag. II-1473) che respingeva come manifestamente irricevibile un ricorso diretto a far accertare una carenza della Commissione, che avrebbe illegittimamente omesso di adottare una decisione sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune.

Anzitutto, la Corte sottolinea che la Commissione non può astenersi dal tener conto delle denunce delle imprese terze rispetto ad un'operazione di concentrazione di possibile dimensione comunitaria. Infatti, la realizzazione di una tale operazione a beneficio delle imprese concorrenti delle denuncianti può comportare un'immediata modifica della situazione di queste ultime sul mercato o sui mercati interessati. Peraltro, ad avviso della Corte, la Commissione non può validamente sostenere, in base al principio stesso della sua competenza quale autorità di controllo, di non essere tenuta a decidere, in quanto ad essa spetta in via esclusiva, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 4064/89⁴², relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra

⁴¹ Regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), sostituito, a partire dal 1° ottobre 1995, dal regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25).

⁴² Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).

imprese, adottare, sotto il controllo della Corte di giustizia, le decisioni previste da tale regolamento. Se la Commissione rifiutasse di pronunciarsi formalmente, su domanda di imprese terze, in merito alla questione se un'operazione di concentrazione ad essa non notificata rientri o meno nel campo di applicazione di tale regolamento, essa porrebbe tali imprese nell'impossibilità di beneficiare delle garanzie procedurali loro offerte dalla legislazione comunitaria. Essa si priverebbe, al tempo stesso, di uno strumento per verificare che le imprese partecipanti ad un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria rispettino effettivamente il loro obbligo di notifica. Inoltre, le imprese denuncianti non potrebbero contestare a mezzo di ricorso di annullamento un rifiuto di agire della Commissione che è tale da arrecare loro pregiudizio. Infine, la Corte afferma che nessuna ragione giustifica il fatto che la Commissione si esoneri in materia dall'obbligo di procedere, nell'interesse di una buona amministrazione, ad un esame diligente e imparziale delle denunce di cui essa è investita. La circostanza che le denuncianti non abbiano, in forza del regolamento n. 4064/89, il diritto ad un'istruzione delle loro denunce in condizioni analoghe a quelle previste per le denunce rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 17⁴³ non implica che la Commissione sia dispensata dall'effettuare l'esame di sua competenza e dal trarne le dovute conseguenze. Essa non esonera la Commissione dall'obbligo di rispondere in maniera motivata ad una denuncia basata sul fatto che proprio tale competenza non sarebbe stata rispettata.

Successivamente, la Corte dichiara che, nel caso di specie, alla data in cui le società ricorrenti hanno adito la Commissione erano trascorsi quasi quattro mesi dalla decisione dell'autorità nazionale che approvava la realizzazione dell'operazione di concentrazione. Essa fa notare che le esigenze di certezza del diritto e di continuità dell'azione comunitaria che sono all'origine sia dell'art. 230, quinto comma, CE che degli artt. 4, 6, e 10, nn. 1, 3 e 6, del regolamento n. 4064/89 verrebbero disconosciute se la Commissione, in applicazione dell'art. 232, secondo comma, CE, potesse essere invitata a pronunciarsi, al di là di un termine ragionevole, sulla compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione che non le è stata notificata. Le imprese potrebbero in tal modo portare la Commissione a rimettere in discussione una decisione adottata dalle autorità nazionali competenti riguardo ad un'operazione di concentrazione, anche dopo l'esaurimento dei possibili mezzi di ricorso contro tale decisione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. Essa conclude che un termine di quattro mesi a decorrere dal momento in cui l'autorità nazionale competente ha adottato la sua decisione sulla realizzazione dell'operazione non può essere considerato ragionevole. Poiché il ricorso per carenza proposto dalle ricorrenti era, per questo motivo, manifestamente irricevibile, la Corte respinge la loro impugnazione.

12.1.4. Nella causa C-462/99, *Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation e a.* (sentenza 22 maggio 2003, Racc. pag. I-5197), sono state sollevate due questioni pregiudiziali nell'ambito di una controversia tra un'impresa austriaca di telecomunicazioni e l'autorità di regolamentazione nazionale incaricata di rilasciare le autorizzazioni per la prestazione di servizi di telecomunicazione, vertente sull'attribuzione ad un'impresa pubblica, già titolare di una licenza per la prestazione di

⁴³ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

servizi di telecomunicazione mobile digitale su una banda di frequenze, di ulteriori frequenze su un'altra banda senza l'imposizione di un distinto canone.

La Corte si è espressa anzitutto su una questione d'interpretazione dell'art. 5 bis, n. 3, della direttiva 90/387⁴⁴, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni. Esso prevede che gli Stati membri provvedano affinché vi siano opportuni meccanismi mediante i quali gli interessati da una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione incaricata di rilasciare le autorizzazioni per la prestazione di servizi delle telecomunicazioni possano ricorrere davanti ad un organo indipendente dalle parti in causa. Ora, in forza di una disposizione della Costituzione austriaca, i ricorsi fondati sull'illegittimità delle decisioni della Telekom-Control-Kommission, l'autorità di regolamentazione austriaca, sono inammissibili, in quanto la loro ricevibilità non è espressamente prevista da tale disposizione.

La Corte ha considerato che le esigenze di un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 90/387 e di un'effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono ai giudici nazionali di verificare se le norme pertinenti del loro diritto nazionale consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso contro le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale che soddisfi i criteri di cui all'art. 5 bis, n. 3, di tale direttiva. Se un'applicazione del diritto nazionale conforme ai requisiti di tale articolo non è possibile, un giudice nazionale che soddisfi i suddetti requisiti e che sia competente a conoscere dei ricorsi contro una decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale se a ciò non ostasse una disposizione del diritto nazionale diretta a escludere esplicitamente la sua competenza, ha l'obbligo di lasciare quest'ultima inapplicata.

In seguito la Corte ha risolto la questione se gli artt. 82 CE e 86, n. 1, CE, l'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 96/2⁴⁵, nonché gli artt. 9, n. 2, e 11, n. 2, della direttiva 97/13⁴⁶ vadano interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze in una banda di frequenze a un'impresa pubblica in posizione dominante già titolare di una licenza per la prestazione degli stessi servizi di telecomunicazione su un'altra banda, mentre un nuovo concorrente sul mercato di cui trattasi ha dovuto versare un canone per l'acquisto della licenza per la prestazione di servizi sulla prima banda di frequenze. La Corte ha risolto tale questione affermativamente.

Tuttavia, essa ritiene che tali disposizioni non ostino a una siffatta normativa nazionale se il canone applicato all'impresa pubblica per la sua licenza, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, di ulteriori frequenze, risulta equivalente in termini economici al canone imposto al nuovo concorrente. Nel caso più preciso

⁴⁴ Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1).

⁴⁵ Direttiva della Commissione 16 gennaio 1996, 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (GU L 20, pag. 59).

⁴⁶ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).

dell'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 96/2 la Corte sottolinea che quest'ultimo non osta a una normativa nazionale che consente siffatta attribuzione limitata di frequenze ulteriori decorso un periodo di almeno tre anni dalla concessione della licenza DCS 1800 o prima che sia decorso il suddetto periodo quando la capacità di utenza dell'impresa pubblica titolare di una licenza GSM 900 sia esaurita, nonostante il ricorso a tutte le possibilità tecniche economicamente sostenibili.

12.2. In tema di *aiuti concessi dagli Stati* vanno ricordate quattro cause.

12.2.1. Innanzi tutto, la causa *Chronopost - La Poste - Repubblica francese* (sentenza 3 luglio 2003, cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Racc. pag. I-7018) che consegue a un ricorso proposto da un'associazione di categoria che raggruppa società che offrono servizi di corriere espresso contro una decisione della Commissione secondo la quale il sistema di assistenza logistica e commerciale fornito da La Poste ad una società di diritto privato, alla quale è stata assegnata la gestione dei suoi servizi di corriere espresso, non costituisce un aiuto di Stato. Nella sentenza 14 dicembre 2000 (causa T-613/97, *Ufex e a.*, Racc. pag. II-4055) il Tribunale ha annullato tale decisione in quanto la Commissione avrebbe dovuto esaminare se i costi completi di La Poste per la fornitura di assistenza logistica e commerciale corrispondevano ai fattori che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della fissazione della remunerazione per i servizi forniti.

Nell'ambito del ricorso d'impugnazione ad essa sottoposto, la Corte sostiene anzitutto che tale valutazione del Tribunale non tiene conto del fatto che un'impresa come La Poste si trova in una situazione molto diversa da quella di un'impresa privata operante in condizioni normali di mercato. Infatti, La Poste si è dovuta dotare di importanti infrastrutture e mezzi che le consentissero di svolgere la sua missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 86 CE anche nelle zone poco popolate, nelle quali le tariffe non coprivano i costi sopportati per la fornitura del servizio in questione. La costituzione e il mantenimento di tale rete non rispondono quindi a una logica puramente commerciale. La Corte dichiara poi che la fornitura dell'assistenza logistica e commerciale è inscindibilmente connessa a tale rete, giacché consiste per l'appunto nella messa a disposizione di tale rete, che non ha equivalenti sul mercato.

Pertanto essa conclude che, in assenza di qualsiasi possibilità di comparare la situazione di La Poste con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, il criterio, necessariamente ipotetico, di «condizioni normali di mercato», che consente di determinare se la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa pubblica alla sua filiale di diritto privato costituisca aiuto di Stato, deve essere valutato facendo riferimento agli elementi obiettivi e verificabili disponibili. I costi sopportati da tale impresa per la fornitura della detta assistenza possono costituire siffatti elementi obiettivi e verificabili. Su questa base, si può escludere l'esistenza di un aiuto di Stato in favore della filiale qualora, da un lato, venga accertato che la contropartita richiesta copre debitamente tutti i costi aggiuntivi variabili sopportati per la sua fornitura, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all'utilizzazione della rete postale nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all'attività concorrenziale della filiale, e qualora, dall'altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario.

12.2.2. La causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (sentenza 24 luglio 2003, Racc. pag. I-7810), verte sulla questione della classificazione quale aiuto di Stato, ai sensi del Trattato CE, di sovvenzioni pubbliche volte a consentire l'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali. Analizzando in primo luogo la condizione relativa all'incidenza sugli scambi tra Stati membri, la Corte sottolinea che essa non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività interessato. Richiamando poi la sua giurisprudenza che definisce aiuto di Stato il vantaggio concesso all'impresa beneficiaria di cui essa non avrebbe goduto in condizioni normali di mercato, essa sottolinea che le dette sovvenzioni pubbliche non ricadono nella sfera di tale disposizione qualora debbano essere considerate una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico. La Corte enuncia quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possa ritenere di essere in presenza di siffatta compensazione. In primo luogo, che l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro. In secondo luogo, che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, che la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, che, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non viene effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

12.2.3. Nelle cause riunite C-261/01 e C-262/01, *van Calster e Cleeren e Openbare Slachthuis* (sentenza 21 ottobre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte esamina diverse questioni pregiudiziali relative ad un aiuto che prevede un regime di contributi destinato specificamente ed esclusivamente a finanziarlo. Essa sottolinea, innanzi tutto, che un aiuto di Stato propriamente detto può non alterare sostanzialmente gli scambi fra Stati membri ed essere quindi considerato lecito, ma il suo effetto perturbatore può risultare aggravato da modalità di finanziamento che rendano l'insieme incompatibile con un mercato unico e col comune interesse. Essa sostiene inoltre che qualora un tributo specificamente destinato a finanziare un aiuto si riveli contrario ad altre disposizioni del Trattato, ad esempio agli artt. 23 CE e 25 CE o 90 CE, la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato comune il regime di aiuto di cui fa parte tale tributo. Ne consegue che le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuto complessivamente considerato. Pertanto, l'esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento e lo Stato membro è quindi tenuto, in tal caso, a notificare non soltanto il progetto relativo all'aiuto propriamente detto, ma anche le sue modalità di finanziamento.

Ne consegue che, quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell'obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l'esecuzione delle misure d'aiuto in questione, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi e quindi, in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto.

12.2.4. La sentenza 8 maggio 2003, cause riunite C-328/99 e C-399/00, *Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia/Commissione* (Racc. pag. I-4035), riguarda, da una parte, il caso della società Seleco, operante sul mercato dell'elettronica di consumo e il cui capitale era, tra gli altri, detenuto dalla Friulia, una società finanziaria interamente controllata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e dalla Ristrutturazione Elettronica (REL), una società controllata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato italiano, e, dall'altra, il caso della società Multimedia, creata dalla Seleco.

Il primo problema affrontato dalla Corte è relativo alla classificazione come aiuti di Stato degli interventi di Friulia e di REL nelle operazioni di ricapitalizzazione della Seleco.

Esaminando, in primo luogo, la questione se le operazioni di Friulia fossero state effettuate mediante risorse statali, la Corte evidenzia che le risorse finanziarie di una società di diritto privato come quella in questione, detenute per l'87% da un ente locale come la detta Regione, possono essere considerate risorse statali ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Il fatto che l'ente pubblico sia intervenuto con fondi propri è irrilevante al riguardo, dato che è sufficiente, affinché i fondi siano definiti risorse statali, che essi restino costantemente sotto controllo pubblico, e quindi a disposizione delle autorità pubbliche competenti.

Ricordando in seguito che dalla parità di trattamento tra le imprese pubbliche e quelle private discende che i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato, la Corte ritiene che occorra valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di simile entità tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data dei detti conferimenti. Trattandosi in tali casi di una valutazione economica complessa, la Corte circoscrive il suo sindacato giurisdizionale alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, all'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, all'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o all'insussistenza di sviamento di potere e conclude che, nel caso di specie, la Commissione ha potuto a giusto titolo ritenere che gli interventi della REL e della Friulia nelle operazioni di ricapitalizzazione della Seleco costituissero effettivamente aiuti di Stato.

Il secondo problema che ha attirato l'attenzione della Corte è quello relativo al recupero degli aiuti di Stato presso Multimedia. La questione che si pone è se anche tale società debba essere considerata beneficiaria dell'aiuto. La Seleco aveva effettivamente

creato tale società, vi aveva raggruppato le sue attività più redditizie e ne era divenuta l'unica proprietaria. Essa aveva poi venduto due terzi delle azioni che deteneva in Multimedia, mentre il restante terzo veniva aggiudicato ad una società privata in un'asta giudiziaria nell'ambito della sua liquidazione.

La Corte rileva innanzi tutto che la possibilità per una società in difficoltà economica di adottare misure di risanamento aziendale non può essere scartata a priori a motivo delle esigenze legate al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune. Tuttavia, se fosse semplicemente permesso a un'azienda in difficoltà e sull'orlo del fallimento di creare, durante il procedimento d'indagine formale sugli aiuti che la riguardano individualmente, una controllata cui trasferire in seguito, prima che il procedimento d'indagine si concluda, i suoi attivi più redditizi, sarebbe consentita a tutte le società la possibilità di sottrarre tali attivi dal patrimonio della società madre al momento del recupero degli aiuti, il che rischierebbe di vanificare il recupero parziale o totale di detti aiuti. Per evitare che sia vanificato l'effetto utile della decisione di recupero degli aiuti e che la distorsione del mercato continui, la Commissione può essere indotta ad esigere che il recupero non si limiti all'impresa originaria, ma si estenda all'impresa che continua l'attività dell'impresa originaria utilizzando i mezzi di produzione trasferiti, laddove certi elementi del trasferimento permettano di constatare una continuità economica tra le due imprese.

Nella fattispecie, la Corte ritiene tuttavia che la motivazione su cui si basa la decisione impugnata sia insufficiente alla luce dell'art. 253 CE, in particolare per quanto concerne l'asserita irrilevanza del fatto che le azioni nella Multimedia sono state acquistate ad un prezzo che sembra corrispondere al prezzo del mercato, mentre anche tale aspetto doveva essere preso in considerazione nel caso di specie. La Corte afferma che la Commissione non si è affatto espressa in merito al prezzo del trasferimento mentre essa stessa ha menzionato tale elemento nella decisione impugnata come uno di quelli da prendere in considerazione. La Commissione si limita ad affermare che il prezzo della cessione del ramo multimediale è stato influenzato e dettato dal rischio per le parti di dover far fronte ad un procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE e di dover rimborsare entro una data determinata gli aiuti qualificati illegittimi, ma essa non ha fornito alcun elemento di prova concreto da cui si possa desumere che il perito giurato che ha stimato il valore del detto ramo abbia tenuto conto di tale rischio. Allo stesso modo, in risposta all'affermazione della Commissione secondo cui nella fattispecie l'importo del prezzo di vendita è irrilevante, posto che si tratta di un'operazione relativa alle azioni, la Corte afferma che, se è vero che la vendita di azioni di una società beneficiaria di un aiuto illegittimo da un azionista a un terzo non influisce sull'obbligo di recupero, la situazione controversa è diversa da tale ipotesi. Infatti, trattasi della vendita di azioni nella Multimedia, ad opera della Seleco, che ha creato tale società, e il cui patrimonio beneficia del prezzo di vendita delle azioni. Pertanto, non si può escludere che la Seleco abbia continuato a beneficiare degli aiuti percepiti con la vendita delle sue azioni al prezzo di mercato. In conclusione, la Corte annulla la decisione della Commissione su tale punto.

13. In tema di *misure di difesa commerciale* sono due le sentenze che meritano di essere citate (13.1 e 13.2).

13.1. Nella causa C-76/01, *Eurocoton* (sentenza 30 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte è stata adita con un ricorso avverso la decisione

del Tribunale del 29 novembre 2000 (causa T-213/97, Racc. pag. II-3727) che dichiara irricevibile un ricorso diretto all'annullamento di una «decisione» del Consiglio dell'Unione europea di non adottare una proposta di regolamento della Commissione che impone un dazio antidumping definitivo su importazioni di tessuti di cotone da alcuni paesi terzi.

Valutando, innanzi tutto, la contestabilità o meno dell'atto in questione, la Corte ritiene che la mancata adozione di una proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione, combinata con la scadenza del termine di quindici mesi previsto dall'art. 6, n. 9, del regolamento antidumping di base n. 384/96⁴⁷, che ha determinato definitivamente la posizione del Consiglio nell'ultima fase del procedimento antidumping, ha tutte le caratteristiche di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE, in quanto produce effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi delle imprese che hanno presentato la denuncia, all'origine dell'indagine antidumping, in nome dell'industria comunitaria. Pertanto, essa annulla la sentenza del Tribunale.

In seguito, passando all'accertamento dell'esistenza di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Consiglio, il quale non ha fornito le ragioni per cui la proposta di regolamento è stata respinta, la Corte dichiara che, a partire dal momento in cui, in forza dell'art. 9, n. 4, del regolamento antidumping di base n. 384/99, «il Consiglio (...) istituisce un dazio antidumping definitivo» quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'art. 21 di tale regolamento, il rispetto dell'obbligo di motivazione implica che dall'atto con cui il Consiglio decide di non adottare una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi traspaia l'assenza di dumping o di danno corrispondente o ancora il fatto che l'interesse della Comunità non necessita di alcun intervento da parte sua. La conseguenza è l'annullamento della decisione del Consiglio.

13.2. Nella causa C-76/00 P, *Petrotub e Republica/Consiglio* (sentenza 9 gennaio 2003, Racc. pag. I-79), la Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso di impugnazione diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999 (cause riunite T-33/98 e T-34/98, Racc. pag. II-3837) che respinge la domanda presentata da due società stabilite in Romania di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio, n. 2320/97, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, in particolare, della Romania⁴⁸.

La Petrotub afferma innanzi tutto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l'obbligo di motivazione era rispettato anche se il regolamento impugnato non forniva alcuna spiegazione sui motivi per i quali il Consiglio, per

⁴⁷ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

⁴⁸ Regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).

accertare l'esistenza del margine di dumping, ha escluso il secondo metodo simmetrico a favore del metodo asimmetrico.

La Corte le dà ragione sottolineando, da una parte, che dalla formulazione stessa dell'art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96⁴⁹ emerge che, come eccezione alla regola del ricorso all'uno o all'altro metodo simmetrico, si può ricorrere al metodo asimmetrico solo se sono soddisfatte due condizioni: da una parte, che gli andamenti dei prezzi all'esportazione siano sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e, dall'altra, che con i metodi simmetrici non sia possibile valutare correttamente il margine di dumping praticato. Dall'altra, essa considera che è necessario tenere conto dell'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994⁵⁰ nei limiti in cui tale disposizione prevede che dev'essere fornito il motivo per cui non è possibile tener conto adeguatamente delle sensibili differenze di andamento dei prezzi all'esportazione in relazione ad acquirenti, regioni o periodi utilizzando i metodi simmetrici. La Corte ritiene che la Comunità abbia effettivamente adottato il regolamento base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dal codice antidumping del 1994 e che, con l'art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96, essa abbia dunque inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall'art. 2.4.2 del detto codice. Il fatto che all'art. 2, n. 11, del regolamento base non sia stato espressamente specificato che l'istituzione comunitaria, in caso di ricorso al metodo asimmetrico, dovesse fornire la spiegazione richiesta dall'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994, può essere spiegato con l'esistenza dell'art. 253 CE. Infatti, una volta assicurata la trasposizione del detto art. 2.4.2 da parte della Comunità, si può ritenere che l'obbligo di motivazione specifico previsto da tale disposizione sia incluso nell'obbligo generale di motivazione degli atti delle istituzioni imposto dal Trattato.

Per quanto riguarda l'impugnazione della Repubblica, la Corte la ha accolta considerando che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il Consiglio avesse motivato a sufficienza, nel regolamento impugnato, il suo rifiuto di escludere le vendite effettuate per compensazione dalla determinazione del valore normale.

La Corte ha evidenziato infatti che la determinazione del valore normale costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l'esistenza di un eventuale dumping. A questo proposito, dall'art. 2, n. 1, primo e terzo comma, del regolamento antidumping di base risulta che, in linea di principio, i prezzi praticati tra parti vincolate da un accordo di compensazione non possono essere presi in considerazione per determinare il valore normale e che ciò non vale, in via eccezionale, solo qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi. Non soddisfa pertanto le esigenze dell'obbligo di motivazione il regolamento del Consiglio istitutivo di dazi antidumping definitivi su determinate importazioni, il quale si limiti ad affermare che «si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali». «Infatti, un'affermazione così perentoria, che equivale ad un semplice rinvio alle norme

⁴⁹ V. nota 47.

⁵⁰ Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103).

comunitarie, non contiene alcun elemento esplicativo atto a chiarire agli interessati e al giudice comunitario i motivi che hanno indotto il Consiglio a ritenere che sui prezzi praticati in occasione delle dette vendite effettuate utilizzando la compensazione non abbia inciso detto rapporto» (punto 87) e «non consente agli interessati di sapere se tali prezzi siano stati presi giustamente in considerazione, in via eccezionale, ai fini del calcolo del valore normale o se quest'ultima circostanza possa costituire un vizio tale da inficiare la legittimità del regolamento impugnato» (punto 88).

14. In materia di *diritto dei marchi*, la Corte ha pronunciato una serie di decisioni sulla nozione di uso effettivo del marchio (14.1), sull'onere della prova relativo all'esaurimento del diritto conferito da esso (14.2), sui i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali (14.3), sulla possibilità di usare un colore come un marchio (14.4), sulla nozione di marchio composto esclusivamente di segni o di indicazioni che possono servire per designare caratteristiche di un prodotto (14.5), sulla portata della tutela derivante da un marchio notorio ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104⁵¹ (14.6) e, infine, sull'interpretazione del regolamento n. 40/94⁵² sul marchio comunitario, per quanto concerne l'utilizzo della seconda lingua dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (14.7).

14.1. Nella sentenza 11 marzo 2003 (causa C-40/01, *Ansul*, Racc. pag. I-2439) la Corte ha interpretato la nozione di uso effettivo del marchio di cui agli artt. 12, n. 1, e 10, n. 2, della direttiva 89/104. Essa dichiara innanzi tutto, riferendosi alla sentenza *Zino Davidoff e Levi Strauss* (sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Racc. pag. I-8691), che il legislatore comunitario ha inteso subordinare il mantenimento dei diritti sul marchio alla medesima condizione, quella dell'uso effettivo, in tutti gli Stati membri, affinché il livello di tutela assicurato al marchio non muti in funzione della legge considerata (punto 29), e che occorre conferire a tale nozione un'interpretazione uniforme (punto 31). L'uso effettivo consiste pertanto in uno sfruttamento reale del marchio (punto 35), quindi non in un uso simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (punto 36). «L'utilizzazione del marchio deve concernere, così, merci o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (...). Occorre infine prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato» e, se del caso, la natura della merce o del servizio in questione, le caratteristiche del mercato interessato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante: talvolta, l'uso del marchio può assumere carattere effettivo anche riguardo a merci già commercializzate, per le quali sia stato registrato, che non sono più oggetto di nuove offerte di vendita. È il caso, in particolare, in cui il titolare faccia uso del marchio per vendere accessori che entrano nella composizione o nella

⁵¹ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

⁵² Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

struttura di tali prodotti o servizi direttamente pertinenti ai prodotti già commercializzati e che puntano a soddisfare i bisogni della medesima clientela.

14.2. La causa C-244/00, *Van Doren* (sentenza 8 aprile 2003, Racc. pag. I 3051), ha esaminato la compatibilità con la direttiva 89/104 e con gli artt. 28 CE e 30 CE di una regola nazionale che fa gravare sul terzo, accusato di aver violato il diritto esclusivo di marchio, l'onere di provare l'esaurimento del diritto conferito dal marchio. La Corte inizia affermando che nella causa sottoposta il luogo di prima immissione in commercio non è stato identificato, diversamente da quanto accadeva nella citata causa *Zino Davidoff e Levi Strass*, in cui essa aveva dichiarato che l'onere della prova del consenso del titolare all'immissione in commercio del prodotto nel SEE, che determina l'esaurimento del diritto conferito dal marchio, spetta all'operatore che lo invoca. La sentenza ricorda che gli artt. 5-7 della direttiva realizzano una armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio. Da tali disposizioni emerge che l'estinzione del diritto esclusivo deriva dal consenso del titolare ad un'immissione in commercio nel SEE, ovvero dall'immissione in commercio nel SEE da parte del titolare stesso. Ne consegue che una regola nazionale secondo la quale l'esaurimento del diritto di marchio costituisce un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, cosicché i presupposti di tale esaurimento in linea di principio devono essere provati dal terzo che lo invoca (punto 35), è compatibile con tali disposizioni. Tuttavia, le esigenze derivanti dagli artt. 28 CE e 30 CE possono richiedere che tale disciplina sia sottoposta a taluni adattamenti, in particolare quando essa consente al titolare di isolare i mercati nazionali, come accade quando, come nella causa principale, il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno del SEE mediante un sistema di distribuzione esclusiva. Quando il terzo convenuto riesce a dimostrare che la circostanza che egli stesso sopporta l'onere della prova fa correre siffatto rischio, spetta al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori del SEE. Qualora sia fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nel SEE.

14.3. La sentenza 8 aprile 2003, *Linde e a.* (cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Racc. pag. I-3161), verte sui criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali. La Corte ricorda che un segno tridimensionale può costituire un marchio (sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, *Philips*, Racc. pag. I-5475) se è riproducibile graficamente e se presenta carattere distintivo. Sempre secondo la citata sentenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo, per i marchi tridimensionali, non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva 89/104⁵³, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto. Quindi, anche se né dall'economia della direttiva né dal tenore del suo art. 3, n. 1, lett. b), emerge che, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso, debbano essere applicati criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altre categorie di marchi, resta il fatto che, in pratica, il carattere distintivo di siffatto marchio può risultare più difficile da dimostrare rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo. Tale difficoltà, da cui

⁵³ V. nota 51.

può scaturire il diniego di registrazione di marchi di tale natura, non esclude, tuttavia, che essi possano acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è fatto ed essere, conseguentemente, registrati in quanto marchi sulla base dell'art. 3, n. 3, della direttiva.

Risolvendo la questione se l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva⁵⁴ sia rilevante per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, la Corte osserva che i singoli impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato, di modo che essa rileva anche in relazione ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto. Infine, per quanto concerne la questione se l'interesse generale del commercio a mantenere disponibile la forma del prodotto vada considerato nell'ipotesi in cui solamente l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva si applichi ai marchi tridimensionali, la sentenza ricorda che tutti i motivi d'impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale ad essi sottostante. La ratio degli impedimenti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell'evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. Allo stesso modo, l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva persegue una finalità di interesse generale, impedendo che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Ne consegue che, nell'esaminare, caso per caso, il motivo di impedimento alla registrazione previsto dall'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, si deve tener conto dell'interesse generale sotteso a tale disposizione, vale a dire che tutti i marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio ai sensi della disposizione medesima siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva medesima.

14.4. La sentenza 6 marzo 2003 (causa C-104/01, *Libertel*, Racc. pag. I-3793) esamina se, e a quali condizioni, un colore possa costituire un marchio ai sensi degli artt. 2 e 3 della direttiva 89/104. In via preliminare, la Corte constata che un colore può costituire un marchio a condizione che esso costituisca un segno che può essere oggetto di rappresentazione grafica e sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

Dato l'esiguo numero di colori che il pubblico cui ci si rivolge, costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è capace di distinguere, nonché la finalità di interesse generale perseguita dall'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, che impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, Racc. pag. I-2779, e *Linde e a.*, citata),

⁵⁴ Ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli, i marchi di impresa composti esclusivamente di segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

la registrazione come marchio di colori specifici avrebbe l'effetto di creare un monopolio molto esteso che non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico (punto 54). Esiste altresì un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione (punto 55), e tale interesse deve essere preso in considerazione nella valutazione del carattere distintivo che un determinato colore può presentare come marchio.

Quanto alle condizioni in presenza delle quali si può ritenere che un colore possieda un carattere distintivo così da poter essere registrato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, la Corte ricorda, innanzi tutto, la funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguerli senza confusione possibile da quelli di provenienza diversa (sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon*, Racc. pag. I-5507, e 4 ottobre 2001, causa C-517/99, *Merz & Krell*, Racc. pag. I-6959). Tale carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico. Tuttavia, siffatto carattere distintivo può essere acquisito a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato. Dal complesso di queste considerazioni la Corte trae due conclusioni: da una parte, che un colore specifico senza limitazioni spaziali può presentare, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito può essere soddisfatto non mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto; dall'altra, che un colore può possedere carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, sempreché, tenuto conto della percezione del pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo a identificare il prodotto o il servizio per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara inoltre che il numero di prodotti o di servizi per i quali è richiesta la registrazione di un colore come marchio è pertinente ai fini della valutazione sia del carattere distintivo del colore, sia della sua conformità all'interesse generale come descritto sopra.

Infine, per quanto riguarda l'esame astratto o concreto al quale deve procedere l'autorità competente in materia di registrazione per valutare il suo carattere distintivo, la Corte assicura che tale esame deve essere concreto e che esso deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l'uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio.

14.5. Nella sentenza *Wrigley* del 23 ottobre 2003 (causa C-191/01 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) la Corte si pronuncia, in sede di impugnazione, sulla nozione di marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire per

designare caratteristiche del prodotto, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94⁵⁵, che prevede, in tale ipotesi, il diniego di registrazione. Secondo la Corte, vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, questa disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (citare sentenze *Windsurfing Chiemsee* e *Linde e a.*). Perché l'UAMI possa opporre il diniego di registrazione in base a tale disposizione è sufficiente che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a fini descrittivi di prodotti o servizi. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. Ritenere, come ha fatto il Tribunale, che il sintagma «Doublemint» non possa essere escluso dalla registrazione poiché non può essere qualificato come esclusivamente descrittivo equivale a considerare che la disposizione in questione va interpretata nel senso che osta alla registrazione di marchi «esclusivamente descrittivi» dei prodotti o dei servizi dei quali sia stata chiesta la registrazione, ovvero di loro caratteristiche. Il Tribunale ha quindi applicato un criterio che non è fissato dal regolamento n. 40/94⁵⁶, senza verificare se il detto sintagma possa essere utilizzato da altri operatori per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi, e in tal modo ha travisato la sua portata. Considerando che l'UAMI abbia giustamente sostenuto che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, la Corte la ha annullata.

14.6. La sentenza *Adidas* del 23 ottobre 2003 (causa C-408/01, non ancora pubblicata nella Raccolta), pronunciata nell'ambito di un ricorso pregiudiziale, verte sulla portata della tutela derivante da un marchio notorio ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104⁵⁷. Risolvendo la prima questione, diretta a chiarire se la trasposizione di tale disposizione lasci agli Stati membri la possibilità di prevedere una tutela a favore del marchio che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo, la Corte, ricordando la giurisprudenza *Davidoff* (sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Racc. pag. I-389), dichiara che il marchio notorio deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. Lo Stato membro deve quindi accordare per prodotti o servizi identici o simili una tutela almeno altrettanto ampia di quella prevista per prodotti o servizi non simili.

La Corte si sofferma in seguito sulla questione se la tutela conferita da tale disposizione sia subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. Essa ricorda che l'art. 5, n. 2, della direttiva introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di un tale rischio. Infatti, tale disposizione si applica a situazioni nelle quali la condizione

⁵⁵ V. nota 52.

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ V. nota 51.

specifica della tutela è costituita da un uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arreca pregiudizio agli stessi (sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, *Marca Mode*, Racc. pag. I-4861). La condizione di una somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno presuppone l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale, mentre i pregiudizi di cui alla disposizione in questione, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, *General Motors*, Racc. pag. I-5421).

In conclusione, relativamente all'incidenza, sulla questione della somiglianza tra il marchio notorio ed il segno, di una valutazione di fatto del giudice nazionale in base alla quale il segno contestato viene esclusivamente percepito dal pubblico interessato come decorazione, la Corte ritiene che, in siffatta circostanza, il pubblico non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva.

14.7. Infine, la causa C-361/01 P, *Kik* (sentenza 9 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), riguarda il caso di una domanda di registrazione di un marchio formulata in olandese e che indica, come seconda lingua, ancora l'olandese, che non è una delle cinque lingue dell'UAMI.

In sede di impugnazione, la Corte sottolinea anzitutto che il Tribunale giustamente ha concluso che il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario⁵⁸ non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale. La Corte perviene a tale conclusione constatando che, ai sensi dell'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, la lingua procedurale dinanzi all'UAMI è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario, mentre la seconda lingua scelta dal richiedente può essere utilizzata per l'invio a quest'ultimo, da parte dell'UAMI, di comunicazioni scritte. Dalla detta disposizione risulta che la possibilità di utilizzare la seconda lingua per comunicazioni scritte è un'eccezione al principio dell'utilizzo della lingua di procedura e che la nozione di comunicazioni scritte deve quindi essere interpretata restrittivamente. Poiché il procedimento è costituito da tutti gli atti che devono essere compiuti nel trattamento di una domanda, ne deriva che rientrano nella nozione di «atti di procedura» tutti gli atti richiesti o previsti dalla normativa comunitaria per il trattamento della domanda di marchio comunitario, nonché quelli che sono necessari per questo trattamento, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di notifiche, di domande di rettifica, di chiarimenti o di altri atti. Tutti questi atti devono quindi essere redatti dall'UAMI nella lingua utilizzata per la presentazione della domanda. Diversamente dagli atti di procedura, le «comunicazioni scritte» di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del citato regolamento sono tutte le comunicazioni il cui contenuto non può essere equiparato a un atto di procedura, quali i documenti sotto la

⁵⁸ V. nota 52.

cui copertura l'UAMI trasmette atti di procedura o con i quali comunica informazioni ai richiedenti.

La Corte, in seguito, analizzando l'obbligo imposto al richiedente la registrazione di un marchio comunitario dall'art. 115, n. 3, di indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'UAMI, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, decide che tale obbligo non comporta alcuna violazione del divieto di discriminazione. Il regime linguistico di un organismo quale l'UAMI, infatti, è il risultato di una difficile ricerca dell'equilibrio necessario tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività per quanto riguarda i costi dei procedimenti, ma anche tra gli interessi di coloro che richiedono i marchi comunitari e quelli degli altri operatori economici per quanto riguarda l'accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, quali i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità di cui al regolamento n. 40/94. Pertanto, definendo le lingue ufficiali della Comunità che possono essere utilizzate come lingue procedurali nei procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità, in mancanza di un accordo fra le parti per determinare la lingua utilizzabile, il Consiglio ha perseguito lo scopo legittimo di trovare una soluzione linguistica appropriata alla difficoltà derivante da un tale disaccordo. Inoltre, anche se il Consiglio ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali, la scelta di quest'ultimo, limitata alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, è adeguata e proporzionata.

15. Per quanto riguarda il tema del *ravvicinamento delle legislazioni*, vanno ricordate talune cause relative al mantenimento di disposizioni nazionali che derogano ad una direttiva di armonizzazione (15.1), alla pubblicità ingannevole (15.2), alla tutela dei dati personali (15.3), nonché due cause inerenti ai nuovi prodotti e ai nuovi ingredienti alimentari (15.4), una in tema di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali (15.5), l'altra vertente su disposizioni nazionali più rigorose di quelle previste dalla direttiva 97/69⁵⁹ (15.6) e, infine, una causa vertente sull'interpretazione della direttiva 90/435⁶⁰ (15.7.1 e 15.7.2).

15.1. Nella causa 3/00, *Danimarca/Commissione* (sentenza 20 marzo 2003, Racc. pag. I-2643), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi per la prima volta sul ricorso di uno Stato membro contro il rifiuto della Commissione di autorizzare il mantenimento di misure nazionali in deroga ad una direttiva adottata in base all'art. 95 CE. Nel caso di specie, la Danimarca chiedeva l'annullamento di una decisione della Commissione che rifiutava di approvare alcune disposizioni nazionali notificate in materia di impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari, in deroga alla direttiva 95/2⁶¹.

⁵⁹ Direttiva della Commissione 5 dicembre 1997, 97/69/CEE, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 343, pag. 19).

⁶⁰ Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

⁶¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CEE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61, pag. 1).

La Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 95 CE, il mantenimento delle disposizioni nazionali preesistenti in deroga ad una misura di ravvicinamento delle legislazioni dev'essere giustificato da esigenze importanti di cui all'art. 30 CE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, mentre l'introduzione di disposizioni nazionali nuove dev'essere fondata su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione. Nel caso di specie, la Corte respinge un motivo dedotto dal governo danese, relativo a un'interpretazione erronea da parte della Commissione dell'art. 95, n. 4, CE, dichiarando che la decisione impugnata aveva esaminato l'eventuale esistenza di una situazione specifica nel Regno di Danimarca esclusivamente quale elemento che incideva sulla sua valutazione della decisione da prendere, senza considerare l'esistenza di una tale situazione come una condizione per l'approvazione di disposizioni nazionali derogatorie preesistenti. Tuttavia, la Corte considera che «uno Stato membro può fondare una domanda volta al mantenimento in vigore delle sue norme nazionali preesistenti su una valutazione del rischio per la sanità pubblica differente da quella effettuata dal legislatore comunitario al momento dell'adozione della misura di armonizzazione alla quale quelle norme nazionali derogano. A tal fine spetta allo Stato membro richiedente provare che le dette norme nazionali garantiscono un livello di protezione della salute più elevato della misura comunitaria di armonizzazione e che non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo» (punto 64). A tale riguardo, la Corte dichiara che «[d]ata l'incertezza che risiede nella valutazione dei rischi per la sanità pubblica che in particolare l'impiego di additivi alimentari comporta, è legittimo che vengano effettuate valutazioni divergenti di tali rischi, senza che esse siano necessariamente fondate su dati scientifici differenti o nuovi» (punto 63).

15.2. Nella causa C-44/01, *Pippig Augenoptik* (sentenza 8 aprile 2003, Racc. pag. I-3095), alla Corte sono state sottoposte quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55⁶². Nella causa principale, un'impresa chiedeva al giudice del rinvio di ordinare la cessazione di una pubblicità comparativa realizzata da un concorrente.

La Corte rammenta anzitutto che è sufficiente che sussista un messaggio che faccia, anche implicitamente, riferimento a un concorrente o ai beni o ai servizi che esso offre perché si abbia pubblicità comparativa (v. sentenza 25 ottobre 2001, causa C-112/96, *Toshiba Europe*, Racc. pag. I-7945, punti 30 e 31). Conseguentemente, nell'ambito della direttiva 84/450, non vanno effettuate distinzioni, all'interno della disciplina vigente, tra i diversi elementi del confronto, ossia le indicazioni relative all'offerta dell'operatore pubblicitario, le indicazioni relative all'offerta del concorrente ed il rapporto fra tali due offerte. A tale proposito la Corte precisa che la direttiva 84/450, la quale ha compiuto un'armonizzazione esaustiva delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa negli Stati membri, osta all'applicazione alla pubblicità

⁶² Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CEE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).

comparativa di disposizioni nazionali più restrittive in materia di tutela contro la pubblicità ingannevole per quanto concerne la forma ed il contenuto del confronto.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa, la Corte decide che «pur essendo l'operatore pubblicitario in linea di principio libero di indicare o meno nell'ambito di una pubblicità comparativa il marchio dei prodotti concorrenti, spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, in circostanze particolari, caratterizzate dall'importanza del marchio nella scelta dell'acquirente nonché dalla rilevante differenza, in termini di notorietà, tra i rispettivi marchi dei prodotti messi a confronto, l'omissione del marchio più rinomato possa risultare ingannevole» (punto 56). Di seguito, la Corte enuncia che l'art. 3 bis, n. 1, della direttiva non osta a che i prodotti confrontati siano acquistati attraverso canali distributivi diversi. Inoltre, essa aggiunge che, purché le condizioni di liceità della pubblicità comparativa ivi enunciate siano rispettate, tale disposizione non osta alla realizzazione da parte dell'operatore pubblicitario di un «acquisto-test» presso un concorrente ancor prima del lancio della propria offerta, né al fatto che una pubblicità comparativa riproduca, oltre al nome del concorrente, il suo logotipo e un'immagine della facciata del suo negozio. Infine, la Corte precisa che un confronto di prezzo non causa il discredito di un concorrente né per il fatto che la differenza di prezzo tra i prodotti confrontati sia superiore alla differenza media di prezzo, né per il numero di confronti effettuati.

15.3. Nella causa C-101/01, *Lindqvist* (sentenza 6 novembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 95/46⁶³. La causa principale riguardava un procedimento penale contro una cittadina svedese, imputata di aver pubblicato illecitamente nel suo sito Internet dati personali riguardanti un certo numero di persone che lavorano, come lei, in qualità di volontari in una parrocchia della Chiesa protestante di Svezia.

Relativamente all'applicazione della direttiva al caso di specie, la Corte considera che l'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi mediante il loro nome, vuoi con altri mezzi costituisce un «trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato» ai sensi della direttiva 95/46. La Corte aggiunge inoltre che un simile trattamento di dati personali realizzato ai fini dell'esercizio di attività di volontariato o religiose non rientra in alcuna delle eccezioni all'applicazione della direttiva che figurano nell'art. 3 della stessa.

La Corte prende poi in esame la nozione di «trasferimento verso un paese terzo di dati» di cui all'art. 25 della direttiva e constata che il capo IV della direttiva non contiene alcuna disposizione riguardante l'uso di Internet. Di conseguenza, in considerazione dello stato dello sviluppo di Internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva non si può pensare che il legislatore comunitario avesse l'intenzione di includere prospettivamente nella nozione di «trasferimento verso un paese terzo di dati» il caso in cui una persona che si trova in uno Stato membro «inserisce in una pagina Internet – caricata presso il suo fornitore di servizi di ospitalità (“web hosting provider”) stabilito nello Stato stesso o in un altro Stato membro – dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi terzi» (punto 71).

⁶³ V. nota 4.

Per quanto riguarda la compatibilità della direttiva con il principio generale di libertà di espressione o con altri diritti e libertà corrispondenti a quello previsto all'art. 10 della CEDU, la Corte, anche se la direttiva non comporta di per sé una restrizione al detto principio, stabilisce che spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.

In conclusione, la Corte statuisce che le misure adottate dagli Stati membri per garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni della direttiva 95/46 quanto al suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali e la tutela della vita privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46 a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima, qualora non vi osti alcun'altra disposizione del diritto comunitario.

Segnaleremo poi che nella citata causa *Österreichischer Rundfunk e a.* (v. punto 4.1) la Corte rammenta che la direttiva 95/46⁶⁴ era stata adottata sulla base dell'art. 95 CE e, pertanto, che la sua applicabilità «non può dipendere dalla soluzione del problema se le situazioni concrete di cui trattasi nelle cause principali presentino un nesso sufficiente con l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e, in particolare nelle dette cause, con la libera circolazione dei lavoratori. Infatti, un'interpretazione in senso contrario rischierebbe di rendere particolarmente incerti ed aleatori i limiti del campo di applicazione della detta direttiva, il che sarebbe contrario al suo obiettivo essenziale, che è quello di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivanti proprio dalle disparità esistenti tra le normative nazionali» (punto 42).

15.4. La causa C-236/01, *Monsanto Agricoltura Italia e a.* (sentenza 9 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha consentito alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione e la validità di determinate disposizioni del regolamento n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari⁶⁵. La causa principale riguardava un ricorso presentato da società attive nel settore della biotecnologia agroalimentare contro una misura, adottata dalle autorità italiane, volta alla sospensione preventiva della commercializzazione e dell'utilizzazione di alcuni prodotti transgenici in Italia. In particolare, le autorità italiane ritenevano che i prodotti che le ricorrenti volevano commercializzare e per i quali esse avevano fatto ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 5 del regolamento n. 258/97 non fossero «sostanzialmente equivalenti» ai prodotti alimentari esistenti e che, pertanto, il ricorso a detta procedura non era giustificato.

In primo luogo, la Corte interpreta la nozione di equivalenza sostanziale stabilendo che tale nozione non esclude che nuovi prodotti alimentari che presentano differenze di

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43, pag. 1).

composizione prive di effetti sulla salute pubblica siano considerati come sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti. Inoltre, la Corte precisa che la nozione di equivalenza sostanziale non comporta, di per sé, una valutazione dei rischi, ma rappresenta un approccio volto a confrontare il nuovo prodotto alimentare con il suo equivalente tradizionale, al fine di verificare se esso debba essere sottoposto a una valutazione dei rischi per quanto concerne in particolare la sua composizione e le sue proprietà specifiche. Conseguentemente, la Corte stabilisce che «l'assenza di equivalenza sostanziale non implica necessariamente che l'alimento in questione sia pericoloso, ma semplicemente che esso dev'essere sottoposto a una valutazione dei rischi che potrebbe cagionare» (punto 77) e conclude che «la mera presenza, all'interno di nuovi prodotti alimentari, di residui di proteine transgeniche a determinati livelli non osta a che tali prodotti alimentari siano considerati come sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti e, pertanto, non osta al ricorso alla procedura semplificata per l'immissione sul mercato di detti nuovi prodotti alimentari» (punto 84). Tuttavia la Corte precisa che ciò non vale qualora le conoscenze scientifiche disponibili all'epoca della valutazione iniziale permettano di individuare l'esistenza di un rischio di effetti potenzialmente pericolosi per la salute umana e che spetta al giudice nazionale verificare se sia soddisfatta tale condizione.

In secondo luogo, la Corte si pronuncia sull'incidenza della regolarità del ricorso alla procedura semplificata sul potere degli Stati membri di adottare, in forza del principio di precauzione, misure come quelle oggetto della causa principale. A tale proposito la Corte precisa che, poiché la procedura semplificata non implica alcun consenso della Commissione, uno Stato membro non è tenuto, al fine di adottare tali misure, a mettere previamente in discussione la legittimità di tale consenso. Relativamente alle misure di tutela assunte da uno Stato membro in forza della clausola di salvaguardia, la Corte afferma che esse non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Infatti, la Corte indica che siffatte misure possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostri che tali misure sono necessarie a garantire che i nuovi prodotti alimentari non presentano rischi per il consumatore. In ordine all'onere della prova che grava sullo Stato membro interessato, la Corte stabilisce che, anche se, da un lato, i motivi invocati da tale Stato membro, come emergono da un'analisi dei rischi, non possono avere carattere generico, dall'altro, con riferimento alla limitatezza della valutazione iniziale dell'innocuità dei nuovi prodotti alimentari nell'ambito della procedura semplificata e alla natura essenzialmente provvisoria delle misure basate sulla clausola di salvaguardia, si deve ritenere che lo Stato membro adempie all'onere della prova se si basa su indizi tali da rivelare l'esistenza di un rischio specifico che potrebbe essere generato da tali nuovi prodotti alimentari.

Inoltre, la Corte afferma che la clausola di salvaguardia rappresenta una specifica applicazione del principio di precauzione e che i presupposti applicativi di tale clausola devono quindi essere interpretati tenendo debitamente conto di tale principio. Pertanto, tali misure di tutela possono essere adottate anche se la realizzazione di una valutazione scientifica dei rischi quanto più possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, si rivela impossibile a causa dell'insufficienza dei dati scientifici disponibili e presuppongono che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità nazionali riveli indizi specifici che, senza escludere l'incertezza

scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati scientifici disponibili maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare che siano offerti sul mercato nuovi prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Infine, la Corte non rileva alcun elemento atto a inficiare la validità dell'art. 5 del regolamento n. 258/97, in considerazione della possibilità di ricorrere alla procedura semplificata nonostante la presenza di residui di proteine transgeniche nei nuovi prodotti. In particolare, avendo constatato che, se sono individuabili pericoli per la salute umana o per l'ambiente, la procedura semplificata non può essere utilizzata ed è quindi necessaria un'analisi più completa dei rischi, da effettuarsi secondo la procedura normale, la Corte sancisce che la disposizione controversa è sufficiente a garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente. Relativamente al rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità, la Corte constata che la procedura semplificata è applicabile solamente per taluni nuovi prodotti alimentari e qualora ricorra la condizione di equivalenza, e che, inoltre, il riconoscimento ex ante dell'equivalenza sostanziale può essere riesaminato mediante varie procedure che si susseguono tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario.

15.5. Nella causa *Commissione/Artegodan e a.*, citata, la Corte conferma una sentenza del Tribunale che aveva annullato talune decisioni della Commissione concernenti la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono determinate sostanze anoressizzanti⁶⁶. In particolare la Corte rileva che il Tribunale ha legittimamente deciso che la Commissione era incompetente ad adottare le decisioni controverse. Infatti, è pacifico che queste ultime erano state decise sul solo fondamento dell'art. 15 bis della direttiva 75/319⁶⁷, che si applica unicamente alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate conformemente alle disposizioni del capitolo III della detta direttiva, mentre le autorizzazioni all'immissione in commercio la cui revoca è stata ordinata dalle decisioni controverse sono state inizialmente concesse nell'ambito di procedimenti puramente nazionali. La Corte osserva poi che la modifica di taluni termini delle autorizzazioni iniziali all'immissione in commercio mediante la decisione della Commissione del 1996 non può equivalere ad un'autorizzazione rilasciata conformemente alle disposizioni del capitolo III della direttiva 75/319.

15.6. Sempre in ambito di ravvicinamento delle legislazioni, nella sentenza 21 gennaio 2003, causa C-512/99, *Germania/Commissione* (Racc. pag. I-845), pronunciata nell'ambito di un ricorso d'annullamento, la Corte ha preso posizione sugli effetti nel tempo dell'art. 95 CE in occasione di una controversia che metteva in discussione l'adozione da parte del governo tedesco di disposizioni nazionali più restrittive rispetto a quelle previste nella direttiva 97/69⁶⁸ per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura di talune fibre cancerogene. Il governo ricorrente sosteneva che la sua

⁶⁶ Sentenza 26 novembre 2002, cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, *Artegodan e a./Commissione* (Racc. pag. II-4945).

⁶⁷ Seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/39/CEE (GU L 214, pag. 22).

⁶⁸ V. nota 59.

domanda di deroga alle disposizioni della direttiva, presentata sulla base dell'art. 100 A, n. 4, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), applicabile alla data dei fatti, doveva essere giudicata sulla stessa base, mentre la Commissione l'ha respinta sulla base dell'art. 95, n. 6, CE. Esso faceva inoltre valere che la Commissione aveva violato l'obbligo di collaborazione di cui all'art. 10 CE e aveva effettuato un'erronea valutazione delle condizioni di applicazione dell'art. 95, n. 5, CE.

La Corte evidenzia che il Trattato di Amsterdam ha introdotto modifiche nel capitolo relativo al ravvicinamento delle legislazioni senza prevedere disposizioni transitorie (punto 38) e che i regimi giuridici previsti, rispettivamente, dall'art. 100 A del Trattato CE e dall'art. 95 CE sono diversi. Contrariamente all'art. 100 A del Trattato CE, l'art. 95 CE opera una distinzione tra le disposizioni nazionali preesistenti all'armonizzazione e le disposizioni nazionali che uno Stato membro intende introdurre, dato che le prime devono essere giustificate da esigenze importanti di cui all'art. 30 CE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, e le seconde devono essere basate su nuove prove scientifiche inerenti a tali questioni. Il procedimento di autorizzazione della deroga si inizia con la notifica della domanda alla Commissione e si conclude con la decisione finale di quest'ultima. Nessuna situazione giuridica nuova si acquisisce prima che si sia concretizzato l'ultimo elemento di questo procedimento, momento in cui, con la decisione di autorizzazione o di divieto della Commissione, viene in essere un atto idoneo a produrre effetti sulla situazione giuridica precedente (sentenza 1° giugno 1999, causa C-319/97, *Kortas*, Racc. pag. I-3143). Atteso che, peraltro, in assenza di disposizioni transitorie, una norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore una norma precedente, giustamente la decisione impugnata è stata adottata sulla base dell'art. 95, n. 6, CE.

Per quanto riguarda la questione di sapere se la Commissione abbia rispettato il suo obbligo di collaborazione di cui all'art. 10 CE, la Corte fa osservare che il governo tedesco non poteva ignorare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative al ravvicinamento delle legislazioni e che si deve presumere che esso sapesse che la decisione della Commissione sarebbe stata necessariamente basata sul nuovo fondamento normativo costituito dall'art. 95 CE. Ne deriva che la Commissione non era affatto obbligata a rendere noto a tale governo che la notifica delle disposizioni controverse sarebbe stata valutata alla luce di detta disposizione.

Infine, secondo la Corte, la Commissione non ha neppure valutato erroneamente le condizioni di applicazione dell'art. 95, n. 5, CE. Infatti, fra tali condizioni cumulative, il governo tedesco ha omesso di notificare i motivi dell'adozione delle disposizioni controverse come richiede l'art. 95, n. 5, CE.

15.7. Due sentenze pronunciate rispettivamente il 18 settembre 2003 (causa C-168/01, *Bosal*, non ancora pubblicata nella Raccolta) e il 25 settembre 2003 (causa C-58/01, *Océ van der Grinten*, non ancora pubblicata nella Raccolta) hanno interpretato la direttiva 90/435⁶⁹ concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

⁶⁹ V. nota 60.

15.7.1. Nella sentenza *Bosal*, la Corte dichiara che tale direttiva, interpretata alla luce dell'art. 43 CE, osta a una disposizione nazionale che, nella determinazione dell'imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordini la deducibilità dei costi relativi alla partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre. La Corte comincia con il constatare che l'art. 4, n. 2, della direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere che alcuni oneri relativi a tale partecipazione non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre e che tale facoltà non è condizionata. Essa ne evince una prima conclusione, secondo la quale la normativa nazionale che mette in atto tale possibilità è compatibile con la direttiva. Tuttavia, nell'esaminare se tale facoltà è stata esercitata nel rispetto dell'art. 43 CE, la Corte constata anzitutto che la condizione controversa costituisce un ostacolo alla costituzione di società figlie in altri Stati membri in quanto simili società figlie non realizzeranno, in linea di massima, utili imponibili nei Paesi Bassi. D'altra parte, tale condizione contrasta con l'obiettivo della direttiva di evitare la penalizzazione subita dai gruppi di società a seguito dell'applicazione di un trattamento fiscale diverso a seconda che una società madre disponga di società figlie nello Stato membro in cui ha sede o in un diverso Stato membro. Non è, parimenti, soddisfatta alcuna condizione che possa stabilire un nesso diretto tra la concessione alle società madri con sede nei Paesi Bassi di un vantaggio fiscale e il regime fiscale delle società figlie di società madri quando queste ultime hanno sede in quello Stato membro, di modo che l'argomento della coerenza del regime fiscale non può essere invocato. Non sono infine soddisfatte nel caso di specie le condizioni di applicazione del principio di territorialità dell'imposta definito nella sentenza 15 maggio 1997, *Futura Participations e Singer* (causa C-250/95, Racc. pag. I-2471).

15.7.2. La causa che ha dato luogo alla seconda sentenza in questa materia, *Océ van der Grinten*, metteva in discussione il prelievo del 5% sull'importo cumulato dei dividendi versati dalla società controllata avente sede nel Regno Unito alla società capogruppo avente sede nei Paesi Bassi e sul credito parziale d'imposta al quale tale distribuzione dà diritto nell'ambito di una distribuzione di utili sotto forma di dividendi, prelievo previsto dalla convenzione conclusa nel 1980 tra il Regno Unito e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione. La Corte qualifica il prelievo, per la parte che colpisce i dividendi distribuiti dalla società controllata residente alla sua società capogruppo non residente, come ritenuta alla fonte, soppressa nella distribuzione degli utili tra società membri dello stesso gruppo transnazionale conformemente all'art. 5 della direttiva. Infatti, per detta parte, il prelievo presenta le caratteristiche di una ritenuta alla fonte stabilite nelle sentenze 8 giugno 2000, *Epson Europe* (causa C-375/98, Racc. pag. I-4243), e 4 ottobre 2001, *Athinaiki Zythopoiia* (causa C-294/99, Racc. pag. I-6797). Così, da un lato, esso colpisce direttamente i dividendi nello Stato in cui vengono distribuiti, poiché tali dividendi sono inclusi nella base imponibile del prelievo, e, dall'altro, ha come fatto generatore il versamento dei detti dividendi. A tale proposito è privo di importanza il fatto che il prelievo sia applicato a condizione che sia concesso un credito d'imposta, poiché, secondo la convenzione summenzionata, quest'ultimo è accordato in collegamento con il versamento dei dividendi. Infine, la parte del prelievo del 5% che si applica ai dividendi è proporzionale al loro valore o al loro importo. Il fatto che la società capogruppo azionista riceva in fin dei conti un importo globale superiore a quello dei dividendi versatigli dalla società controllata è, a questo proposito, ininfluenza. Infatti, sarebbe sufficiente che l'aliquota di una siffatta

imposta sia fissata a un livello più elevato perché detta somma risulti inferiore all'importo dei dividendi versati, mentre l'uniforme interpretazione del diritto comunitario non può dipendere dalla percentuale alla quale è fissata l'imposta considerata.

D'altro canto, la parte del prelievo che si applica al credito fiscale non presenta le caratteristiche di una trattenuta alla fonte sugli utili distribuiti poiché non colpisce gli utili distribuiti dalla società controllata. Infatti, il credito fiscale non costituisce un rendimento da titoli, bensì è uno strumento fiscale diretto ad evitare la doppia imposizione dei dividendi al momento delle distribuzioni transfrontaliere. Inoltre, la riduzione parziale del credito fiscale a titolo dell'imposta del 5% di cui essa è gravata non incide sull'effetto neutro di tale distribuzione poiché non si applica alla distribuzione dei dividendi e non ne diminuisce il valore per la società madre alla quale sono versati.

La Corte constata, tuttavia, che l'art. 7, n. 2, della direttiva consente il prelievo controverso. Infatti, da un lato, tale disposizione autorizza gli Stati membri a derogare al divieto di principio di una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla società controllata e ad assoggettare ad imposta a carico della società capogruppo la distribuzione di utili, dal momento che la distribuzione che prevede tale imposta costituisce parte integrante di un insieme di disposizioni nazionali o convenzionali miranti ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi (il che ricorre, in linea di principio, nel caso di una convenzione bilaterale intesa ad evitare la doppia imposizione) e relative al pagamento dei crediti d'imposta ai beneficiari di dividendi. Dall'altro, instaurato in diretta connessione con il pagamento di un credito d'imposta, il prelievo controverso non è stato fissato ad un'aliquota tale da poter annullare gli effetti di tale attenuazione della doppia imposizione economica dei dividendi, di modo che l'obiettivo di neutralità fiscale della direttiva non è messo in discussione anche se tale prelievo costituisce una ritenuta alla fonte. La Corte osserva, infine, che, nella misura in cui detto art. 7, n. 2, consente unicamente di preservare l'applicazione di regimi nazionali o convenzionali specifici conformi alla finalità perseguita dalla direttiva, il suo inserimento nel testo di quest'ultima dev'essere considerato come un adeguamento tecnico e non costituisce una modifica sostanziale che necessita di una seconda consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale. Ne consegue che la validità di tale disposizione non può essere messa in discussione.

16. A proposito di *appalti pubblici*, citeremo la causa C-327/00, *Santex* (sentenza 27 febbraio 2003, Racc. pag. I-1877), che ha consentito alla Corte di precisare la sua giurisprudenza relativa alla compatibilità con la direttiva 89/665⁷⁰ di norme nazionali che prevedono termini di decadenza per le impugnazioni avverso decisioni delle autorità aggiudicatrici di cui alla detta direttiva. A tale proposito la Corte rammenta la sua giurisprudenza (sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99, *Universale-Bau e a.*, Racc. pag. I-11617, punto 79) secondo la quale la direttiva in esame non osta ad una normativa nazionale che prevede che qualsiasi ricorso avverso una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice vada proposto nel termine all'uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso debba essere sollevata nel medesimo termine, a pena di decadenza, a condizione che il termine in parola sia ragionevole. In applicazione di tale

⁷⁰ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

giurisprudenza, la Corte stabilisce, da un lato, che un termine di decadenza di 60 giorni risulta ragionevole e, dall'altro, che un tale termine, che decorre dalla data di notifica dell'atto o dalla data in cui risulta che l'interessato ne ha avuto piena conoscenza, è conforme anche al principio d'effettività. Tuttavia, secondo la Corte «(...) non si può escludere che, nelle particolari circostanze della causa sottoposta al giudice a quo, l'applicazione di tale termine possa comportare una violazione del detto principio» (punto 57). In particolare, essa precisa che, qualora un'autorità aggiudicatrice abbia reso impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, la direttiva 89/665 impone ai giudici nazionali competenti l'obbligo di dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sull'incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un'impugnazione proposta contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non è più possibile invocare una tale incompatibilità.

17. Con riguardo al *diritto sociale*, soffermeremo l'attenzione su una causa in materia di previdenza sociale (17.1), quattro cause riguardanti la parità di trattamento tra uomini e donne (17.2), una causa relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (17.3), nonché due cause in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese (17.4).

17.1. Nella causa C-326/00, *IKA* (sentenza 25 febbraio 2003, Racc. pag. I-1703), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione del regolamento n. 1408/71⁷¹ relativamente alla presa a carico dei costi per cure ospedaliere somministrate al titolare di una pensione in occasione di un soggiorno in un altro Stato membro, qualora la malattia in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione del detto soggiorno, rendendo la somministrazione delle cure immediatamente necessaria. A tale riguardo la Corte osserva che il regolamento n. 1408/71 prevede regimi diversi per i titolari di una pensione e per i lavoratori. In particolare, il regolamento di cui trattasi non subordina la presa a carico delle cure prestate ai titolari di pensioni in occasione di un soggiorno in un altro Stato membro alla condizione, applicabile ai lavoratori, secondo la quale lo «stato di salute [dell'interessato] necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro» (punto 31). Secondo la Corte, tale differenza può spiegarsi con la volontà del legislatore comunitario di favorire una mobilità effettiva dei pensionati. Inoltre, la Corte aggiunge che il diritto alle prestazioni in natura garantito ai pensionati dal regolamento n. 1408/71 non può in particolare essere limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a causa di una malattia manifestatasi improvvisamente. In particolare, il fatto che le cure richieste dall'andamento dello stato di salute dell'assicurato durante un suo soggiorno provvisorio in un altro Stato membro siano eventualmente connesse ad una patologia preesistente e conosciuta dell'assicurato, come una malattia cronica, non può essere sufficiente ad impedire all'interessato di beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 1408/71. Infine la Corte precisa che l'art. 31 del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro subordini il beneficio delle

⁷¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e successive modifiche.

prestazioni in natura garantite da questa disposizione a una qualsiasi procedura d'autorizzazione.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di applicazione del regolamento di cui trattasi, la Corte rammenta che è applicabile il principio del rimborso dei costi all'istituzione del luogo di soggiorno da parte dell'istituzione del luogo di residenza. Tuttavia, essa indica che, qualora risulti che l'istituzione del luogo di dimora si è ingiustamente rifiutata di erogare le dette prestazioni in natura e che l'istituzione del luogo di residenza – dopo essere stata informata di tale rifiuto – ha omesso di contribuire ad agevolare un'applicazione corretta di tale disposizione, spetta a quest'ultima istituzione, salvo un'eventuale responsabilità dell'istituzione del luogo di dimora, rimborsare direttamente all'assicurato il costo delle cure che egli ha dovuto sostenere. Inoltre la Corte aggiunge che, in tale ipotesi, il regolamento n. 1408/71 osta a che una disciplina nazionale subordini un siffatto rimborso al rilascio di un'autorizzazione a posteriori che viene concessa solo se si dimostra che la malattia che ha richiesto le cure in questione si è manifestata in modo improvviso in occasione del soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie.

17.2. La questione se la limitazione agli uomini dell'obbligo di leva sia o meno compatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, come sancito dal diritto comunitario, è stata esaminata nella causa C-186/01, *Dory* (sentenza 11 marzo 2003, Racc. pag. I-2479).

Anzitutto, la Corte definisce le condizioni nelle quali detto principio si applica alle attività relative all'organizzazione delle forze armate, sottolineando che, in mancanza di una riserva generale inerente al Trattato che escluda dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza, «i provvedimenti che gli Stati membri adottano in materia non sono sottratti nel loro insieme all'applicazione del diritto comunitario per il solo fatto che essi intervengono nell'interesse della sicurezza pubblica o della difesa nazionale» (punto 30). A tale proposito la Corte rammenta che la direttiva 76/207⁷² è applicabile all'accesso agli impieghi nelle forze armate e che ad essa spetta accertare se i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, nell'esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto, perseguissero in realtà lo scopo di garantire la pubblica sicurezza e fossero adeguati e necessari per conseguire tale obiettivo. Infatti, secondo la Corte, «le decisioni degli Stati membri relative all'organizzazione delle loro forze armate non possono essere sottratte completamente all'applicazione del diritto comunitario, in particolare quando si tratta del rispetto del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in merito ai rapporti di lavoro, segnatamente in materia di accesso alla carriera militare» (punto 35). Tuttavia, la Corte constata che il diritto comunitario non disciplina le scelte di organizzazione militare degli Stati membri che hanno ad oggetto la difesa del loro territorio o dei loro interessi essenziali e che «[s]petta infatti agli Stati membri, che devono stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate» (punto 36; v., a tale proposito, sentenze 26 ottobre 1999, causa C-273/97, *Sirdar*, Racc. pag. I-7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, *Kreil*, Racc. pag. I-69, punto 15).

⁷² Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

In applicazione di tali principi la Corte decide che la decisione della Repubblica federale di Germania di garantire in parte la sua difesa tramite un obbligo di leva è l'espressione di una scelta di organizzazione militare cui il diritto comunitario non è applicabile, e che «[è] vero che la limitazione agli uomini dell'obbligo di leva comporta di norma per gli interessati un ritardo nell'evoluzione della loro carriera professionale, anche se il servizio militare consente a taluni dei chiamati alla leva di acquisire una formazione complementare o di accedere successivamente alla carriera militare [,]tuttavia, il ritardo nella carriera professionale dei chiamati alla leva è una conseguenza inevitabile della scelta compiuta dallo Stato membro in materia di organizzazione militare e non implica che questa scelta rientri nel campo di applicazione del diritto comunitario» (punti 40 e 41). A tale proposito la Corte aggiunge che «l'esistenza di ripercussioni sfavorevoli sull'accesso al lavoro non può avere l'effetto – pena l'usurpazione delle competenze proprie degli Stati membri – di costringere lo Stato membro interessato ad estendere alle donne l'obbligo costituito dal servizio militare e quindi ad imporre loro gli stessi svantaggi in materia di accesso al lavoro, o a sopprimere l'obbligo di leva» (punto 43).

Nella causa C-187/00, *Kutz-Bauer* (sentenza 20 marzo 2003, Racc. pag. 2741), la Corte ha interpretato la direttiva 76/207⁷³ relativamente ad un contratto collettivo applicabile al pubblico impiego che autorizzava i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile a fruire del lavoro a tempo parziale per motivi di età. Tale disposizione ammetteva il lavoro a tempo parziale in base all'età solo fino alla data in cui si può far valere per la prima volta il diritto ad una pensione di vecchiaia a tasso pieno erogata dal regime legale di assicurazione per la vecchiaia. La Corte stima che la direttiva osta ad un contratto che imponga tali condizioni «qualora la categoria di persone che può ottenere una siffatta pensione all'età di 60 anni sia costituita quasi esclusivamente da donne, mentre la categoria di persone che possono ottenerla solo dall'età di 65 anni è costituita quasi esclusivamente da uomini, a meno che tale disposizione non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso» (punto 63).

Inoltre la Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale un giudice nazionale incaricato di applicare nell'ambito della propria competenza le norme di diritto comunitario ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*, Racc. pag. 629, punto 24), e precisa che «[a]naloghi rilievi devono farsi altresì nell'ipotesi in cui la disposizione contraria al diritto comunitario risulti dal contratto collettivo di lavoro. Sarebbe infatti in contrasto con la natura stessa del diritto comunitario che al giudice competente per l'applicazione di tale diritto fosse negato il potere di fare quanto necessario per disapplicare, nel contempo, le clausole di un contratto collettivo che eventualmente costituiscono ostacolo alla piena efficacia delle norme comunitarie» (punti 73 e 74).

Si può altresì rammentare che con la sentenza 23 ottobre 2003, *Schönheit e Becker* (cause riunite C-4/02 e C-5/02, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha

⁷³ Ibidem.

deciso che l'art. 141 CE osta a una disciplina che può comportare una riduzione dell'importo della pensione dei dipendenti delle amministrazioni nazionali che hanno svolto le loro funzioni ad orario ridotto durante una parte almeno della loro carriera, quando questa categoria di dipendenti pubblici comprende molte più donne che uomini, a meno che tale legislazione non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Inoltre la Corte aggiunge che una normativa nazionale, che porti a ridurre l'importo della pensione di vecchiaia di un lavoratore in modo sproporzionato riguardo ai suoi periodi di attività ad orario ridotto non può essere considerata obiettivamente giustificata dal fatto che la pensione costituisce in tale ipotesi il corrispettivo di una prestazione di lavoro meno significativa, oppure perché essa ha lo scopo di evitare che i dipendenti pubblici occupati ad orario ridotto siano avvantaggiati rispetto a quelli occupati a tempo pieno.

Nella sentenza 9 settembre 2003, *Katharina Rinke*, causa C-25/02 (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha esaminato se costituisca una discriminazione indiretta basata sul sesso ai sensi della direttiva 76/207 l'obbligo, imposto nelle direttive 86/457⁷⁴ e 93/16⁷⁵, di svolgere a tempo pieno determinati periodi della formazione specifica in medicina generale diretta al conseguimento della qualifica di «medico generico», e, in caso di soluzione affermativa, come debba essere risolto il conflitto di norme tra la direttiva 76/207, da un lato, e le direttive 86/457 e 93/16, dall'altro. La Corte rileva anzitutto che il principio secondo cui la formazione a orario ridotto deve comportare vari periodi di formazione a tempo pieno non comporta una discriminazione diretta. A proposito della questione se esso comporti una discriminazione indiretta ai danni dei lavoratori di sesso femminile, ossia, secondo la giurisprudenza, se esso svantaggi di fatto una percentuale notevolmente più elevata di donne rispetto agli uomini, salvo che tale misura sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la Corte osserva che, effettivamente, come risulta dai dati statistici a sua disposizione, la percentuale di donne che lavora a orario ridotto è molto più elevata della percentuale della popolazione occupata di sesso maschile che esercita un'attività lavorativa a orario ridotto. La Corte esamina, pertanto, se il criterio controverso sia giustificato da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi considerazione fondata sul sesso. Essa osserva che ciò si verifica nella fattispecie. Infatti, agli artt. 5, n. 1, della direttiva 86/457 e 34, n. 1, della direttiva 93/16 il legislatore comunitario ha considerato che un'adeguata preparazione ad un esercizio effettivo della medicina generale esige vari periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero sia per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie. Il legislatore ha ragionevolmente potuto ritenere che essa consentisse al medico di acquisire l'esperienza necessaria seguendo le patologie dei pazienti, così come esse possono modificarsi nel tempo, nonché di accumulare un'esperienza sufficiente riguardo alle diverse situazioni che possono presentarsi in particolare in una pratica di medicina generale.

⁷⁴ Direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU L 267, pag. 26).

⁷⁵ V. nota 35.

17.3. La causa C-151/02, *Jaeger* (sentenza 9 settembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha consentito alla Corte di precisare la sua giurisprudenza avente ad oggetto la nozione di «tempo di lavoro» di cui alla direttiva 93/104⁷⁶, relativamente al servizio di guardia dei medici (v. sentenza 3 ottobre 2000, causa C-303/98, *Simap*, Racc. pag. I-7963). La causa principale riguardava la questione se l'orario dedicato al servizio di guardia («Bereitschaftsdienst») organizzato dal Comune di Kiel nell'ospedale da esso gestito dovesse essere considerato orario di lavoro o periodo di riposo. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui trattasi imponeva che il medico interessato fosse presente in clinica e fosse pronto a fornire le prestazioni professionali eventualmente necessarie, pur avendo a disposizione, in ospedale, una stanza con un letto.

Anzitutto la Corte considera che un servizio di guardia effettuato secondo il regime della presenza fisica in ospedale va considerato come interamente rientrante nell'orario di lavoro a norma della direttiva 93/104. Infatti, secondo la Corte, il fattore determinante per ritenere che gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro» siano presenti risiedono nel fatto che i medici sono obbligati a essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. La Corte precisa che tale conclusione non muta per il solo fatto che il datore di lavoro mette a disposizione del medico una stanza di riposo. Conseguentemente, la direttiva osta alla normativa di uno Stato membro che qualifica come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia e che «produce l'effetto di consentire, eventualmente mediante contratto collettivo o accordo aziendale basato su un tale contratto, una compensazione soltanto dei periodi di servizio di guardia durante i quali il lavoratore ha effettivamente svolto un'attività professionale» (punto 103).

Infine la Corte precisa che «per poter rientrare fra le disposizioni derogatorie elencate all'art. 17, n. 2, punto 2.1, lett. c), i), di tale direttiva, una riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, mediante effettuazione di un servizio di guardia che si somma all'orario di lavoro normale è subordinata alla condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti. Inoltre, una riduzione del genere del periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso comportare un superamento della durata massima settimanale di lavoro prevista all'art. 6 della detta direttiva» (punto 103).

17.4. La causa C-4/01, *Martin e a.* (sentenza 6 novembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha dato modo alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva 77/187⁷⁷. Anzitutto la Corte precisa che tra i «diritti e obblighi» previsti in tale disposizione compaiono i diritti che possono sorgere in seguito al licenziamento o alla concessione di un prepensionamento per effetto di una pattuizione con il datore di lavoro. A tale proposito la Corte sottolinea che prestazioni di pensionamento anticipato, nonché prestazioni volte a migliorare le

⁷⁶ Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

⁷⁷ Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).

condizioni di tale pensionamento, erogate, nel caso di un prepensionamento frutto di un comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, a lavoratori che hanno compiuto una certa età, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non costituiscono prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti a titolo dei regimi integrativi di previdenza professionali o interprofessionali di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva.

Di seguito la Corte stabilisce che l'art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che obblighi connessi alla concessione di un tale prepensionamento, derivanti da un contratto di lavoro, da un rapporto di lavoro o da un contratto collettivo che vincola il cedente nei confronti dei lavoratori interessati, sono trasferiti al cessionario secondo le condizioni e i limiti definiti da tale articolo, indipendentemente dal fatto che tali obblighi abbiano la loro fonte in atti della pubblica autorità o venga ad essi data esecuzione in forza di tali atti e indipendentemente dalle modalità pratiche seguite per tale esecuzione.

Inoltre la Corte aggiunge che l'art. 3 della direttiva osta a che il cessionario offra ai lavoratori di un ente che è stato trasferito condizioni meno favorevoli di quelle loro applicate dal cedente in materia di pensione anticipata e a che questi lavoratori accettino le dette condizioni, quando queste sono puramente e semplicemente allineate a quelle applicabili agli altri dipendenti del cessionario al momento del trasferimento, a meno che le condizioni più favorevoli applicate anteriormente dal cedente risultino da un contratto collettivo che non è più legalmente applicabile ai lavoratori dell'ente trasferito, tenuto conto delle condizioni specificate al n. 2 dello stesso art. 3.

Infine la Corte statuisce che, qualora il cessionario, violando gli obblighi di ordine pubblico imposti dall'art. 3 della direttiva 77/187, abbia offerto ad alcuni lavoratori dell'ente trasferito un prepensionamento meno favorevole di quello di cui questi potevano beneficiare nell'ambito del loro rapporto di lavoro con il cedente, e questi abbiano accettato un tale prepensionamento, spetta al cessionario corrispondere loro le indennità necessarie affinché godano delle condizioni di prepensionamento applicabili nell'ambito del detto rapporto con il cedente.

Nella causa C-340/01, *Abler e a.* (sentenza 20 novembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte rammenta che l'ambito di applicazione della direttiva 77/187⁷⁸ comprende tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'esercizio dell'impresa, la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali. Pertanto la Corte statuisce che la direttiva si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della ristorazione collettiva in un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi successivamente a loro disposizione dal committente, anche quando il secondo

⁷⁸ Ibidem.

imprenditore abbia manifestato l'intenzione di non riassumere i dipendenti del primo imprenditore.

18. In materia di *ambiente* menzioneremo che nella causa C-182/02, *Ligue pour la protection des oiseaux e a.* (sentenza 16 ottobre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 79/409⁷⁹, stabilendo che «l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva permette ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima direttiva» (punto 12). A tale proposito la Corte sancisce che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato di determinati uccelli in piccole quantità, autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati.

Tuttavia la Corte precisa che la caccia può essere autorizzata ai sensi di detto art. 9 quando non v'è un'altra soluzione soddisfacente. Secondo la Corte tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva. Inoltre la Corte rammenta che la caccia deve essere effettuata in modo tale che si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo e deve riferirsi solo a determinati uccelli in piccole quantità. Quanto a quest'ultima condizione, secondo la Corte «essa non può essere soddisfatta se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente» (punto 17). Infine la Corte sottolinea che le misure che autorizzano la caccia ai sensi dell'art. 9 della direttiva devono menzionare le specie che formano oggetto delle deroghe, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio nonché le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono essere adottate, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, e i controlli che saranno effettuati.

19. In materia di *giustizia e affari interni* la Corte si è pronunciata per la prima volta sull'interpretazione dell'*Accordo di Schenghen*. Infatti, nelle cause riunite C-187/01 e C-385/01, *Gözütok e Brügge* (sentenza 11 febbraio 2003, Racc. pag. I-1345), la Corte è stata investita di due questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS»), riguardo a procedure nazionali che prevedono la possibilità di archiviare determinati procedimenti penali a seguito di una transazione proposta dal Pubblico ministero, senza la partecipazione di un giudice. A tale proposito, la Corte evidenzia che, nell'ambito di siffatte procedure, «l'azione penale si estingue mediante una decisione emessa da un'autorità incaricata di amministrare la giustizia penale nell'ordinamento giuridico nazionale interessato» (punto 28) e che tali

⁷⁹ Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

procedure, «i cui effetti, quali previsti dalla legge nazionale applicabile, sono subordinati all'impegno dell'imputato di eseguire determinati obblighi prescritti dal Pubblico ministero, colpisc[ono] il comportamento illecito contestato all'imputato» (punto 29). La Corte ne evince che, quando l'azione penale si estingue definitivamente, l'interessato dev'essere considerato «giudicat[o] con sentenza definitiva», ai sensi dell'art. 54 della CAAS, per i fatti al medesimo contestati e che, una volta eseguiti gli obblighi a carico dell'imputato, la pena collegata alla procedura di estinzione dell'azione penale dev'essere considerata «eseguita», ai sensi della medesima disposizione.

Inoltre, secondo la Corte, tale interpretazione non è infirmata dal fatto che nessun giudice intervenga nel corso di una siffatta procedura e che la decisione presa al termine di quest'ultima non assuma le forme di una sentenza, in quanto siffatti elementi di procedura e di forma non possono avere la benché minima incidenza sugli effetti delle procedure. A tale proposito la Corte sottolinea che, in mancanza di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore delle procedure di estinzione dell'azione penale, il principio del *ne bis in idem*, a prescindere dal fatto che sia applicato nell'ambito di procedure di estinzione dell'azione penale che necessitino o meno dell'intervento di un giudice o di pronunce giudiziali, implica necessariamente che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse. Inoltre, l'applicazione da parte di uno Stato membro di detto principio a procedimenti di estinzione dell'azione penale svoltisi in un altro Stato membro senza l'intervento di un giudice non può essere subordinata alla condizione che nemmeno l'ordinamento giuridico del primo Stato richieda un simile intervento giurisdizionale.

Infine la Corte precisa che l'applicazione dell'art. 54 della CAAS a transazioni penali non può ledere i diritti della vittima di un reato, poiché il principio del *ne bis in idem*, quale enunciato da questa disposizione, ha l'unico effetto di evitare che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro possa essere sottoposta ad un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Stato membro e non vieta alla vittima o a chiunque altro sia stato danneggiato dal comportamento dell'imputato di promuovere o di continuare un'azione civile diretta ad ottenere un risarcimento per il danno sofferto.

20. Per quanto riguarda il diritto delle *relazioni esterne* della Comunità, occorre segnalare la causa C-438/00, *Deutscher Handballbund* (sentenza 8 maggio 2003, Racc. pag. I-4135), relativa all'accordo di associazione Comunità-Slovacchia⁸⁰. Nella sentenza la Corte statuisce che l'art. 38, n. 1, primo trattino, di tale accordo osta all'applicazione ad uno sportivo professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un

⁸⁰ Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 e approvato a nome delle Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom (GU L 359, pag. 1).

limitato numero di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sulla Spazio economico europeo.

Per giungere a tale conclusione la Corte sottolinea anzitutto che, nella sua sentenza 29 gennaio 2002, *Pokrzeptowicz-Meyer* (causa C-162/00, Racc. pag. I-1049), essa ha riconosciuto un effetto diretto all'art. 37 dell'accordo di associazione con la Repubblica di Polonia⁸¹. Poiché il testo dei citati artt. 37 e 38 è identico e i due accordi d'associazione non sono distinguibili quanto ai loro obiettivi e al contesto in cui sono stati adottati, si deve parimenti riconoscere un tale effetto all'art. 38. Interrogandosi poi sull'applicabilità di quest'ultimo ad una normativa emanata da una federazione sportiva, la Corte rammenta taluni insegnamenti della sentenza 15 dicembre 1995, *Bosman* (causa C-415/93, Racc. pag. I-4921), secondo cui il divieto di discriminazione enunciato nell'ambito delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera circolazione dei lavoratori si applica non solo agli atti della pubblica autorità, bensì anche alle norme emanate da associazioni sportive per stabilire le condizioni alle quali gli sportivi professionisti esercitano un'attività retribuita. Basandosi poi sulla sentenza *Pokrzeptowicz-Meyer*, nella quale ha riconosciuto al diritto alla parità di trattamento di cui all'art. 37 la stessa portata di quello attribuito in termini analoghi ai cittadini comunitari dall'art. 39 CE, essa considera che l'interpretazione di tale art. 39 elaborata nella sentenza *Bosman* può essere trasposta all'art. 38 dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia e decide quindi l'applicazione di quest'ultimo ad una norma emanata da un'associazione sportiva. Dopo aver esaminato, infine, la portata del principio di non discriminazione previsto da tale art. 38, la Corte sottolinea che il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità è applicabile solo ai lavoratori slovacchi già legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e si applica soltanto per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. Orbene, poiché la normativa sportiva in parola ha un impatto diretto sulla partecipazione agli incontri di campionato di un giocatore professionista, ossia sull'oggetto essenziale della sua attività, essa è relativa alle condizioni di lavoro.

21. Infine, citeremo un'unica sentenza relativamente alla *Convenzione di Bruxelles* (Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Si tratta di quella pronunciata nella causa C-116/02, *Gasser* (sentenza 9 dicembre 2003, non ancora pubblicata nella Raccolta), la quale riguardava l'interpretazione dell'art. 21 della Convenzione, ai sensi del quale, qualora davanti ai giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito in due ipotesi particolari: da un lato, se la competenza del giudice successivamente adito è stata fatta valere in forza di una clausola attributiva di competenza e, dall'altro, allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga.

⁸¹ Art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e approvato a nome delle Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1).

In merito al primo caso la Corte, chiamata a decidere se il giudice successivamente adito possa, in deroga all'art. 21, decidere sulla controversia senza attendere che il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente, ha risolto la questione in senso negativo, sottolineando che la regola procedurale imposta da tale articolo si basa chiaramente e unicamente sull'ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi.

Per quanto riguarda il secondo caso, la Corte ha parimenti rifiutato di ammettere una deroga alle disposizioni dell'art. 21, rilevando che un'interpretazione secondo cui l'applicazione di questo articolo dovrebbe essere esclusa in siffatta ipotesi sarebbe manifestamente incompatibile sia con la lettera sia con la struttura e la finalità della Convenzione.